

ACC 10000/146/631 091.46996 L

WAGES. ISTITUTO NAZIONALE ASSICURAZIONI CONTRO INFO

SUL LAVORO - NAPLES

Apr. 1943 - JUNE 1943

PAGES. ISTITUTO NAZIONALE ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI -

SUL LAVORO. NAPLES

Apr. 1943 - JUNE 1944



Istituto Nazionale ~~Fascista~~ per l'Assicurazione
contro gli Infortuni sul Lavoro

lett. a _____

FOGLIO N. 1

data _____

n. _____

servizio _____

Napoli, 1° giugno 1944

Ten. Solemberger Willard
Labor Division

Si riscontra la vostra nota in data 30 maggio u.s. fornendo titolo per titolo le notizie richieste chiarendo prima quanto appresso:

Il personale dipendente da questo Istituto è inquadrato a seconda delle epoche di assunzione in servizio:

a) Nel ruolo transitorio (trattasi di un ruolo ormai chiuso nel quale nessuno più è ammesso e che va esaurendosi).

b) Nel ruolo a contratto (scadenza per lo più triennale)

c) Nel ruolo aggiunto

d) Straordinari e Provvisori

e) Personale salariato

I Ruoli "transitorio" e a "contratto" hanno un comune quadro gerarchico (pag. N.29 e 30 del Regolamento per il Personale già in vostro possesso).

Per il ruolo aggiunto i gradi di carriera sono meno numerosi e si arrestano a quello di "Segretario" (Regolamento e tabella allegati)

Il personale straordinario o provvisorio ha solo tre grandi categorie:

Personale di concetto

Personale di Ordine

Personale di Servizio

(Si uniscono le circolari N. 24 e 137 dell'anno 1942 con le quali veniva disposto la parificazione dei provvisori con gli straordinari agli effetti economici ed i compensi mensili per essi stabiliti)



*Istituto Nazionale Assicurazione
contro gli Infortuni sul Lavoro*

lett. a _____

FOGLIO N. 2

data _____

n. _____

servizio _____

Il personale salariato consta di pochissimi elementi assunti a giornata per la pulizia ed i servizi pesanti.

Chierita così l'organizzazione generale si risponde in ordine ai vostri quesiti:

1°) Stipendio base lordo attuale. - La tabella vi è stata fornita dalla nostra sede di Napoli ed essa vale per i ruoli transitorio e a contratto. Essa è a stampa e come da annotazione fattavi i singoli stipendi vanno aumentati del 10%.

2°) Supplemento di servizio attivo lordo. - Non vi è particolare tabella; esso si calcola come dall'articolo 11 pag. N. 7 dell'unito regolamento per le competenze accessorie (21% sulle prime 13.000 lire annue e 8% sulle successive). Esso va ridotto di tanti 30, per quanti sono i giorni eventuali di assenza nel mese.

3°) Assegno temporaneo di guerra. - L'assegno in oggetto venne stabilito con provvedimenti governativi in due riprese. La prima volta si concesse una indennità mensile di £. 110 lorde e la seconda di altre £. 147.50. - Di quest'ultimo aumento però il personale non ha mai goduto perchè percepisce l'indennità di bombardamento che non è cumulabile con tale supplemento d'indennità di guerra. (Circolari N.85 e 103 dell'anno 1943). - Contabilmente questo Istituto non esegue la doppia operazione praticata presso altri Enti e cioè il riporto figurativo delle dette £. 147.50 nella retribuzione mensile ordinaria e la relativa decurtazione sull'indennità di bombardamento.

4°) Aggiunta di famiglia. - Si allega la circolare N. 67 del 12 agosto 1941 con le relative tabelle. Si tenga però conto di solo la tabella lettera C. perchè dal 1° luglio 1943 con circolare N. 85/1943 (pur essa allegata) l'aggiunta di famiglia venne parificata per tutti.

5°) Indennità di bombardamento o di allarme. - Tale indennità è


 Istituto Nazionale ~~per l'Assicurazione~~
 contro gli Infortuni sul Lavoro

lett. a _____

FOGLIO N. 3

data _____

n. _____ servizio _____

corrisposta come per legge. Si unisce la circolare n. 0/1943 che contiene le norme di dettaglio.

Fino all'aprile scorso si applicava l'aumento regressivo del 10% calcolando la indennità in parola come titolo a parte.

Dal 1° maggio invece essa dovrebbe essere compresa nel coacervo delle retribuzioni e l'aumento predetto verrebbe a ridursi in rapporto alla classe di aumento delle migliaia in cui essa verrebbe a capitare (00% - 40% ecc.). Tale questione però è ancora in corso di soluzione.

6°) Premio di operosità e presenza. - Si allega la circolare istitutiva N. 130/1942 da cui si rileva il sistema di applicazione del provvedimento. - Si calcolano 30 ore mensili decurtabili di 3 ore e di una ora e mezza per ciascuna assenza dall'ufficio, rispettivamente di una intera o di mezza giornata a qualsiasi causa dovuta. La corresponsione avviene trimestralmente. Esso è riducibile e può non corriscersi in caso di demerito.

Il valore unitario di una ora ai fini del premio di operosità e presenza è stabilito:

in £. 5 per il personale di contatto - in £. 4 per il personale di ordine -
 in £. 3 per il personale di servizio.

Per il personale della 1ª categoria, e cioè di quello classificato tra il personale Direttivo, la Direzione Generale corrispondeva dei compensi trimestrali forfetari ragguagliati tra un minimo di £. 600 ad un massimo di £. 800 sempre al lordo.

13ª Mensilità. - A norma dell'articolo 14 pag. 10 del Regolamento per il personale entro il 20 Dicembre di ogni anno si corrisponde una mensilità straordinaria di retribuzione pari a quella normale di Dicembre. Tale mensilità è riducibile per demeriti e di tanti dodicesimi per quanti sono i mesi di assenza nell'anno oltre i 90 giorni.

1°) Ex gratifica di Bilancio - Poi Compenso per il Natale di Roma
 (21 aprile) ora Compenso speciale per le feste del lavoro (1° - 15 maggio di ogni anno). - Una mensilità di retribuzione come quella del mese di Dicembre dell'anno precedente per tutto il personale in servizio in tutto l'anno.



*Istituto Nazionale Assicurazione
contro gli Infortuni sul Lavoro*

lett. a _____

FOGLIO N. 4

data _____

n. _____

servizio _____

Anche questa mensilità va ridotta per dodicesimi in caso di assenze per malattia superiori ai 3 mesi e nei casi di assunzione in servizio nel corso dell'anno di competenza.

Sia per la 13^a Mensilità che per il predetto Compenso speciale non si corrisponde l'indennità di bombardamento.

Nell'anno 1943 in considerazione della particolare situazione della nostra città, purtroppo classificata tra quelle maggiormente bombardate, con lettera in data 21 maggio 1943, in sostituzione delle gratifiche integrative preannunciate in occasione del Natale di Roma venne disposto il pagamento di una ulteriore somma per tutto il personale nella misura minima di una mensilità di retribuzione.

8) Compensi vari. - Non ne vengono corrisposti - Solo per i Dirigenti delle Sedi e per i Cassieri sono previsti degli assegni di carica e precisamente per Napoli

£. 500 lorde al Direttore

£. 100 lorde al Cassiere principale

da £. 30 a £. 75 lorde per i Cassieri di piccoli Uffici distaccati (vedere circolari N. 130/1942 ed 83/1943 riguardanti la prima e terza categoria suddette.

Per l'assegno del cassiere non esistono disposizioni a carattere generale, tranne quelle di cui all'Art. 15 del Regol.Comp.Accessorie.

Altri compensi corrisposti al personale per rimborsario di spese effettivamente sostenute. - nei casi di missioni fuori residenza al personale si corrisponde una diaria in rapporto alle ore di assenza ed il rimborso delle spese ferroviarie.

Alla somma delle spese si aggiunge un 10% per piccole spese accessorie.

Per le spese in località non servite da mezzi pubblici viene corrisposta una indennità di chilometraggio pari a £. 0.90 per gli impiegati e a £. 0.70 per i subalterni. (Regolamento Competenze Accessorie)



*Istituto Nazionale ~~Assicurazione~~ Assicurazione
contro gli Infortuni sul Lavoro*

lett. a _____

FOGLIO N. 5

data _____

n. _____

servizio _____

sia le diarie di cui l'allegata circolare N. 115/1942 che l'indennità di chilometraggio, dal 1° gennaio 1944 sono state aumentate del 70% regressivo.

9) Premi di natalità e nuzialità. - Si allega la circolare N. 1/1936 che istituiva la corresponsione e dalla quale si rilevano tutte le notizie necessarie.

10) Lavoro straordinario. - Il lavoro straordinario viene raramente eseguito. Esso comunque è regolato dalle norme contenute nell'articolo N. 10 (pag. N. 7) del Regolamento per le Competenze accessorie. Con Circolare N. 100/1943 venivano stabilite le nuove paghe orarie.

11) Lavoro serale notturno. - non se ne esegue

12) Aumento disposto dall'Ordine Regionale N. 2. - Esso viene disposto dal 1° Dicembre 1943 applicando le varie misure regressive di esso nel complesso dei vari titoli di retribuzioni fisse mensili e non sulle varie voci di esse.

Come già detto tale aumento va anche applicato sulle Diarie e sull'indennità di chilometraggio.

13) Diritti vari. - non se ne corrispondono.

14) Ritenute. - Le ritenute regolamentari che si praticano sulle retribuzioni sono le seguenti:

1°) Fondo di previdenza

Ruolo transitorio e a contratto:

Contribuzione mensile dell'impiegato:

2.50% sullo stipendio di tabella netto della R.M. C.re ed Add.li

Contribuzione mensile del personale di servizio:

2.00% sullo stipendio di tabella netto della R.M. G.re ed Add.le



*Istituto Nazionale per l'Assicurazione
contro gli Infortuni sul Lavoro*

lett. a _____

FOGLIO N. 6

data _____

n. _____ servizio _____

L'Istituto a sua volta accantona il 17.50% per la prima categoria e il 13% per la seconda.

Ruolo aggiunto

Contribuzione mensile dell'impiegato :

5% sullo stipendio di tabella netto della R.M., C.re ed Add.li

Contribuzione mensile del personale di servizio

4% sullo stipendio di tabella netto della R.M., C.re ed Add.le

L'Istituto a sua volta accantona il 10.00% per la prima categoria e l'8% per la seconda

2°) Ente di Previdenza ed assistenza per i dipendenti da Enti para-statali. - Si pratica a tutti indistintamente la ritenuta dell'1% sulla retribuzione complessiva lorda (non solo sullo stipendio come per il Fondo di Previdenza). L'Istituto a sua volta versava all'Ente una somma pari a quella così recuperata dal personale. S'ignora se per successivi accordi tale contribuzione dell'Istituto sia stata o meno aumentata.

3°) R.M., C.re ed Addizionale. - Superando oramai tutti i compensi il minimo di esenzione per la R.M. in L. 2000 e per la Complementare in L. 6000 si applica a tutti la ritenuta del 9.10% complessiva per la R.M., la Complementare e le Addizionali.

Per il personale di servizio di ruolo transitorio e a contratto l'Istituto mantiene in vita a proprie spese le Assicurazioni sociali (invalidità e vecchiaia). Per il personale aggiunto tale assicurazione sono ad intero carico del personale che però non paga mensilmente ma con addebito sul proprio fondo di previdenza. ~~xxx~~ Il personale straordinario e provvisorio contribuisce con le quote stabilite per legge.

4°) Per ciascuno vi sono poi trattenute d'indole personale e private, come affitti, Associazione del personale, sconto mutui, anticipazioni sugli stipendi ecc. di cui ~~si~~ ritiene non essere necessario qui parlare.



*Istituto Nazionale ~~Fondo~~ per l'Assicurazione
contro gli Infortuni sul Lavoro*

lett. a _____

FOGLIO N. 1

data _____

n. _____

servizio _____

15) Elenco numerico completo del personale. - Già in vostro possesso.

16) Regolamento organico per il personale di ruolo transitorio e a contratto. - Già in vostro possesso

17) Regolamento per il personale aggiunto. - Allegato alla presente

18) Regolamento per le competenze accessorie. Allegato alla presente.

Questi tre Regolamenti sono il fondamento della organizzazione del personale dell'Istituto e non hanno ricevute variazioni se non nelle misura delle varie retribuzioni regolate successivamente con circolari che sono già in vostro possesso o alla presente allegate.

Oltre le grandi categorie di cui prima si è detto vi è quella del personale esterno ad orario ridotto che però per Napoli si riduce a pochi medici ritenuti degli estranei veri e propri e che prestano poche ore giornaliere di servizio.

Per essi quindi, pagati con forfett mensili, anziché a parcella, non vi è alcun provvedimento di assistenza e di previdenza.

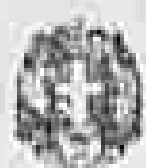
Essi non percepiscono che il solo compenso senza altre indennità di alcuna natura escluse ben inteso le diarie di missione se inviati fuori residenza per ragioni di servizio.

Si prega restituire gli allegati non essendovene altre copie presso di noi.

IL COMMISSARIO

(Avv. Leopoldo Ranucci)

4000



Istituto Nazionale ~~per l'Assicurazione~~
contro gli Infortuni sul Lavoro

lett. n. _____

FOGLIO N. _____

data _____

n. _____

servizio _____

P R O M E M O R I A

Il 10% di aumento regressivo viene calcolato sulle seguenti voci:

Stipendio

Supplemento di servizio attivo

Indennità di guerra

Indennità di famiglia

Assegno di carica

° ° °

L'anticipo di emergenza venne corrisposto per il personale di ruolo e a contratto in rapporto a 3 mensilità di retribuzione lorda (le stesse voci di prima)

Per gli straordinari e i prorogatori una mensilità -

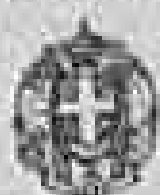
° ° °

La 13^a mensilità si paga pari alla retribuzione del mese di Dicembre (le stesse voci di prima)

Neur

agli effetti del rimborso delle mensilità di emergenza il relativo ammontare fu diviso per 3 - (1/3 da trattenere sulla 13^a mensilità Natale 1944) e i 2/3 da rimborsarsi in 24 rate -

Finora sono state rimborsate solo le rate di gennaio, febbraio, marzo e cioè 1 3/24 dei 2/3 dell'intero ammontare



*Istituto Nazionale Fascista per l'Assicurazione
contro gli Infortuni sul Lavoro*
DIREZIONE GENERALE IN ROMA

NORME PER IL PERSONALE AGGIUNTO

(approvate dal Comitato esecutivo nella seduta del 14 febbraio 1935-XIII)

ROMA
STABILIMENTO TIPOGRAFICO A. FILIPPUCCI
Viale Aventino, 44 - Telef. 880-152
1935 - XIII

4907

TABELLA

DELLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE AGGIUNTO
DI CONCETTO E D' ORDINE

(in vigore dal 1° ottobre 1942 - Anno XX)

4906

CONCETTO

STIPENDI

UNITÀ DI SERVIZIO

15° anno	18° anno	21° anno	24° anno	27° anno	30° anno	33° anno	36° anno
19.161	20.448	21.735	23.022	24.309	25.596	26.883	28.170
2.129	2.272	2.415	2.558	2.701	2.844	2.987	3.130
21.290	22.720	24.150	25.580	27.010	28.440	29.870	31.300
16.758	17.797,50	18.837	19.876,50	20.916	21.955,50	22.995	24.034,50
1.862	1.977,50	2.093	2.208,50	2.324	2.439,50	2.555	2.670,50
18.620	19.775	20.930	22.085	23.240	24.395	25.550	26.705
13.860	14.652	15.444	16.236	17.028	17.820	18.612	19.404
1.540	1.628	1.716	1.804	1.892	1.980	2.068	2.156
15.400	16.280	17.160	18.040	18.920	19.800	20.680	21.560

D'ORDINE

13.176	13.968	14.760	15.552	16.344	17.136	17.928	18.720
1.464	1.552	1.640	1.728	1.816	1.904	1.992	2.080
14.640	15.520	16.400	17.280	18.160	19.040	19.920	20.800
11.574	12.217,50	12.861	13.504,50	14.148	14.791,50	15.435	16.078,50
1.286	1.357,50	1.429	1.500,50	1.572	1.643,50	1.715	1.786,50
12.860	13.575	14.290	15.005	15.720	16.435	17.150	17.865
10.419,75	10.939,50	11.459,25	11.979	12.498,75	13.018,50	13.538,25	14.058
1.157,75	1.215,50	1.273,25	1.331	1.388,75	1.446,50	1.504,25	1.562
11.577,50	12.155	12.732,50	13.310	13.887,50	14.465	15.042,50	15.620

PERSONALE DI CONC

QUALIFICHE		Misura aumento triennale	STIPEND						
Tabella A)			iniziale	3° anno	6° anno	9° anno	12° anno	15° anno	18° anno
Segret. agg. di 1° classe	1.287	stip.	—	—	15.300	16.587	17.874	19.161	20.448
	(143)	serv. att.	—	—	1.700	1.843	1.986	2.129	2.272
					17.000	18.430	19.860	21.290	22.720
Segret. agg. di 2° classe	1.039,50	stip.	—	12.600	13.639,50	14.679	15.718,50	16.758	17.797,50
	(115,50)	serv. att.		1.400	1.515,50	1.631	1.746,50	1.862	1.977,50
				14.000	15.155	16.310	17.465	18.620	19.775
Segret. agg. di 3° classe	792	stip.	9.900	10.692	11.484	12.276	13.068	13.860	14.652
	(88)	serv. att.	1.100	1.188	1.276	1.364	1.452	1.540	1.628
			11.000	11.880	12.760	13.640	14.520	15.400	16.280
Tabella B)			PERSONALE D'ORD						
Applic. agg. di 1° classe	792	stip.	—	—	10.800	11.592	12.384	13.176	13.968
	(88)	serv. att.	—	—	1.200	1.288	1.376	1.464	1.552
					12.000	12.880	13.760	14.640	15.520
Applic. agg. di 2° classe	643,50	stip.	—	9.000	9.643,50	10.287	10.930,50	11.574	12.217,50
	(71,50)	serv. att.	—	1.000	1.071,50	1.143	1.214,50	1.286	1.357,50
				10.000	10.715	11.430	12.145	12.860	13.575
Applic. agg. di 3° classe	519,75	stip.	7.821	8.340,75	8.860,50	9.380,25	9.900	10.419,75	10.939
	(57,75)	serv. att.	869	926,75	984,50	1.042,25	1.100	1.157,75	1.215
			8.690	9.267,50	9.845	10.422,50	11.000	11.577,50	12.155

Art. 5°

Restano ferme le norme per il personale aggiunto approvate dal Comitato esecutivo nella seduta del 14 febbraio 1935-XIII e le norme di cui alla deliberazione Presidenziale in data 18 luglio 1938-XVI, in quanto non siano modificate dalla presente deliberazione.

Art. 6°

Nell'applicazione delle presenti disposizioni il personale aggiunto maschile e femminile della categoria d'ordine, che ne sia riconosciuto meritevole e che sia in possesso del titolo di scuola media superiore potrà essere inquadrato fra il personale aggiunto di concetto con la qualifica di Segretario di 3° classe.

Il personale aggiunto subalterno e di servizio, che ne sia riconosciuto meritevole e che sia in possesso del titolo di scuola media inferiore, potrà essere inquadrato fra il personale aggiunto d'ordine con la qualifica di Applicato di 3° classe.

Art. 7°

L'inquadramento del personale aggiunto nelle nuove classi avrà effetto dal 1° ottobre 1942-XX.

Roma, 26 settembre 1942-XX.

IL COMMISSARIO

Dott. Anselmo Anselmi

QUA

Segr
1°Segr
2°Segr
3°App
1°App
2°App
3°

2

a) per la categoria di concetto:

Segretario aggiunto o Ispettore aggiunto di 1^a classe

" " " " " 2^a "

" " " " " 3^a "

b) per la categoria d'ordine:

Applicato aggiunto di 1^a classe

" " " 2^a "

" " " 3^a "

Art. 2^o

I Segretari aggiunti e Ispettori aggiunti e gli Applicati aggiunti in servizio alla data del 1^o ottobre 1942-XX sono inquadrati nella 3^a classe.

Art. 3^o

Le promozioni alla seconda e alla prima classe nelle singole categorie saranno conferite per merito dopo il periodo minimo di tre anni di permanenza nel ruolo del personale aggiunto per la seconda classe e dopo tre anni di permanenza in detta classe per la prima, secondo le norme stabilite dagli articoli 17, 17 bis e 17 ter del vigente Regolamento per le promozioni del personale di ruolo e a contratto.

Art. 4^o

Ferme restando gli attuali stipendi dei Segretari o Ispettori aggiunti di 3^a classe e degli Applicati di 3^a classe, gli stipendi dei Segretari o Ispettori aggiunti di 2^a e di 1^a classe, e quelli degli Applicati di 2^a e di 1^a classe risultano dalle allegate tabelle A) e B).

Restano ferme le norme dal Comitato esecutivo nel nome di cui alla deliberazione 1938-XVI, in quanto non razione.

Nell'applicazione dell'aggiunto maschile e femminile riconosciuto meritevole e media superiore potrà essere di concetto con la qualifica.

Il personale aggiunto riconosciuto meritevole e che inferiore, potrà essere indenne con la qualifica di A.

L'inquadramento del avrà effetto dal 1^o ottobre

Roma, 26 settembre 1942

Istituzione di tre classi nelle categorie di concetto e d'ordine del personale aggiunto dell'I.N.F.A.I.L. in analogia a quelle stabilite per le corrispondenti categorie del personale di ruolo e a contratto.

IL COMMISSARIO

dell'Istituto Nazionale Fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

viste le « Norme » approvate dal Comitato esecutivo nella seduta del 14 febbraio 1935-XIII, in base alle quali è stato istituito il ruolo del personale aggiunto;

vista la deliberazione Presidenziale in data 18 luglio 1938-XVI con la quale sono state rivedute le retribuzioni del personale aggiunto, avuto riguardo all'anzianità di servizio, con norme analoghe a quelle dettate per l'inquadramento del personale di ruolo e a contratto;

visto il Regolamento per il personale approvato con decreto 23 dicembre 1933-XII, modificato con i decreti Ministeriali 6 giugno 1939-XVII e 16 agosto 1939-XVII;

considerato che il personale aggiunto, fra cui vi sono elementi assegnati a posti di responsabilità e fiducia, presta da molti anni la sua opera nel quadro delle esigenze funzionali dell'Istituto;

ritenuta l'opportunità di assicurare al personale aggiunto la possibilità di una carriera con criteri analoghi a quelli in vigore per il personale di ruolo a contratto, per quanto concerne le promozioni;

delibera

Art. 1°

Per le categorie del personale aggiunto di concetto e d'ordine sono rispettivamente istituite tre classi in analogia a quelle stabilite per le corrispondenti categorie del personale di ruolo e a contratto, con le seguenti qualifiche:



*Istituto Nazionale Fascista per l'Assicurazione
contro gli Infortuni sul Lavoro*

DIREZIONE GENERALE IN ROMA

NORME PER IL PERSONALE AGGIUNTO

(approvate dal Comitato esecutivo nella seduta del 14 febbraio 1935-XIII)

ROMA
STABILIMENTO TIPOGRAFICO A. FILIPPUCI
Viale Aventino, 44 - Telef. 880-152
1935 - XIII

4905

NORME PER IL PERSONALE AGGIUNTO

Articolo 1

Classificazione del personale aggiunto.

Il personale di cui all'art. 2, terzo comma, del regolamento per il personale approvato con decreto 23 dicembre 1933-XII del Ministro delle corporazioni, dopo un periodo di prova di sei mesi prorogabili di altri tre mesi, può essere classificato a seconda delle funzioni esercitate e dei titoli posseduti, a criterio insindacabile dell'amministrazione, nelle categorie seguenti:

Personale di concetto: con le qualifiche di segretario o ispettore aggiunto;

Personale d'ordine: con la qualifica di applicato aggiunto;

Personale subalterno e di servizio: con le qualifiche di commesso, autista, infermiere o fattorino aggiunto.

Articolo 2

Retribuzione.

La retribuzione normale del personale aggiunto è costituita:

- 1) dallo stipendio
- 2) dal supplemento di servizio attivo
- 3) da un assegno di famiglia.

La retribuzione è pagata posticipatamente e mensilmente al netto della riduzione di legge e della ritenuta per imposta di ricchezza mobile.

Il supplemento di servizio attivo non è corrisposto al personale aggiunto nei casi nei quali il regolamento per il personale ne stabilisce la soppressione.

L'assegno di famiglia è corrisposto nella misura e con le norme stabilite dall'art. 12 del regolamento per le competenze accessorie approvato il 31 gennaio 1934-XII e con le riduzioni contemplate dal regio decreto legge 14 aprile 1934, n. 561, in rapporto alle residenze.

4

Alla fine di dicembre di ogni anno viene corrisposta una seconda mensilità di retribuzione, oltre quella normale, nei limiti e nei modi stabiliti dall'art. 14 del regolamento per il personale.

Articolo 3

Aumenti triennali di stipendio.

E' stabilita la concessione di aumenti triennali di stipendio nelle misure previste per i gradi 7°, 9°, 10°, 11° e 12° della tabella allegata al regolamento per il personale (e cioè rispettivamente L. 650, L. 450, L. 400, L. 350 e L. 300 al lordo della riduzione di legge e della imposta di ricchezza mobile) ed alle condizioni e con le norme di cui all'art. 16 del regolamento precitato.

Le scadenze di detti aumenti sono fissate al 1° aprile e 1° ottobre di ciascun anno.

Articolo 4

Competenze accessorie.

Il trattamento economico in caso di missione, di trasferimento e di lavoro straordinario viene corrisposto nelle misure e con le norme stabilite dal regolamento per le competenze accessorie rispettivamente per i gradi 7°, 9°, 10°, 11° e 12°.

Articolo 5

Congedi ordinari.

Il personale che abbia compiuto almeno tre anni di effettivo servizio potrà usufruire, senza privazione di retribuzione, di congedi ordinari che in complesso non eccedano per ciascun anno i seguenti periodi:
venticinque giorni per i segretari e ispettori aggiunti;
venti giorni per gli applicati aggiunti;
quindici giorni per i commessi, autisti, infermieri e fattorini aggiunti.

I detti periodi saranno ridotti a sedici, dodici e dieci giorni rispettivamente se il personale abbia compiuto un anno di servizio, ma non un triennio.

Articolo 6

Trattamento di malattia.

In caso di malattia non interrotta e controllata dai sanitari dell'Istituto e che impedisca di prestare servizio, il personale ha diritto al seguente trattamento:

- a) a un mese a intera retribuzione e a due a metà, se abbia un'anzianità di servizio non superiore a cinque anni;
- b) a tre mesi a intera retribuzione e a tre a metà, se abbia un'anzianità di servizio tra cinque e dieci anni;
- c) a sei mesi a intera retribuzione e a sei a metà, se abbia un'anzianità di servizio superiore a dieci anni.

Dalla retribuzione è escluso il supplemento di servizio attivo, salvo il caso in cui ne sia concessa la corresponsione totale o parziale a norma dell'art. 21, quinto comma, del regolamento per il personale.

Articolo 7

*Previdenza.**a) Fondo di previdenza.*

A favore del personale l'Istituto versa annualmente una somma al Fondo di previdenza e di garanzia, il cui ammontare risultante dal conto individuale sarà liquidato alla cessazione dal servizio al netto delle somme eventualmente dovute all'Istituto.

Sui conti individuali sono accreditati:

- 1) il contributo normale annuo dell'Istituto pari al 10 % e quello a carico del personale pari al 5 % dello stipendio netto da riduzione di legge e da imposta di ricchezza mobile, da accreditarsi a fine d'anno, per i segretari o ispettori aggiunti e per gli applicati aggiunti; per i commessi, autisti, infermieri e fattorini aggiunti invece i contributi sono nella misura rispettivamente dell'8 % e del 4 %.

Il contributo del personale è versato mediante ritenuta mensile sullo stipendio;

- 2) gli interessi sulle somme nette precedentemente accumulate da conteggiarsi e capitalizzarsi a fine d'anno nella misura del cinque per cento.

Il conto individuale di previdenza è liquidato alla cessazione dal servizio secondo le norme stabilite dal regolamento per il personale, salvo quanto è disposto nell'ultimo comma dell'articolo seguente.

b) *Assicurazione obbligatoria.*

Per il personale con retribuzione non superiore a L. 500 mensili nette i contributi per l'assicurazione contro l'invalidità e la vecchiaia sono addebitati al conto individuale di previdenza e versati all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale.

Per il personale già iscritto o che sia iscritto successivamente all'Istituto nazionale fascista per la previdenza sociale sarà continuato il versamento dei contributi predetti anche quando la retribuzione abbia superato il limite sopraindicato.

Articolo 8

Cessazione dal servizio.

Il termine di preavviso, salvo il caso previsto dall'art. 9, ultimo comma, della legge sul contratto d'impiego privato, è determinato nel modo seguente:

A) - per il personale che avendo superato il periodo di prova, non ha raggiunto i cinque anni di servizio:

- 1) mesi tre di preavviso per i segretari o ispettori aggiunti;
- 2) mesi due di preavviso per gli applicati aggiunti;
- 3) mesi uno di preavviso per i commessi, autisti, infermieri e fattorini aggiunti.

B) - per il personale che ha superato i cinque anni di servizio, ma non ha raggiunto i dieci:

- 1) mesi quattro per i segretari o ispettori aggiunti;
- 2) mesi tre per gli applicati aggiunti;
- 3) mesi due per i commessi, autisti, infermieri e fattorini aggiunti.

C) - per il personale che ha superato dieci anni di servizio:

- 1) mesi cinque per i segretari o ispettori aggiunti;
- 2) mesi quattro per gli applicati aggiunti;
- 3) mesi tre per i commessi, autisti, infermieri e fattorini aggiunti.

In caso di mancato preavviso nei termini suddetti, l'Istituto corrisponderà una indennità pari alla retribuzione corrispondente al periodo di preavviso.

In caso di morte dell'impiegato il fondo di previdenza e le indennità di cui nel comma precedente saranno devoluti secondo le norme dell'articolo 13 della legge precitata: in mancanza dei superstiti ivi indicati il fondo di previdenza sarà devoluto agli eredi legittimi o testamentari.

a)

L'anz
di malatti
sunzione

b)

Per i
l'anzianità
menti tri
trati avrà

c)

A fa
Fascista
bilità dag
decreto le

d)

Per i
buzione p
r
Nella
stipendio.

e)

Sarà
tratto d'i
presenti r
il persona

It. D
G

Articolo 9

*Disposizioni generali e transitorie.**a) Anzianità di servizio.*

L'anzianità di servizio utile agli effetti del trattamento di congedo, di malattia e di cessazione dal servizio, è determinata dalla data di assunzione in servizio.

b) Aumenti triennali.

Per il personale assunto in servizio prima del 1° ottobre 1934-XII, l'anzianità decorre da quest'ultima data agli effetti dei successivi aumenti triennali di stipendio, mentre la corresponsione di eventuali arretrati avrà effetto dal 1° gennaio 1935-XIII.

c) Benefici per benemeritenze fasciste.

A favore del personale che risulti iscritto al Partito Nazionale Fascista anteriormente al 28 ottobre 1922 saranno concessi i benefici stabiliti dagli art. 37 e 43 del regolamento per il personale e dal regio decreto legge 10 aprile 1934, n. 746.

d) Supplemento di servizio attivo.

Per la determinazione del supplemento di servizio attivo la retribuzione percepita dal personale al 1° gennaio 1935 viene così ripartita:

 nove decimi a titolo di stipendio;

 un decimo a titolo di supplemento di servizio attivo.

Nella stessa proporzione saranno ripartiti gli aumenti triennali di stipendio.

e) Applicazione.

Saranno in ogni caso applicate le disposizioni della legge sul contratto d'impiego privato, qualora non sia diversamente stabilito con le presenti norme o non sia fatto espresso riferimento al regolamento per il personale.

Roma, 21 Aprile 1935-XIII

IL DIRETTORE GENERALE
G. CALAMANI

IL PRESIDENTE
G. SUARDO

Revisione delle retribuzioni del personale aggiunto dell'I.N.F.A.I.L. avuto riguardo all'anzianità di servizio con norme analoghe a quelle adottate nel nuovo inquadramento per il personale di ruolo e a contratto.

Premesso che con effetto dal 1° ottobre 1937-XV sono state applicate le nuove retribuzioni degli appartenenti alle categorie del personale aggiunto in base agli stipendi e alle indennità varie dal sottoscritto Presidente stabilite;

ritenuta l'opportunità, ai fini della carriera e del computo dell'anzianità, di adottare criteri analoghi a quelli approvati nei confronti del personale di ruolo e a contratto con Decreto 11 gennaio 1938-XVI del Ministro delle Corporazioni;

d e l i b e r o

che si proceda al computo della anzianità di cui sopra ai soli effetti della assegnazione della retribuzione secondo le norme che seguono:

Articolo 1

La retribuzione del personale aggiunto è costituita:

- a) dallo stipendio;
- b) dal supplemento di servizio attivo;
- c) dalle indennità di famiglia;
- d) dall'indennità di residenza nei casi previsti nell'art. 5 delle presenti norme.

Articolo 2

Lo stipendio del personale aggiunto è così distinto per le diverse categorie:

a) *Segretari e Ispettori.*
iniziali L. 8.325 annue lorde con aumenti triennali di lire 675 lorde;

b) *Applicati.*
iniziali L. 6.525 annue lorde con aumenti triennali di lire 450 lorde;

2

c) *Commessi.*

iniziali L. 6.120 annue lorde con aumenti triennali di lire 450 lorde;

d) *Infermieri e Autisti.*

iniziali L. 5.670 annue lorde con aumenti triennali di lire 405 lorde;

e) *Fattorini e Infermiere.*

iniziali L. 5.670 annue lorde con aumenti triennali di lire 360 lorde.

Articolo 3

Il supplemento di servizio attivo è corrisposto nelle seguenti misure:

a) *Segretari e Ispettori.*

iniziali L. 925 annue lorde con aumenti triennali di L. 75 lorde;

b) *Applicati.*

iniziali L. 725 annue lorde con aumenti triennali di L. 50 lorde;

c) *Commessi.*

iniziali L. 680 annue lorde con aumenti triennali di L. 50 lorde;

d) *Infermieri e Autisti.*

iniziali L. 630 annue lorde con aumenti triennali di L. 45 lorde;

e) *Fattorini ed Infermiere.*

iniziali L. 630 annue lorde con aumenti triennali di L. 40 lorde.

Articolo 4

L'indennità di famiglia è corrisposta nella misura e con le norme stabilite dall'art. 12 del Regolamento per le competenze accessorie approvato il 31 gennaio 1934-XII e con le riduzioni contemplate dal R. D. L. 14 aprile 1934 n. 561 in rapporto alle residenze.

Articolo 5

Al personale aggiunto delle categorie di concetto e d'ordine è corrisposta un'indennità di residenza con le modalità e nelle misure sottoindicate:

- 1°) L. 960 annue lorde se residente in Comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
- 2°) L. 480 annue lorde se residente in Comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti e non superiore a 500.000 abitanti.

Articolo 6

La retribuzione è al lordo delle imposte di ricchezza mobile, complementare e addizionale e della ritenuta per il fondo di previdenza, questa ultima nella seguente misura:

- a) per i Segretari e Ispettori aggiunti e per gli Applicati aggiunti il 5 % dello stipendio netto da imposte come sopra;
- b) per i Commessi, Autisti, Infermieri, Fattorini aggiunti e Infermiere aggiunte il 4 % dello stipendio netto da imposte come sopra.

Articolo 7

L'anzianità per il calcolo degli aumenti triennali, maturati e da maturare, è stabilita in base alla data di effettiva assunzione presso l'Istituto con le aggiunte che seguono:

- a) per il personale assorbito da Enti simili degli anni di effettivo servizio, debitamente documentati, prestati presso detti Enti;
- b) per il personale che ha prestato servizio militare in zona di operazioni durante la guerra 1915-1918 del tempo effettivamente trascorso presso reparti combattenti, negli ospedali o in convalescenza per ragioni di ferite o malattie contratte per ragioni di servizio o in prigione non dipendente da circostanze imputabili all'interessato. Inoltre saranno aggiunti:

- 1°) due anni se l'impiegato sia decorato al valore militare ovvero mutilato o invalido di guerra ascritto alle prime sei categorie giusta la tabella annessa al Decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, o alle prime due giusta l'art. 100 del T. U. di Legge sulle pensioni civili e militari approvato con R. D. 21 febbraio 1895, n. 79;

4

2°) un anno se l'impiegato abbia ottenuto la Croce di Guerra o abbia riportato ferite ovvero sia mutilato o invalido ascritto alle ultime quattro categorie giusta la tabella indicata al precedente n. 1 e alla terza categoria giusta l'art. 101 del precitato T. U.

I benefici di cui ai nn. 1 e 2 non sono cumulabili. Essi si applicano anche ai mutilati, agli invalidi e ai feriti per la Causa Nazionale.

Analoghe disposizioni si applicano nei confronti del personale che ha partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, o in periodi successivi, purchè considerati per legge come servizi di guerra o a questi parificati e del personale che ha partecipato nella Spagna come volontario nella guerra per la civiltà;

c) per il personale che risulti regolarmente iscritto al Partito Nazionale Fascista prima della Marcia su Roma e che sia tuttora iscritto, di un periodo pari a quello intercorrente fra la data di iscrizione e il 28 ottobre 1922.

Articolo 8

Nel caso in cui per effetto dell'inquadramento sia attribuibile all'impiegato uno stipendio inferiore a quello percepito al 31 marzo 1938-XVI, l'impiegato stesso viene inquadrato secondo lo stipendio più prossimo a quello goduto, considerandosi come anzianità acquisita quella corrispondente agli anni di servizio che sarebbero occorsi per raggiungere lo stipendio stesso, e corrispondendosi, qualora lo stipendio goduto sia superiore a quello più prossimo di inquadramento, la differenza ad personam, assorbibile nel successivo aumento triennale.

Articolo 9

Restano ferme le norme per il personale aggiunto approvate dal Comitato esecutivo nella seduta del 14 febbraio 1935-XIII in quanto non siano modificate con la presente.

Articolo 10

Le nuove retribuzioni risultanti dall'applicazione delle presenti norme decorrono dal 1° aprile 1938-XVI.

Roma, 18 luglio 1938-XVI.

IL PRESIDENTE
G. SUARDO

ISTITUTO NAZIONALE ASSICURAZIONE INFORTUNI (I.N.A.I.I.)

GRADI		AUMENTI	STIPENDI									
1° <i>Capo secolare</i>		3.000	INIZIALE 48.000				DOPO 3 ANNI 51.000				DOPO 6 54.000	
			NUMERO DI ANNI DI ANZIANITÀ DI SERVIZIO									
			0	3	6	9	12	15	18	21	24	27
2° <i>Capo superiore</i>	2.100					28.700	30.800	32.900	35.000	37.100	39.200	41.300
3° <i>Capo 1° classe</i>	1.900			23.400	25.300	27.200	29.100	31.000	32.900	34.800	36.700	
4° - 2°	1.700		18.450	20.150	21.850	23.550	25.250	26.950	28.650	30.350	32.050	
5° - 3°	1.500	14.000	15.500	17.000	18.500	20.000	21.500	23.000	24.500	26.000	27.500	
5° bis <i>Capo 1° classe</i>	1.300			15.500	16.800	18.100	19.400	20.700	22.000	23.300	24.600	
6° - 2°	1.050		12.800	13.850	14.900	15.950	17.000	18.050	19.100	20.150	21.200	
7° - 3°	800	10.600	11.400	12.200	13.000	13.800	14.600	15.400	16.200	17.000	17.800	
7° bis <i>Capo 2° classe</i>	800			12.200	13.000	13.800	14.600	15.400	16.200	17.000	17.800	
8° - 2°	650		9.850	10.500	11.150	11.800	12.450	13.100	13.750	14.400	15.050	
9° - 3°	525	8.700	9.225	9.750	10.275	10.800	11.325	11.850	12.375	12.900	13.425	
10° <i>Commissario</i>	525	7.500	8.025	8.550	9.075	9.600	10.125	10.650	11.175	11.700	12.225	
11° <i>Capo 1° classe</i>	475	7.100	7.575	8.050	8.525	9.000	9.475	9.950	10.425	10.900	11.375	
12° <i>Capo 2° classe</i>	425	6.100	6.525	6.950	7.375	7.800	8.225	8.650	9.075	9.500	9.925	

N.B. — Gli stipendi indicati nella presente tabella sono al lordo di ritenuta per imposta di ricchezza mobile, di imposta complementare e addizionale, non

- Per il servizio attivo vedere a lungo -

NAZIONALE ASSICURAZIONE INFORTUNI (I.N.A.I.L.)

STIPENDI

INIZIALE
48.000DOPO 3 ANNI
51.000DOPO 6 ANNI
54.000

NUMERO DI ANNI DI ANZIANITÀ DI SERVIZIO											
3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36
		28.700	30.800	32.900	35.000	37.100	39.200	41.300	43.400	45.500	47.600
	23.400	25.300	27.200	29.100	31.000	32.900	34.800	36.700	38.600	40.500	42.400
18.450	20.150	21.850	23.550	25.250	26.950	28.650	30.350	32.050	33.750	35.450	37.150
15.500	17.000	18.500	20.000	21.500	23.000	24.500	26.000	27.500	29.000	30.500	32.000
	15.500	16.800	18.100	19.400	20.700	22.000	23.300	24.600	25.900	27.200	28.500
12.800	13.850	14.900	15.950	17.000	18.050	19.100	20.150	21.200	22.250	23.300	24.350
11.400	12.200	13.000	13.800	14.600	15.400	16.200	17.000	17.800	18.600	19.400	20.200
	12.200	13.000	13.800	14.600	15.400	16.200	17.000	17.800	18.600	19.400	20.200
9.850	10.500	11.150	11.800	12.450	13.100	13.750	14.400	15.050	15.700	16.350	17.000
9.225	9.750	10.275	10.800	11.325	11.850	12.375	12.900	13.425	13.950	14.475	15.000
8.025	8.550	9.075	9.600	10.125	10.650	11.175	11.700	12.225	12.750	13.275	13.800
7.575	8.050	8.525	9.000	9.475	9.950	10.425	10.900	11.375	11.850	12.325	12.800
6.325	6.950	7.375	7.800	8.225	8.650	9.075	9.500	9.925	10.350	10.775	11.200

Le tabelle sono al lordo di ritenuta per imposta di ricchezza mobile, di imposta complementare e addizionale, nonché di ritenuta per fondo di previdenza.

Per il servizio attivo vedere a lungo -

ISTITUTO NAZIONALE FASCISTA PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO DEL PERSONALE

Roma, 24 luglio 1943=XXI

N.85/1943

AI DIRETTORI DI SEDE

Oggetto: Miglioramenti economici di carattere temporaneo.

In applicazione del R.D.L. 8 luglio 1943=XXI n.610 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 1943=XXI recante: "Miglioramenti economici di carattere temporaneo, in dipendenza della guerra, a favore del personale statale in attività e quiescenza, e dei dipendenti degli enti ausiliari dello Stato e di diritto pubblico", il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato la concessione ai dipendenti dell'Istituto, con effetto dal 1° luglio 1943=XXI e per la durata della guerra dei provvedimenti economici che seguono:

1°) Assegno temporaneo di guerra

- a) aumento dell'assegno temporaneo di guerra attualmente corrisposto al personale di ruolo e a contratto (dal grado 5° direttivo al 12°) a lire 2.970 annue lorde pari a L. 247.50 mensili lorde;
- b) estensione dell'assegno temporaneo di guerra nella nuova misura di lire 247.50 mensili lorde ai funzionari appartenenti ai gradi dal 1° al 4°;
- c) per il personale straordinario, provvisorio e salariato che percepisce una retribuzione inferiore alle L.700 mensili lorde l'assegno temporaneo di guerra sarà calcolato come segue:

1°) 45 % sulle prime L.400 mensili lorde della retribuzione o compenso;

Oggetto: Miglioramenti economici di carattere temporaneo.

In applicazione del R.D.L. 8 luglio 1943=XXI n. 610 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 1943=XXI recante: "Miglioramenti economici di carattere temporaneo, in dipendenza della guerra, a favore del personale statale in attività e quiescenza, e dei dipendenti degli enti ausiliari dello Stato e di diritto pubblico", il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato la concessione ai dipendenti dell'Istituto, con effetto dal 1° luglio 1943=XXI e per la durata della guerra dei provvedimenti economici che seguono:

1°) Assegno temporaneo di guerra

- a) aumento dell'assegno temporaneo di guerra attualmente corrisposto al personale di ruolo e a contratto (dal grado 5° direttivo al 12°) a lire 2.970 annue lorde pari a L. 247.50 mensili lorde;
- b) estensione dell'assegno temporaneo di guerra nella nuova misura di lire 247.50 mensili lorde ai funzionari appartenenti ai gradi dal 1° al 4°;
- c) per il personale straordinario, provvisorio e salariato che percepisce una retribuzione inferiore alle L. 700 mensili lorde l'assegno temporaneo di guerra sarà calcolato come segue:
 - 1°) 45 % sulle prime L. 400 mensili lorde della retribuzione o compenso;
 - 2°) 22.50 % sulla quota eccedente le L. 400 mensili lorde.

2°) Indennità di famiglia

- a) aumento dell'indennità di famiglia corrisposta al personale straordinario e provvisorio fino a raggiungere l'importo di quella percepita dal personale di ruolo e a contratto nelle stesse condizioni di famiglia e di residenza;
- b) aumento dell'attuale misura del trattamento di famiglia per i funzionari dei gradi dal 1° al 4° fino a raggiungere l'importo del trattamento di

./.

famiglia corrisposto al personale di grado 5° e inferiori.

All'aggiornamento delle schede individuali delle retribuzioni (mod.C.S. II9) dovranno provvedere le dipendenti Sedi.

I provvedimenti suindicati non riguardano il personale tecnico (sanitario e legale) ~~ma~~ ad orario parziale.

Si trasmette, allegata alla presente, la tabella dell'indennità di famiglia spettante, con effetto dal 1° luglio 1943=XXI, a tutto indistintamente il personale (ruolo, contratto, aggiunto, straordinario e provvisorio).

Si invitano le Direzioni di Sedi a dare immediato corso al prov-
vedimento sopra esposti, avvertendo che per le Sedi per le quali
questa Direzione generale compila i ruoli mensili delle retribuzioni,
provvederà il Servizio Ragioneria e Statistico Attuariale ad inviare
i fogli di autorizzazione relativi al pagamento degli arretrati.

Si accusi ricevuta del la presente.

IL DIRETTORE GENERALE

To Cassinelli



ISTITUTO NAZIONALE FASCISTA PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO DEL PERSONALE

n. 103
1943

Roma, 29 agosto 1943



AI DIRETTORI DI SEDE

OGGETTO: Miglioramenti economici di carattere
temporaneo (R.D.I. 2.7. 1943 n. 610).

Tacendo seguito alla circolare n. 85 del 24 luglio u.s. si fa presente che l'assegno temporaneo di guerra o la maggiorazione dell'assegno stesso, concessi con decorrenza 1° luglio 1943 ai sensi dell'art. 1 del R.D. Legge 8 luglio 1943 n. 610, non sono cumulabili con l'indennità giornaliera prevista dall'art. 2 del R.D.I. 16 dicembre 1942 n. 1498.

In dipendenza di ciò rimane escluso dal godimento delle concessioni anzidette il personale in servizio presso le Sedi dichiarate sfoliate che percepisce la relativa indennità giornaliera.

Per la pratica attuazione di quanto sopra si dispone che al personale appartenente ai gradi V e inferiori e al personale aggiunto, straordinario e provvisorio delle Sedi soggette a sfollamento sia dedotto dal dinario e provvisorio dell'assegno temporaneo di guerra con-

n. 103
1943

Roma, 29 agosto 1943

AI DIRETTORI DI SEDE

OGGETTO: figlioneria economici di carattere
temporaneo (R.D.I. 3.7. 1943 n. 610).

Facendo seguito alla circolare n. 85 del 24 luglio u.s. si fa presente che l'assegno temporaneo di guerra o la maggiorazione dell'assegno stesso, concessi con decorrenza 1° luglio 1943 ai sensi dell'art. 1 del R.D. Legge 8 luglio 1943 n. 610, non sono cumulabili con l'indennità giornaliera prevista dall'art. 2 del R.D.I. 16 dicembre 1942 n. 1498.

In dipendenza di ciò rimane escluso dal godimento delle concessioni anzidette il personale in servizio presso le Sedi dichiarate sfoliate che percepisce la relativa indennità giornaliera.

Per la pratica attuazione di quanto sopra si dispone che al personale appartenente ai gradi V e inferiori e al personale aggiunto, straordinario e provvisorio delle Sedi soggette a sfollamento sia dedotto dall'indennità giornaliera l'aumento dell'assegno temporaneo di guerra concesso dal 1° luglio u.s., e al personale delle Sedi stesse, appartenente ai gradi IV e superiori, sia dedotta dall'indennità giornaliera l'assegno e la maggiorazione già concessi con effetto dalla data predetta.

Tuttavia, si invitano le Sedi interessate a reincaassare le somme che fossero state indebitamente pagate per i mesi di luglio e agosto al personale dipendente, effettuandone il recupero in occasione del pagamento dell'indennità giornaliera di sfollamento dovuta per il mese di

4909

./

- 2 -

settembre .

Si ritiene opportuno precisare che il minimo di L. 22 lorde deve essere comunque corrisposto anche se l'ammontare dell'indennità giornaliera dopo le deduzioni sopraindicate risultasse inferiore a L. 22.

Il frazionamento dell'assegno temporaneo di guerra o della maggiorazione va calcolato in trentesimi.

Per uniformità di criterio nel calcolo dell'assegno temporaneo di guerra e della relativa maggiorazione da parte delle Sedi, alcune delle quali continuano a richiedere istruzioni e chiarimenti, questa Direzione generale ha provveduto a compilare un'apposita tabella, di cui si allega copia, indicante le varie misure dell'assegno stesso sulla base degli stipendi attualmente in vigore.

IL DIRETTORE GENERALE

Carlini

Il frazionamento dell'assegno temporaneo al guerra o della missione
razione va calcolato in trentesimi.

Per uniformità di criterio nel calcolo dell'assegno temporaneo di guerra e della relativa maggiorazione da parte delle Sed, alcune delle quali continuano a richiedere istruzioni e chiarimenti, questa Direzione generale ha provveduto a compilare un'apposita tabella, di cui si allega copia, indicante le varie misure dell'assegno stesso sulla base degli stipendi attualmente in vigore.

IL DIRETTORE GENERALE

W. R. Wells

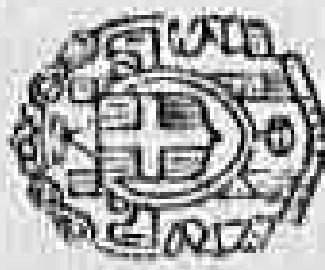
4899

TABELLA DELLE ASSUNZIONI E RIFORME DEL PERSONALE

(Regi Decreti Legge n. 646 del 14.7.1941 e n. 510 dell' 8.7.1942)

Ripartizione annua lorda o Compenso mensile lordo	Assegno mensile maggiorato al lordo del 125% al 10.7.1941	Assegno mensile maggiorato mensile lordo al 10.7.1942
PERSONALE DI RUOLO A CARICHI E AGGIUNTI		
L. 8.400 (massimo)	110,--	137,50
PERSONALE DI SERVIZIO IN RUOLO E A CARICHI		
L. 8.119,10 (stip. 7.6.710=Serv. attivo L. 1.109,10)	107,25	134,36
PERSONALE SUBORDINATO DI SERVIZIO A CARICHI		
L. 2.250,-- (stip. 7.425=Serv. att. 325,--)	108,75	135,33
" 8.112,50 (" 7.301,25 " " 311,25)	107,60	134,50
" 8.057,50 (" 7.251,75 " " 305,75)	107,10	133,32
" 7.590,-- (" 6.831,-- " " 759,--)	103,25	129,06
PERSONALE STRAORDINARIO E PROVVISORIO		
Compenso mensile lordo L. 8.7,--	110,--	137,50
" " " " 715,--	110,--	137,50
" " " " 627,--	102,70	128,37
" " " " 555,50	95,55	113,43
" " " " 517,50	91,70	114,62

Retribuzione annua lorda o Compenso mensile lordo	Assegno mensile lordo dal 10.7.1941 al 10.7.1941	Assegno mensile maggioraz. dal 125	Assegno mensile lordo al 10.7.1943
<u>PERSONALE DI RUOLO A CONTR. E AGGIUNTO</u>			
L. 3.400 (massimo)	110,--	137,50	247,50
<u>PERSONALE DI SERVIZIO IN RUOLO E A CONTR.</u>			
L. 3.119,10 (stip. 3.5.710-Serv. attivo L. 1.109,10)	107,55	134,35	242,21
<u>PERSONALE SUPPL. DI SERVIZIO A CONTR.</u>			
L. 3.250,-- (stip. 3.425-Serv. att. 325,--)	108,75	135,03	244,98
" 3.112,50(" 7.303,25 " " 311,25)	107,60	134,50	242,10
" 3.057,50(" 7.251,75 " " 305,75)	107,11	133,92	241,06
" 7.390,--(" 5.931,-- " " 759,--)	103,25	128,06	232,31
<u>PERSONALE STRAORDINARIO E PROVVISORIO</u>			
Compenso mensile lordo L. 2.7,--	110,--	137,50	247,50
" " " " 715,--	110,--	137,50	247,50
" " " " 627,--	102,70	128,37	231,07
" " " " 555,50	95,55	113,43	214,38
" " " " 517,5-	91,70	114,62	206,32



ISTITUTO NAZIONALE FASCISTA PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

DIREZIONE GENERALE

ISPETT. E ORGANIZZ.
UFFICIO PERSONALE

Roma, 12 agosto 1941-XIX

n. 67 (2236/C.G.)
1941

OGGETTO: Provvedimenti economici di
carattere temporaneo.-

DIRETTORI DI SERVIZIO E DI UFFICIO
DIRETTORI DI ISPEZIONE
DIRETTORI DI SEDE
SEZIONE ASSISTENZA GRANDI INVALIDI -

In applicazione del Regio Decreto Legge 14 luglio 1941-XIX, n. 646, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 luglio 1941-XIX recante: "Provvedimenti economici di carattere temporaneo per il personale statale in attività ed in quiescenza e per i personali in servizio presso enti di diritto pubblico", il Comitato esecutivo ha autorizzato la concessione ai dipendenti dell'Istituto, con effetto dal 1° luglio 1941-XIX e per la durata dell'attuale stato di guerra dei provvedimenti economici che seguono:

1°) Assegno temporaneo di guerra -

a) - Personale di ruolo, a contratto, aggiunto e straordinario -
In aggiunta agli emolumenti in vigore è concesso al personale di ruolo e a contratto di grado non superiore al 5° (categoria del personale

n. 67 (2236/C.G.)
1941

OGGETTO: Provvedimenti economici di
carattere temporaneo.-

DIRETTORI DI SERVIZIO E DI UFFICIO
DIRETTORI DI ISPETTORATO
DIRETTORI DI SEDE
SEZIONE ASSISTENZA GRANDI INVALIDI -

In applicazione del Regio Decreto Legge 14 luglio 1941-XIX, n. 646, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 luglio 1941-XIX recante: "Provvedimenti economici di carattere temporaneo per il personale statale in attività ed in quiescenza e per i personali in servizio presso enti di diritto pubblico", il Comitato esecutivo ha autorizzato la concessione ai dipendenti dell' Istituto, con effetto dal 1° luglio 1941-XIX e per la durata dell'attuale stato di guerra dei provvedimenti economici che seguono:

1°) Assegno temporaneo di guerra -

a) - Personale di ruolo, a contratto, aggiunto e straordinario -

In aggiunta agli emolumenti in vigore è concesso al personale di ruolo e a contratto di grado non superiore al 5° (categoria del personale direttivo) e fino al grado 12° (categoria del personale subalgero e di servizio), al personale aggiunto e straordinario un assegno temporaneo di guerra nella misura:

a) del venti per cento sulla prime L. 4.800 lorde annue del trattamento economico per i titoli appresso indicati;

b) del dieci per cento sulla quota eccedente le L. 4.800 fino alle L. 8.400 annue lorde di detto trattamento.

Agli effetti della determinazione dell'assegno temporaneo di cui

- 2 -

si tratta deve essere tenuto conto dello stipendio di tabella, del supplemento di servizio attivo e degli eventuali assegni ad personam per stipendio o servizio attivo fino alla concorrenza del massimo stabilito di L. 8.400 annue lorde.

Poichè il Decreto precitato dispone che per il personale statale l'assegno temporaneo di guerra non è pensionabile, non dovrà effettuarsi nei confronti dei dipendenti dell'Istituto alcuna trattenuta o versamento al fondo di previdenza.

b) - Personale provvisorio e salariato -

Per il personale provvisorio e per il personale salariato (uomini di fatica, portieri ecc.) l'assegno temporaneo di guerra sarà determinato come segue:

a) - computando il compenso giornaliero per 365 giorni nei riguardi del personale degli uffici della Capitale, che presta servizio per trenta giornate lavorative al mese;

Esempio : compenso giornaliero di L. 20 lorde

L. 20 X 365 giorni = L. 7.300 lorde annue.

20% sulle prime L. 4.800 lorde = L. 960

10% sulla eccedenza di L. 2.500 lorde = L. 250 :

Totale L. 1.210 lorde

L. 1.210 lorde : 365 giorni = L. 3.31 giornaliero lorde, che corrisponde all'assegno temporaneo di guerra giornaliero, per una media di 30 giornate lavorative al mese;

b) - computando il compenso giornaliero per 300 giorni nei confronti del personale degli uffici periferici, che presta servizio per

nei confronti dei dipendenti dell'Istituto alcuna trattenuta o versamento al fondo di previdenza.

b) - Personale provvisorio e salariato -

Per il personale provvisorio e per il personale salariato (uomini di fatica, portieri ecc.) l'assegno temporaneo di guerra sarà determinato come segue:

a) - computando il compenso giornaliero per 365 giorni nei riguardi del personale degli uffici della Capitale, che presta servizio per trenta giornate lavorative al mese;

Esempio : compenso giornaliero di L. 20 lorde

L. 20 X 365 giorni = L. 7.300 lorde annue.

20% sulle prime L. 4.800 lorde = L. 960

10% sulla eccedenza di L. 2.500 lorde = L. 250 :

Totale L. 1.210 lorde

L. 1.210 lorde : 365 giorni = L. 3.31 giornaliero lorde, che corrisponde all'assegno temporaneo di guerra giornaliero, per una media di 30 giornate lavorative al mese;

b) - computando il compenso giornaliero per 300 giorni nei confronti del personale degli uffici periferici, che presta servizio per venticinque giornate lavorative al mese:

Esempio : compenso giornaliero di L. 20 lorde.

L. 20 X 300 giorni = L. 6.000 lorde annue.

20% sulle prime L. 4.800 lorde = L. 960.

10% sulla eccedenza di L. 1.200 lorde = L. 120 :

Totale L. 1.080 lorde

L. 1.080 lorde : 300 giorni = L. 3,60 giornaliero lorde che corrisponde all'assegno temporaneo di guerra giornaliero, per una media di 25 giornate lavorative al mese.

./.

20) Indennità di famiglia -

In analogia a quanto è disposto dal Decreto in oggetto, e, tenuto conto della corrispondenza dei gradi del personale statale con quelli del nostro ordinamento gerarchico, l'indennità di famiglia dovrà essere corrisposta, con effetto dal 1° luglio 1941-XIX nella misura che segue:

- a) - nella misura in vigore al 31 marzo 1941-XIX agli appartenenti ai primi due gradi del personale di ruolo e a contratto, nei cui confronti è stata estesa l'indennità di famiglia soppressa dal 1° luglio dello scorso anno;
- b) - nella misura attuale agli appartenenti ai gradi 3° e 4° del personale di ruolo e a contratto, nei cui confronti non si addivene, per ragioni contingenti, alla soppressione dell'aliquota di aumento del 40%, che dovrebbe essere effettuata in relazione alla sopraricordata corrispondenza dei gradi;
- c) - con l'aumento del 40 per cento al 65 per cento sulla misura attuale, al personale di ruolo e a contratto dal grado 5° (personale categoria direttiva) al grado 12° (personale subalterno e di servizio) e al personale aggiunto di tutte le categorie;
- d) - con l'aumento dal 40 per cento al 100 per cento sulla misura attuale al personale straordinario e provvisorio.

In dipendenza di quanto sopra le attuali tabelle delle indennità di famiglia corrisposte al personale di ruolo, a contratto, aggiunto, straordinario e provvisorio del nostro Istituto sono sostituite dalle tabelle, che si allegano alla presente.

E' ovvio che l'aliquota di aumento dell'aggiunta di famiglia non riguarderà il personale che attualmente non percepisce la relativa indennità.

Restano invariate, per la corrispondenza dell'indennità di famiglia, le tabelle di cui all'art. 12 del Regolamento per

confronti è stata estesa l'indennità di famiglia soppressa dal 1° luglio dello scorso anno;

b) - nella misura attuale agli appartenenti ai gradi 3° e 4° del personale di ruolo e a contratto, nei cui confronti non si addivene, per ragioni contingenti, alla soppressione dell'aliquota di aumento del 40%, che dovrebbe essere effettuata in relazione alla sopraricordata corrispondenza dei gradi;

c) - con l'aumento dal 40 per cento al 65 per cento sulla misura attuale, al personale di ruolo e a contratto dal grado 5° (personale categoria direttiva) al grado 12° (personale subalterno e di servizio) e al personale aggiunto di tutte le categorie;

d) - con l'aumento dal 40 per cento al 100 per cento sulla misura attuale al personale straordinario e provvisorio.

In dipendenza di quanto sopra le attuali tabelle delle indennità di famiglia corrisposte al personale di ruolo, a contratto, aggiunto, straordinario e provvisorio del nostro Istituto sono sostituite dalle tabelle, che si allegano alla presente.

E' ovvio che l'aliquota di aumento dell'aggiunta di famiglia non riguarderà il personale che attualmente non percepisce la relativa indennità.

Restano invariato, per la corresponsione dell'indennità di famiglia, le disposizioni di cui di cui all'art. 12 del Regolamento per le competenze accessorio.

Le nuove misure dell'indennità di famiglia sono nominali, essendo in esse compreso l'aumento del 10% stabilito dalla legge 16 aprile 1940-XVIII, n. 237, l'aliquota di aumento del 40% stabilita dal Regio decreto legge 24 marzo 1941-XIX, n. 263, e l'aumento disposto con la presente.

Le indennità di famiglia sono soggette alle riduzioni sancite dal Regio decreto legge 14 aprile 1934, n. 501, in ordine alla popolazione.

lazione legale del comune di residenza.

Nelle distinte individuali delle retribuzioni, mod. C.S. 620, l'assegno temporaneo di guerra dovrà esporsi alla colonna 6 della distinta A e alla colonna 4 della distinta C, intestate "Assegno ad personam" (ex-indennità di residenza).

Si autorizza a dar corso ai provvedimenti come sopra disposti, invitando le Direzioni di Ispettorato o di Sede autonome ad accertarsi della retta applicazione delle disposizioni.

Si accusi ricevuta della presente.

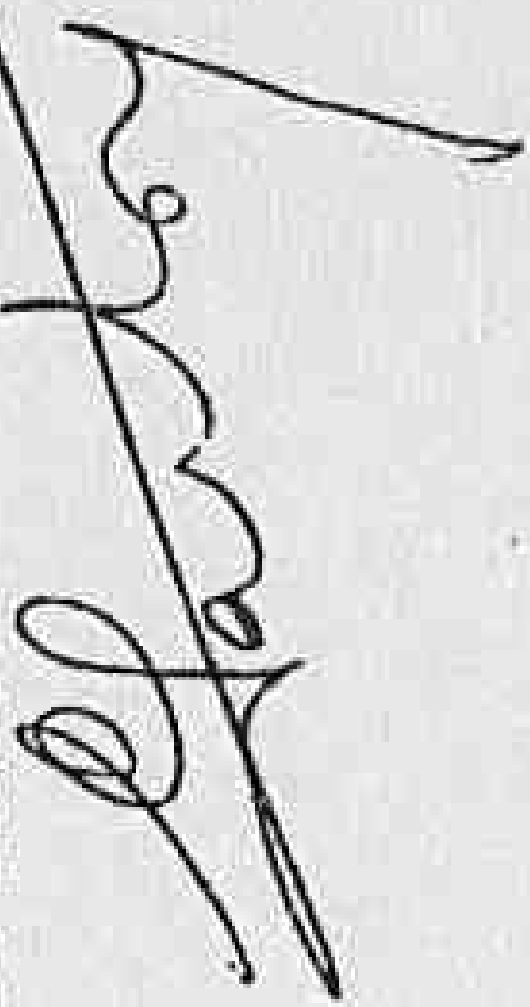
IL DIRETTORE GENERALE



Si autorizza a dar corso ai provvedimenti come sopra disposti,
invitando le Direzioni di Ispettorato o di Sede autonome ad accertarsi
della retta applicazione delle disposizioni.

Si accusi ricevuta della presente.

IL DIRETTORE GENERALE



4895

INDEMNITÀ DI FAMIGLIA PERSONALE DI RUOLO E CONTRATTO

PERSONE A CARICO	INDENNITA' NOMINALE BASE	COMUNI CON POPOLAZIONE DI ABITANTI				
		con più di 500.000	da 100.000 a 499.999	da 50.000 a 99.999	da 20.000 a 49.999	da meno di 20.000
		Ridotta del 10%				
				25%	40%	50%
		Grado I e II del personale di ruolo e contratto.				
Coniugati senza prole o vedovi con 1 figlio	130	130	117.---	97.50	78	65.---
Moglie e 1 figlio	170	170	153.---	127.50	102	85.---
" 2 figli	215	215	193.50	161.25	129	107.50
" 3 "	265	265	238.50	198.75	159	132.50
" 4 "	320	320	288.---	240.---	192	160.---
" 5 "	380	380	342.---	285.---	225	190.---
" 6 "	445	445	400.50	333.75	267	222.50
" 7 "	515	515	463.50	386.25	309	257.50
" 8 "	590	590	531.---	442.50	354	295.---

N.B. - Le indennità predette sono al lordo della ritenuta per imposte di Ricchezza Mobile, Complementare ed Addizionale. L'esenzione dallo imposte di Ricchezza Mobile, Compl. e Add. per il personale con 7 o più figli minorenni a carico, ai sensi della legge 14 giugno 1928 n. 1313, dovrà essere preventivamente disposta con provvedimento della Direzione Generale. -

A CARICO	NOMINALE BASE	Con più di 500.000	da 100.000 a 499.999	da 50.000 a 99.999	da 20.000 a 49.999	da meno di 20.000
		Ridotta del 10%		25%	40%	50%
	Grado I e II del personale di ruolo e contratto.					
Coniugati senza prole o vedovi con 1 figlio	130	130	117.--	97.50	78	65.--
Moglie e 1 figlio	170	170	153.--	127.50	102	85.--
" 2 figli	215	215	193.50	161.25	129	107.50
" 3 "	265	265	238.50	198.75	159	132.50
" 4 "	320	320	288.--	240.--	192	160.--
" 5 "	380	380	342.--	285.--	225	190.--
" 6 "	445	445	400.50	333.75	267	222.50
" 7 "	515	515	463.50	386.25	309	257.50
" 8 "	590	590	531.--	442.50	354	295.--

N.B. - Le indennità predette sono al lordo della ritenuta per imposte di Ricchezza Mobile, Complementare ed Addizionale.

L'esenzione dalle imposte di Ricchezza Mobile, Compl. e Add. per il personale con 7 o più figli minorenni a carico, ai sensi della legge 14 giugno 1928 n. 1313, dovrà essere preventivamente disposta con provvedimento della Direzione Generale. -

4894

Tab. B

INDENNITA' DI FAMIGLIA PERSONALE DI RUOLO E CONTRATTO

(dal 1° luglio 1947 - XIX°)

PERSONE A CARICO	INDENNITA' NOMINALE BASE	COMUNI CON POPOLAZIONE DI ABITANTI				
		Con più di 500.000	da 100.000 a 499.999	da 50.000 a 99.999	da 20.000 a 49.999	con meno di 20.000
		Ridotta del 10%				
<i>Tutti</i>						
Grado VI e IV del personale di ruolo e contratto						
Coniugati senza prole o vedovi con 1 figlio	182	182	163.80	136.50	109.20	91.--
Moglie e 1 figlio	238	238	214.20	178.50	142.80	119.--
" 2 figli	301	301	270.90	225.75	180.60	150.50
" 3	371	371	333.90	278.25	222.60	185.50
" 4	448	448	403.20	336.--	268.80	224.--
" 5	532	532	478.80	399.--	319.20	266.--
" 6	623	623	560.70	467.25	373.80	311.50
" 7	721	721	648.90	540.75	432.60	360.50
" 8	826	826	743.40	619.50	495.60	413.--

N. B. -

Le indennità predette sono al lordo della ritenuta per imposte di Ricchezza Mobile, Complementare e Addizionale.

L'esenzione dalle imposte di R.M., Compl. e Add. per il

personale con 7 o più figli minorenni e carico, al lordo della

A CARICO	NOMINALE BASE	Con più di 500.000	da 100.000 a 499.999	da 50.000 a 99.999	da 20.000 a 49.999	con meno di 20.000
		Ridotta del 10%		25%	40%	50%
Tutti						
	Grado VI e IV del personale di ruolo e contratto					
Coniugati senza prole o vedovi con 1 figlio	182	182	163.80	136.50	109.20	91.--
Moglie e 1 figlio	238	238	214.20	178.50	142.80	119.--
" 2 figli	301	301	270.90	225.75	180.60	150.50
" 3 "	371	371	333.90	278.25	222.60	185.50
" 4 "	448	448	403.20	336.--	268.80	224.--
" 5 "	532	532	478.80	399.--	319.20	266.--
" 6 "	623	623	560.70	467.25	373.80	311.50
" 7 "	721	721	643.90	540.75	432.60	360.50
" 8 "	826	826	743.40	619.50	495.60	413.--

N. B. -

Le indennità predette sono al lordo della ritenuta per imposte di Ricchezza Mobile, Complementar e Addizionale.

L'esenzione dalle imposte di R.M., Compl. e Add. per il personale con 7 o più figli minorenni a carico, ai sensi della legge 14 giugno 1928 n.1313, dovrà essere preventivamente disposta con provvedimento della Direzione Generale.

INDENNITÀ, DI COMICIA, SE SONATE DI RUOLO, CONTRATTO E AGGIUNTO -

(1967) *Journal of the Royal Society of Medicine* 60: 194-197.

PERSONE A	INDENNITA' NOMINALE BASE	COMUNI CON POPOLAZIONE DI ABITANTI				
		Con più di 500.000	da 100.000 a 499.999	da 50.000 a 99.999	da 20.000 a 49.999	con meno di 20.000
CARICO						
			Ridotta del 10%	25%	40%	50%
<i>Per la M. C. C. C. C. C. C.</i>						
Dal grado V al grado X del personale di ruolo, a con-						
tetto, aggiunto di concetto d'ordine e subalterno.						
Coniugati senza prole o vedovi con 1 figlio	214.50	214.50	193.05	160.88	128.70	107.25
Moglie e 1 figlio	280.50	280.50	252.45	210.38	168.30	140.25
" 2 figli	354.75	354.75	319.28	266.07	212.85	177.37
" 3 "	437.25	437.25	393.53	327.94	263.35	218.62
" 4 "	528.---	528.---	475.20	396.---	316.80	264.---
" 5 "	627.---	627.---	564.30	470.25	376.20	313.50
" 6 "	734.25	734.25	660.83	550.69	440.55	367.12
" 7 "	849.75	849.75	764.78	637.32	509.85	424.87
" 8 "	973.50	973.50	876.15	730.13	584.10	486.75
" 9 "	1.105.50	1.105.50	994.95	829.13	663.30	552.75
Gradi XI e XII E personale aggiunto di servizio --						
Coniugati senza prole o vedovi con 1 figlio	165.---	165.---	148.50	123.75	99.---	82.50
Moglie e 1 figlio	214.50	214.50	193.05	160.88	128.70	107.25
" 2 figli	272.25	272.25	245.03	204.19	163.35	136.12
" 3 "	338.25	338.25	304.43	253.69	202.95	169.12
" 4 "	412.50	412.50	371.25	309.38	247.50	206.25

Tab. D

= INDENNITA' DI FAMIGLIA PERSONALE STRAORDINARIO =

(dal 1° luglio 1941 - XIX°)

PERSONE A CARICO	INDENNITA' NOMINALE BASE	COMUNI CON POPOLAZIONE DI ABITANTI					
		Con più di	da	da	da	Con meno di	
		500.000	a 100.000	50.000a	20.000	20.000	
			a 499.999	99.999	a 49.999		
							50%
							40%
							25%
							10%
							5%
							2%
							1%
							0,5%
							0,2%
							0,1%
							0,05%
							0,02%
							0,01%
							0,005%
							0,002%
							0,001%
							0,0005%
							0,0002%
							0,0001%
							0,00005%
							0,00002%
							0,00001%
							0,000005%
							0,000002%
							0,000001%
							0,0000005%
							0,0000002%
							0,0000001%
							0,00000005%
							0,00000002%
							0,00000001%
							0,000000005%
							0,000000002%
							0,000000001%
							0,0000000005%
							0,0000000002%
							0,0000000001%
							0,00000000005%
							0,00000000002%
							0,00000000001%
							0,000000000005%
							0,000000000002%
							0,000000000001%
							0,0000000000005%
							0,0000000000002%
							0,0000000000001%
							0,00000000000005%
							0,00000000000002%
							0,00000000000001%
							0,000000000000005%
							0,000000000000002%
							0,000000000000001%
							0,0000000000000005%
							0,0000000000000002%
							0,0000000000000001%
							0,00000000000000005%
							0,00000000000000002%
							0,00000000000000001%
							0,000000000000000005%
							0,000000000000000002%
							0,000000000000000001%
							0,0000000000000000005%
							0,0000000000000000002%
							0,0000000000000000001%
							0,00000000000000000005%
							0,00000000000000000002%
							0,00000000000000000001%
							0,000000000000000000005%
							0,000000000000000000002%
							0,000000000000000000001%
							0,0000000000000000000005%
							0,0000000000000000000002%
							0,0000000000000000000001%
							0,00000000000000000000005%
							0,00000000000000000000002%
							0,00000000000000000000001%
							0,000000000000000000000005%
							0,000000000000000000000002%
							0,000000000000000000000001%
							0,0000000000000000000000005%
							0,0000000000000000000000002%
							0,0000000000000000000000001%
							0,00000000000000000000000005%
							0,00000000000000000000000002%
							0,00000000000000000000000001%
							0,000000000000000000000000005%
							0,000000000000000000000000002%
							0,000000000000000000000000001%
							0,0000000000000000000000000005%
							0,0000000000000000000000000002%
							0,0000000000000000000000000001%
							0,00000000000000000000000000005%
							0,00000000000000000000000000002%
							0,00000000000000000000000000001%
							0,000000000000000000000000000005%
							0,000000000000000000000000000002%
							0,000000000000000000000000000001%
							0,0000000000000000000000000000005%
							0,0000000000000000000000000000002%
							0,0000000000000000000000000000001%
							0,00000000000000000000000000000005%
							0,00000000000000000000000000000002%
							0,00000000000000000000000000000001%
							0,000000000000000000000000000000005%
							0,000000000000000000000000000000002%
							0,000000000000000000000000000000001%
							0,0000000000000000000000000000000005%
							0,0000000000000000000000000000000002%
							0,0000000000000000000000000000000001%
							0,00000000000000000000000000000000005%
							0,00000000000000000000000000000000002%
							0,00000000000000000000000000000000001%
							0,000000000000000000000000000000000005%
							0,000000000000000000000000000000000002%
							0,000000000000000000000000000000000001%
							0,0000000000000000000000000000000000005%
							0,0000000000000000000000000000000000002%
							0,0000000000000000000000000000000000001%
							0,00000000000000000000000000000000000005%
							0,00000000000000000000000000000000000002%
							0,00000000000000000000000000000000000001%
							0,000000000000000000000000000000000000005%
							0,000000000000000000000000000000000000002%
							0,000000000000000000000000000000000000001%
							0,0000000000000000000000000000000000000005%
							0,0000000000000000000000000000000000000002%
							0,0000000000000000000000000000000000000001%
							0,005%
							0,002%
							0,001%
							0,0005%
							0,0002%
							0,0001%
							0,005%
							0,002%
							0,001%
							0,0005%
							0,0002%
							0,0001%
							0,005%
							0,002%
							0,001%
							0,0005%
							0,0002%
							0,0001%
							0,005%
							0,002%
							0,001%
							0,0005%
							0,0002%
							0,0001%
							0,005%
							0,002%
							0,001%
							0,0005%
							0,0002%
							0,0001%
							0,005%
							0,002%
							0,001%
							0,0005%
							0,0002%
							0,0001%
							0,005%
							0,002%
							0,001%
							0,0005%
							0,0002%
							0,0001%
							0,005%
							0,002%
							0,001%
							0,0005%
							0,0000000000000000

		Ridotta del 10%	25%	40%	50%
Personale straordinario di concetto, d'ordine e subalt.					
Coniugati senza prole o vedovi con 1 figlio	182	163.80	136.50	109.20	91.--
Moglie 1 figlio	238	214.20	178.50	142.80	119.--
" 2 figli	301	270.90	225.75	180.60	150.50
" 3 "	371	333.90	278.25	222.60	185.50
" 4 "	448	403.20	336.--	268.80	224.--
" 5 "	532	478.80	399.--	319.20	266.--
" 6 "	623	560.70	467.25	373.80	311.50
" 7 "	721	648.90	540.75	432.60	360.50
" 8 "	826	743.40	619.50	495.60	413.--
Personale di servizio					
Coniugati senza prole o vedovi con 1 figlio	140	126.--	105.--	84.--	70.--
Moglie e 1 figlio	182	163.80	136.50	109.20	91.--
" 2 figli	231	207.90	173.25	138.60	115.50
" 3 "	287	258.30	215.25	172.20	143.50
" 4 "	350	315.--	262.50	210.--	175.--
" 5 "	420	378.--	315.--	252.--	210.--
" 6 "	497	447.30	372.75	298.20	248.50
" 7 "	581	522.90	435.75	348.60	290.50
" 8 "	672	604.80	504.--	403.20	336.--

N. B. - Le indennità predette sono al lordo della ritenuta per imposte di Ricchezza Mobile, Complementare e Addizionale. L'esenzione dalla Imposta di R. M., Compl. e Add. per il personale con 7 o più figli minorenni a carico, ai sensi della legge 14.6.1928, n.1312, dovrà essere preventivamente disposta con provvedimento della Direzione Generale.

Tab. E

= INDENNITÀ DI FAMIGLIA (IN TRENTESIMI) PERSONALE PROVVISORIO =

dal 1° luglio 1941 - XIX°)

PERSONE	INDENNITÀ	COMUNI CON POPOLAZIONE DI ABITANTI				
A CARICO	NOMINALE	Con più di	da 100.000 a 499.999	da 50.000 a 99.999	da 20.000 a 49.999	con meno di 20.000
	BASE	1500.000	499.999	99.999	49.999	20.000
		Ridotta del 10%	25%	40%	50%	
Impiegati e ammessi provvisori =						
Coniugati senza prole o vedovi con 1 figlio	6.06	6.06	5.46	4.55	3.64	3.03
Moglie 1 figlio	7.92	7.92	7.13	5.94	4.76	3.96
" 2 figli	10.02	10.02	9.02	7.52	6.02	5.01
" 3 "	12.36	12.36	11.13	9.27	7.42	6.18
" 4 "	14.92	14.92	13.43	11.19	8.96	7.46
" 5 "	17.72	17.92	15.95	13.29	10.64	8.86
" 6 "	20.76	20.76	18.69	15.57	12.46	10.38
" 7 "	24.02	24.02	21.62	18.02	14.42	12.01
" "						
Personale di servizio =						
Coniugati senza prole o vedovi con 1 figlio	4.66	4.66	4.20	3.50	2.80	2.33
Moglie 1 figlio	6.06	6.06	5.46	4.55	3.64	3.03
" 2 figli	7.70	7.70	6.93	5.78	4.62	3.85
" 3 "	9.56	9.56	8.61	7.17	5.74	4.78
" 4 "	11.66	11.66	10.50	8.75	7.00	5.83
" 5 "	14.00	14.00	12.60	10.50	8.40	7.00

	di	100.000	50.000	20.000	di	20.000
	1500.000	499.999	99.999	%	49.999	20.000
	Ridotta del 10%			25%	40%	50%
Impiegati e oneri provvisori =						
Coniugati senza prole o vedovi con 1 figlio	6.06	6.06	5.46	4.55	3.64	3.03
Moglie 1 figlio	7.92	7.92	7.13	5.94	4.76	3.96
" 2 figli	10.02	10.02	9.02	7.52	6.02	5.01
" 3 "	12.36	12.36	11.13	9.27	7.42	6.18
" 4 "	14.92	14.92	13.43	11.19	8.96	7.46
" 5 "	17.72	17.72	15.95	13.29	10.64	8.86
" 6 "	20.76	20.76	18.69	15.57	12.46	10.38
" 7 "	24.02	24.02	21.62	18.02	14.42	12.01
Personale di servizio =						
Coniugati senza prole o vedovi con 1 figlio	4.66	4.66	4.20	3.50	2.80	2.33
Moglie 1 figlio	6.06	6.06	5.46	4.55	3.64	3.03
" 2 figli	7.70	7.70	6.93	5.78	4.62	3.85
" 3 "	9.56	9.56	8.61	7.17	5.74	4.78
" 4 "	11.66	11.66	10.50	8.75	7.00	5.83
" 5 "	14.00	14.00	12.60	10.50	8.40	7.00
" 6 "	16.56	16.56	14.91	12.42	9.94	8.28
" 7 "	19.36	19.36	17.43	14.52	11.62	9.68
N.B. - Le indennità predette sono al lordo della ritenuta per imposte di Rischiaza Mobilia, Complementare e Addizionale.						
L'esenzione dalla imposta di R. M., Compl. e Add. per il personale con 7 o più figli minorenni a carico, ai sensi della legge 14.6.1928, n.1312, dovrà essere preventivamente disposta con provvedimento della Direzione Generale.						

4890

Tab. F

= INDENNITA' DI FAMIGLIA RID. IN VENTICINQUESIMI PERSONALE STRAORDIN.
(del 1° luglio 1941 - XIX°)

PERSONE A CARICO	INDENNITA' NOMINALE BASE	COMUNI CON POPOLAZIONE DI ABITANTI				
		Con più di	da	da	da	con meno di
		500.000	100.000 a 499.999	50.000 a 99.999	20.000 a 49.999	20.000
		Ridotta del 10%				
				25%	40%	50%
= Personale straord. di concetto, d'ordine e subalterno						
Coniugati senza prole o vedovi con 1 figlio	7.28	7.28	6.56	5.46	4.37	3.64
Moglie 1 figlio	9.52	9.52	8.57	7.21	5.72	4.76
" 2 figli	12.04	12.04	10.84	9.03	7.23	6.02
" 3 "	14.84	14.84	13.36	11.13	8.91	7.42
" 4 "	17.92	17.92	16.13	13.44	10.76	8.96
" 5 "	21.28	21.28	19.16	15.96	12.77	10.64
" 6 "	24.92	24.92	22.43	18.69	14.96	12.46
" 7 "	28.84	28.84	25.96	21.63	17.31	14.42
= Personale di servizio =						
Coniugati senza prole o vedovi con 1 figlio	5.60	5.60	5.04	4.20	3.36	2.80
Moglie 1 figlio	7.28	7.28	6.56	5.46	4.37	3.64
" 2 figli	9.24	9.24	8.32	6.93	5.55	4.62
" 3 "	11.48	11.48	10.34	8.61	6.89	5.74
" 4 "	14.---	14.---	12.60	10.50	8.40	7.---

PERSONE A CARICO	INDENNITÀ NOMINALE BASE	Con più di		da		da		da		con meno di	
		500.000		100.000		50.000		20.000		20.000	
		a 499.999		a 99.999		a 49.999		a 49.999		20.000	
		Ridotta del 10%		25%		40%		50%			
= Personale straord. di concetto, d'ordine e subalterno											
Coniugati senza prole o vedovi con 1 figlio	7.28	7.28	6.56	5.46	4.37	3.64					
Moglie 1 figlio	9.52	9.52	8.57	7.21	5.72	4.76					
" 2 figli	12.04	12.04	10.84	9.03	7.23	6.02					
" 3	14.84	14.84	13.36	11.13	8.91	7.42					
" 4	17.92	17.92	16.13	13.44	10.76	8.96					
" 5	21.28	21.28	19.16	15.96	12.77	10.64					
" 6	24.92	24.92	22.43	18.69	14.96	12.46					
" 7	28.84	28.84	25.96	21.63	17.31	14.42					
= Personale di servizio =											
Coniugati senza prole o vedovi con 1 figlio	5.60	5.60	5.04	4.20	3.36	2.80					
Moglie 1 figlio	7.28	7.28	6.56	5.46	4.37	3.64					
" 2 figli	9.24	9.24	8.32	6.93	5.55	4.62					
" 3	11.48	11.48	10.34	8.61	6.89	5.74					
" 4	14.88	14.88	12.60	10.50	8.40	7.00					
" 5	16.80	16.80	15.12	12.60	10.08	8.40					
" 6	19.88	19.88	17.90	14.91	11.93	9.94					
" 7	23.24	23.24	20.92	17.43	13.95	11.62					

N. B. = Le indennità predette sono al lordo della ritenuta per imposta di R. M., Complementare e Addizionale.
L'esenzione dalle imposte di R. M., Compl. e Add. per il personale con 7 o più figli minorenni a carico, ai sensi della legge 15 giugno 1928 n. 1313, dovrà essere preventivamente disposta con provvedimento della Direzione Generale.

n.6
1943

(2267/C.C.)

Roma, 28 gennaio 1943 -

URGENTEAI DIRETTORI DI SEDE

OGGETTO: Provvedimenti in favore del personale per
sfollamento in dipendenza di offese nemiche.

Il Comitato Esecutivo, su proposta del Presidente, esaminato il R.D.L. 16 dicembre 1942, N.1468, avendo per oggetto "Provvidenze a favore del Personale dello Stato e degli Enti Ausiliari in dipendenza di offese nemiche" ha deliberato che talè provvidenze siano estese al personale dipendente.

In conseguenza della deliberazione predetta, si dispone:

- 1°) che sia corrisposta a titolo di contributo nelle spese di trasferimento della famiglia, al personale di qualsiasi categoria (escluso il personale tecnico esterno ed il personale provvisorio ad orario parziale) che abbia persona di famiglia, acquisito od originaria, conviventi ed a carico, e che seguiti a prestare servizio in località nelle quali per disposizione del Ministero degli Interni si attua lo sfollamento della popolazione civile, una sovvenzione straordinaria in misura pari ad una mensilità, di stipendio aumentata di un decimo per ogni persona di famiglia in più, oltre la prima conviventi ed a carico.

E' data facoltà ai Reggenti delle Sedi di corrispondere detta sovvenzione per metà quando il trasferimento della famiglia sia predisposto dall'interessato e per l'altra metà quando le persone di famiglia abbiano lasciati il comune per il quale è stato disposto lo sfollamento.

-2-

La sovvenzione straordinaria è ragguagliata al solo stipendio o paga, escluso quindi il supplemento di servizio attivo, l'aggiunta di famiglia, lo assegno temporaneo di guerra e le eventuali indennità speciali e sostituisce il compenso del 25% dell'ammontare della retribuzione già concessa dall'Istituto quale concorso alle spese di carattere eccezionale incontrate per sfollamento;

- 2°) che al personale sopraindicato, il quale è tenuto a rimanere nella propria sede, nonostante l'ordine di sfollamento del Comune, sia corrisposta, indipendentemente dalla sovvenzione di cui al n. 1°, una indennità giornaliera in misura pari ad un terzo della diaria di missione del primo mese, aumentata della metà dell'indennità di famiglia. Tale indennità giornaliera non deve essere in ogni caso inferiore nel suo complesso a lire ventidue né superiore a lire sessanta giornaliera. Per il personale non avente famiglia e per quello che non abbia trasferito la famiglia l'indennità stessa deve essere sospesa quando nella sede di servizio non si siano verificate da due mesi offese belliche;
- 3°) che al personale, destinato a prestare servizio in altra località in seguito allo spostamento dell'ufficio, invece della sovvenzione straordinaria e dell'indennità giornaliera di cui sopra, sia corrisposta, in aggiunta alle normali indennità di trasferimento, l'indennità di missione per i primi due mesi dal trasferimento, prevista dal Regolamento per le competenze accessorie;
- 4°) che alle famiglie del personale richiamato alle armi delle Sedi situate in Comuni per i quali è stato impartito l'ordine di sfollamento sia corrisposta la sovvenzione straordinaria quando il trasferimento della famiglia sia stato attuato;
- 5°) che, nel caso di coniugi entrambi alle dipendenze dell'Istituto, la sovvenzione straordinaria sia corrisposta al solo marito e l'eventuale indennità giornaliera o di trasferimento sia assegnata anche alla moglie nella misura prevista per il personale celibe.

I provvedimenti predetti hanno decorrenza 488 dicembre 1942-XXI per il personale delle Sedi di Torino, Genova, Milano, Napoli e Savona, per le quali è già intervenuto l'ordine di sfollamento.

-3-

Nel caso di eventuali ordini di sfollamento per altri Comuni, l'applicazione delle disposizioni della presente circolare avrà effetto dal giorno in cui sarà decretato lo sfollamento, e le Sedi interessate ne daranno comunicazione telegrafica a questa Direzione Generale.

Qualora in seguito al conguaglio dovuto in base alle presenti norme e quanto è stato corrisposto risultassero a favore del personale delle difese, queste dovranno essere senz'altro pagate, rinunciando l'Istituto al rimborso delle somme eventualmente corrisposte in più.

Si comunica, infine, che, indipendentemente dalle provvidenze di cui alla presente circolare e per quanto l'Istituto non sia tenuto al risarcimento dei danni alle persone e alle cose per fatti di guerra, il Presidente si è benevolmente riservato di esaminare la possibilità di concedere sussidi a favore del personale più bisognoso e con carico di famiglia che abbia ricevuto danni da incursioni nemiche.

Così pure il Presidente conferma l'autorizzazione a concedere anticipazioni sullo stipendio in favore del personale per facilitare lo sfollamento notturno.

Tali anticipazioni possono essere accordate con il seguente criterio:

1°) personale di ruolo, a contratto, aggiunto e straordinario:

anticipazione nella misura massima dell'importo di una mensilità di retribuzione, con restituzione in quattro rate uguali mensili decorrenti dal mese successivo a quello della concessione;

2°) Personale provvisorio ed uomini di fatica:

anticipazione nella misura massima dell'importo di una mezza mensilità del compenso, con restituzione in due rate uguali mensili decorrenti come sopra.

La concessione delle anticipazioni sullo stipendio è limitata alle Sedi di Genova, Savona, La Spezia, Torino, Milano, ~~4889~~ Pisa, Terni, Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Palermo, Catania, Brescia, Siracusa, Trapani, Cagliari.

IL DIRETTORE GENERALE
Pto. Bartori.

C O P I A

DIREZIONE GENERALE

ROMA ~~Martelli~~ 18 febbraio 1943-XXI

SERVIZIO DEL PERSONALE

DIREZIONE DELLA SEDE DI

Ufficio Personale

N.2267/C.G.

(da inviare alle Sedi di Torino, Genova, Milano,
Napoli, Savona, Palermo e Caltanissetta)

Provvidenze per lo
sfollamento

Con riferimento alla circolare n.6/1943 (2267/C.G.) del 28 gennaio u.s. si forniscono i seguenti chiarimenti per la pratica attuazione dei provvedimenti disposti in favore del personale per lo sfollamento in dipendenza delle offese nemiche:

1°) la sovvenzione straordinaria compete soltanto al personale che abbia sfollato con la famiglia in località sita fuori del Comune, per il quale è stato dichiarato lo sfollamento, escludendosi pertanto il personale che abbia trasferito la famiglia in località compresa nello ambito del Comune, e quello degli uffici locali od ambulatori situati in Comuni per i quali non è stato dichiarato lo sfollamento, a meno che per disposizione della locale R.Prefettura non sia diversamente disposto;

2°) le persone di famiglia, acquisita od originaria, che danno diritto a fruire della sovvenzione straordinaria sono:

la moglie convivente; i figli conviventi fino a 21 anni; i figli oltre 21 anni, i genitori, i fratelli e le sorelle se conviventi e a carico;

3°) il decimo di aumento per ogni persona in più, oltre la prima, deve essere corrisposto anche per i figli in età superiore a 21 anni, per i genitori, fratelli e sorelle soltanto nel caso che siano provate la convivenza e la vivenza a carico;

./.

- 4°) La convivenza e la vivenza a carico per i figli oltre i 21 anni, per i genitori, fratelli e sorelle devono essere provate con atto notorio;
- 5°) il personale assente per malattia debitamente giustificata e controllata dai sanitari dell'Istituto ha diritto alla sovvenzione straordinaria e all'indennità giornaliera secondo le norme stabilite per il personale presente in Sede; l'indennità giornaliera non sarà per altro dovuta quando l'impiegato malato abbia lasciato la città per la quale è stato dichiarato lo sfollamento;
- 6°) la sovvenzione straordinaria deve essere corrisposta trattenendo dall'importo della stessa le ritenute di legge per imposta di ricchezza mobile, complementare e addizionale;
- 7°) il personale trasferito in Comuni per i quali l'indennità di famiglia dovrebbe essere corrisposta in misura ridotta a seconda della popolazione legale continuerà a percepire l'indennità di famiglia del Comune dal quale è sfollato;
- 8°) l'indennità di trasferimento non deve essere corrisposta per quei componenti la famiglia che siano rimasti nel Comune in cui è stato dichiarato lo sfollamento, mentre deve essere corrisposta quando gli stessi si siano trasferiti in località diversa da quella del capo famiglia;
- 9°) L'indennità giornaliera non deve essere corrisposta per le assenze a qualsiasi motivo dovute, escludendo le assenze per comprovata malattia, per congedo ordinario o per doveri di cittadino (mobilitazione e adunate del P.N.F. o per speciali servizi delle organizzazioni derivate o dipendenti);
- 10) l'indennità giornaliera deve essere corrisposta al netto delle ritenute di legge, salvo che per il minimo di lire ventidue ed il massimo di lire sessanta, stabilito in misura netta;
- 11°) il personale in aspettativa non ha diritto né alla sovvenzione straordinaria, né all'indennità giornaliera; al termine dell'aspettativa potrà acquistare il diritto alla sovvenzione straordinaria e percepire l'indennità giornaliera di cui fruirà al momento il personale presente in sede. La Direzione generale si riserva ¹⁸⁸⁴que di esaminare i casi riguardanti gli impiegati in posizione in aspettativa;
- ./.

I2°) il personale in missione presso altre Sedi ha diritto alla sovvenzione straordinaria come il personale presente in sede, ma non ha diritto all'indennità giornaliera per il periodo in cui fruisce dell'indennità di missione; al rientro in residenza dalla missione fruirà del medesimo trattamento in atto per gli impiegati della Sede;

I3°) per l'assegnazione delle provvidenze alle impiegate sposate vanno distinti tre casi:

a) impiegate sposate con marito impiegato dell'Istituto: caso previsto dalla circolare n.6 del 28 gennaio scorso;

b) impiegate sposate con marito dipendente da altra Amministrazione od azienda privata: sarà corrisposta l'indennità giornaliera e di trasferimento nella misura prevista per il personale celibe e la sovvenzione straordinaria soltanto nel caso, debitamente controllato, che il marito non abbia percepito analoga erogazione a questo titolo;

c) impiegate vedove o separate legalmente dal marito: saranno attribuite le provvidenze nella misura prevista dalla circolare, tenendo conto o meno dell'eventuale carico di persone di famiglia;

I4°) la dimostrazione dell'avvenuto sfollamento, ove l'autorità competente si rifiuti di rilasciare il relativo certificato probatorio, sarà data ^{con} dichiarazione dell'impiegato compilata secondo l'accluso schema; l'impiegato è tenuto a notificare immediatamente l'eventuale rientro della famiglia;

I5°) le provvidenze debbono essere corrisposte a tutto il personale a qualsiasi categoria appartenga, purché presti servizio ad intero orario.

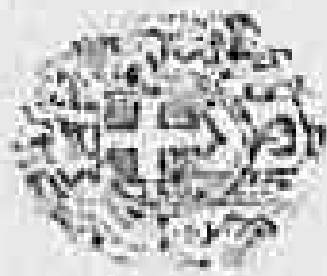
Si avverte infine che, per stabilire se vi siano differenze a favore del personale, il congruaglio fra quanto dovuto in base alle norme della circolare n.6/1943 e quanto già corrisposto al personale a titolo di sfollamento, deve essere effettuato tenendo conto da una parte del compenso del 25 % e dall'altra della sola sovvenzione straordinaria.

Nei casi pertanto in cui non viene corrisposta la sovvenzione straordinaria non sarà effettuato alcun conguaglio.

Agli effetti del conguaglio il compenso del 25 % deve essere per tutti considerato come corrisposto per intero, non tenendo conto cioè delle eventuali riduzioni per periodi di assenza.

IL DIRETTORE GENERALE

F^o Sartori



**ISTITUTO NAZIONALE FASCISTA PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO**
DIREZIONE GENERALE

n. 138
1942

Roma, 27 novembre 1942-XXI.

R I S E R V A T A

AI DIRETTORI DI SEDE

OGGETTO:

- 1°) Premio di operosità e di presenza.
- 2°) Assegni di carica per i Direttori di Sede.
- 3°) Assegni di cassa.
- 4°) Indennità di famiglia.

1°) Premio di operosità e di presenza.

Il è gradito comunicare che il Consiglio di Amministrazione, nell'intento di assicurare, a causa delle accresciute esigenze di lavoro, il perfetto e spedito funzionamento dei servizi, ha deliberato che, in relazione alle attuali difficili contingenze economiche e in analogia a quanto è stato stabilito per gli impiegati dello Stato e di altri Enti similari, siano istituiti premi di operosità e di presenza in favore del personale dell'Istituto che presta, come il momento richiede, opera volonterosa nell'interesse del servizio.

Per il personale della 2°, 3° e 4° categoria i premi in oggetto saranno pagati, con decorrenza dal 1° agosto 1942-XX, a periodi trimestrali posticipati in misura non superiore all'importo del compenso di 10 ore mensili, da calcolare in base ai compensi orari lordi sottoindici-

AI DIRETTORI DI SEDE

OGGETTO: 1°) Premio di operosità e di presenza.
2°) Assegni di carica per i Direttori di Sede.
3°) Assegni di cassa.
4°) Indennità di famiglia.

1°) Premio di operosità e di presenza.

Si è gradito comunicare che il Consiglio di Amministrazione, nell'intento di assicurare, a causa delle accresciute esigenze di lavoro, il perfetto e spedito funzionamento dei servizi, ha deliberato che, in relazione alle attuali difficili contingenze economiche e in analogia a quanto è stato stabilito per gli impiegati dello Stato e di altri Enti similari, siano istituiti premi di operosità e di presenza in favore del personale dell'Istituto che presta, come il momento richiede, opera valorosa nell'interesse del servizio.

Per il personale della 2^a, 3^a e 4^a categoria i premi in oggetto saranno pagati, con decorrenza dal 1° agosto 1942-XX, a periodi trimestrali posticipati in misura non superiore all'importo del compenso di 10 ore mensili, da calcolare in base ai compensi orari sottoindicati:

- a) per il personale di seconda categoria L. 5.-
- b) per il personale di terza categoria L. 4.-
- c) per il personale di quarta categoria L. 3.-

I compensi predetti, in relazione a quanto è disposto dall'art. 10 del Regolamento per le competenze accessorie - approvato dal Comitato ./.

4881

- 2 -

esecutivo nella seduta del 31 gennaio 1934-XVI - saranno applicati anche per il lavoro straordinario con effetto dal 1° novembre 1942-XVI.

Il premio massimo è ridotto di tre ore o di un'ora e mezza per ciascuna assenza dall'ufficio - rispettivamente di una intera o di mezza giornata - a qualsiasi causa dovuta.

In ciascun periodo trimestrale la concessione dei premi potrà essere ridotta entro certi limiti in base a criteri che saranno approvati dal Presidente e secondo graduatorie di rendimento del personale delle Cedi periferiche o in relazione al numero di personale addetto ai singoli uffici centrali, specie quando risultasse comparativamente un rendimento sproporzionato del personale stesso.

Indipendentemente dalla concessione del premio di presenza, il lavoro compiuto oltre l'orario normale sarà retribuito con le norme in vigore secondo le nuove misure, fino ad un massimo di 60 ore mensili, previa autorizzazione della Direzione generale.

Dal 1° dicembre p.v. è abrogata la disposizione di cui alla circolare n. 84/1942 del 10 luglio p.p., relativa al rimborso delle spese di trasporto auto-filo-tramviarie.

Al personale salariato può essere concesso alla fine di ciascun mese, sempre con effetto dal 1° agosto 1942-XX, un premio di presenza e di rendimento calcolato, in rapporto al numero delle giornate per le quali viene corrisposto nel mese stesso l'intero salario, sulla base massima di L. 3 per ogni giornata di presenza.

In ciascun periodo trimestrale la concessione del premio dovrà essere ridotta entro certi limiti in base a criteri che saranno approvati dal Presidente e secondo graduatorie di rendimento del personale delle sedi periferiche o in relazione al numero di personale addetto ai singoli uffici centrali, specie quando risultasse comparativamente un rendimento sproporzionato del personale stesso.

Indipendentemente dalla concessione del premio di presenza, il lavoro compiuto oltre l'orario normale sarà retribuito con le norme in vigore secondo le nuove misure, fino ad un massimo di 60 ore mensili, previa autorizzazione della Direzione generale.

Dal 1° dicembre p.v. è abrogata la disposizione di cui alla circolare n. 84/1942 del 10 luglio p.p., relativa al rimborso delle spese di trasporto auto-filo-tramviarie.

Al personale salariato può essere concesso alla fine di ciascun mese, sempre con effetto dal 1° agosto 1942-XX, un premio di presenza e di rendimento calcolato, in rapporto al numero delle giornate per le quali viene corrisposto nel mese stesso l'intero salario, sulla base massima di L. 3 per ogni giornata di presenza.

Ciò premesso, poichè la concessione del premio deve essere effettuata, per il personale di 2°, 3° e 4° categoria, e per i salariati, su proposte dei rispettivi superiori gerarchici, soltanto al personale che abbia dimostrato buon rendimento e operosità e non si sia rifiutato, quando richiesto, di prestare servizio in ore straordinarie si invitano i dirigenti di Sede a trasmettere entro il 10 dicembre p.v.:

X 1°) l'elenco del dipendente personale, diviso per categorie, che sia ritenuto meritevole del premio, indicando a fianco di ciascun nome %.

4880

- 3 -
nativo il numero delle giornate e delle mezze giornate di assenza dall'ufficio fatte durante il trimestre 1° agosto - 31 ottobre e a qualsiasi causa dovute;

2°) l'elenco del dipendente personale, diviso per categorie, che non sia stato ritenuto meritevole, **specificando** i motivi per i quali è proposta l'esclusione;

3°) l'elenco del dipendente personale salariato, con l'indicazione delle effettive giornate di presenza per i mesi di agosto, settembre e ottobre u.s.

Per i funzionari della 1° categoria (direttiva) sono istituiti, in relazione al merito di ciascuno e al giudizio del Direttore generale, premi nella misura massima trimestrale di L. 800 nette per i gradi 1° e 2°; L. 700 per il grado 3° e L. 600 per i gradi 4° e 5°, sempre con effetto dal 1° agosto p.p.

2°) Assegni di carica dei Direttori di Sede.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato che siano predisposti dei ritocchi nella corrispondenza degli assegni di carica ai direttori di Sedi, fissati in misura variabile da L. 250 a L. 500 mensili.

Tali ritocchi, che sono in corso di elaborazione e avranno decorrenza dal 1° gennaio 1943-XVI, sono stati suggeriti da ragioni di reequazione in rapporto al fatto che, per i richiami in servizio militare e anche per ragioni di merito comparativo, non è più possibile assegnare alle Sedi il personale direttivo in armonica proporzione, fra grado del dirigente e importanza di Sede.

Tertanto a quei funzionari meritevoli che, pur essendo in ordine di grado e avendo quindi minore stipendio sono e dovranno essere

e ottobre u.s.

Per i funzionari della 1^a categoria (direttiva) sono istituiti, in relazione al merito di ciascuno e al giudizio del Direttore generale, premi nella misura massima trimestrale di L. 800 netto per i gradi 1^o e 2^o; L. 700 per il grado 3^o e L. 600 per i gradi 4^o e 5^o, sempre con effetto dal 1^o agosto p.p.

2^o) Assegni di carica dei Direttori di Sede.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato che siano predisposti dei ritocchi nella corresponsione degli assegni di carica ai direttori di Sedi, fissati in misura variabile da L. 250 a L. 500 mensili.

Tali ritocchi, che sono in corso di elaborazione e avranno decorrenza dal 1^o gennaio 1943-XVI, sono stati suggeriti da ragioni di perequazione in rapporto al fatto che, per i richiami in servizio militare e anche per ragioni di merito comparativo, non è più possibile assegnare alle Sedi il personale direttivo in armonica proporzione, fra grado del dirigente e importanza di Sede.

Pertanto a quei funzionari meritevoli che, pur essendo inferiori di grado e avendo quindi minore stipendio sono o dovranno essere assegnati alla direzione di Sedi di una certa importanza, potrà essere riconosciuto un assegno di carica con aumento ad personam fino al 50% dell'assegno stabilito per la Sede. Correlativamente, nei casi inversi di funzionari di grado e stipendio elevato ma sproporzionato alla importanza della Sede di assegnazione, potrà procedersi ad una riduzione dell'assegno di carica nella stessa misura, e cioè fino al 50% dell'assegno stabilito per la Sede.

- 4 -

3°) Assegni di cassa.

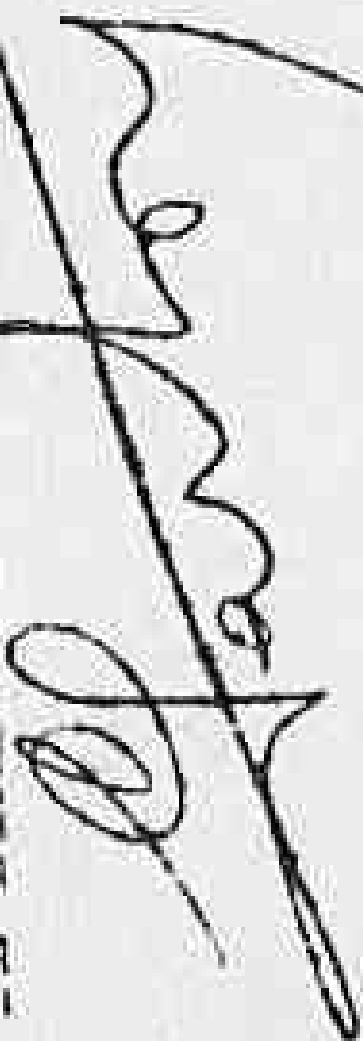
Comunico, infine, che, in relazione al rischio di cassa per gli addebiti al pagamento degli acconti indennità o spese di viaggio agli operai infortunati presso gli ambulatori con servizio cassa distaccato da quello della Sede, è stato stabilito un assegno di cassa variabile da L. 30 a L. 75 mensili secondo l'importanza del movimento, escludendo gli uffici con movimento assai limitato.

4°) Indennità di famiglia.

Il Consiglio di Amministrazione, infine, considerato che l'art. 12 del Regolamento delle competenze accessorie del personale, approvato dal Comitato esecutivo nella seduta del 31 gennaio 1934-XII, esclude il godimento dell'assegno di famiglia per il coniuge nel caso che marito e moglie siano entrambi impiegati dell'Istituto, ha deliberato di modificare, in analogia a quanto è praticato negli ordinamenti dell'indennità di famiglia per gli impiegati dello Stato e di altri enti pubblici similari, la disposizione stessa.

Dal 1° novembre 1942-XVI, pertanto, il penultimo comma dell'art. 12 del Regolamento predetto, rimane così modificato: "Se siano impiegati presso l'Istituto marito e moglie, l'assegno di famiglia per il coniuge e per i figli è corrisposto al solo marito".

IL DIRETTORE GENERALE

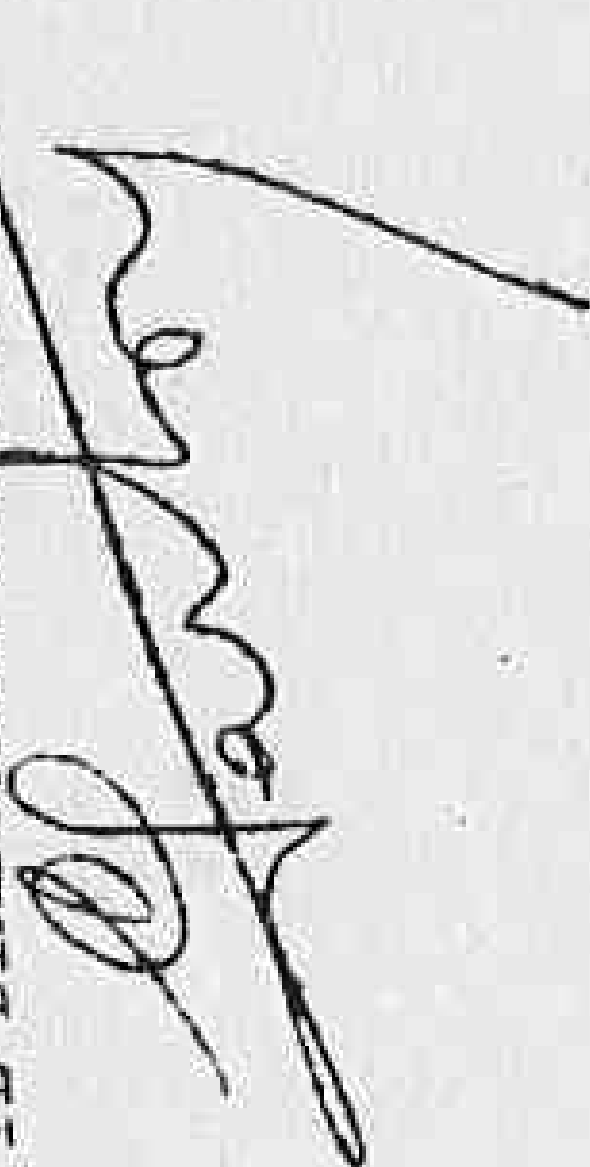


4°) Indennità di famiglia.

Il Consiglio di Amministrazione, infine, considerato che l'art.12 del Regolamento delle competenze accessorie del personale, approvato dal Comitato esecutivo nella seduta del 31 gennaio 1934-XII, esclude il godimento dell'assegno di famiglia per il coniuge nel caso che marito e moglie siano entrambi impiegati dell'Istituto, ha deliberato di modificare, in analogia a quanto è praticato negli ordinamenti dell'indennità di famiglia per gli impiegati dello Stato e di altri enti pubblici similari, la disposizione stessa.

Dal 1° novembre 1942-VI, pertanto, il penultimo comma dell'art.12 del Regolamento predetto, rimane così modificato: "Se siano impiegati presso l'Istituto marito e moglie, l'assegno di famiglia per il coniuge e per i figli è corrisposto al solo marito".

IL DIRETTORE GENERALE



4878



ISTITUTO NAZIONALE FASCISTA PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

DIREZIONE GENERALE

UFFICIO PERSONALE

Roma, 27 giugno 1941-XIX

n. 2137/C.G.

OGGETTO: Gratificazione al personale per
l'opera prestata nel 1940.

SERVIZIO INGIGNERIA, STATISTICA E ATTUARIALE
DIREZIONI DI ISPEZIONE
DIREZIONI DI SEDE
SEZIONE ASSISTENZA GRANDI INVALIDI

Il Comitato esecutivo nell'adunanza del 27 corrente ha stabilito che sia corrisposta al personale dell'Istituto una gratificazione per l'opera prestata durante il 1940, applicando le seguenti norme:

1°) la gratificazione sarà corrisposta a tutto il personale indistintamente di qualunque grado nella misura corrispondente alla mensilità di retribuzione del mese di dicembre 1940 calcolata in base ai seguenti elementi:

stipendio, servizio attivo, eventuali quote ad personam per stipendio e servizio attivo, indennità di famiglia e, per il personale che ne godeva al 31 dicembre 1940, eventuale indennità di residenza; (1)

2°) la gratificazione sarà corrisposta:

a) per intero al personale del ruolo transitorio, a contratto, aggiunto, straordinario, e al personale tecnico esterno a compenso men-

serviziato durante l'anno 1940, ed è compreso

OGGETTO: Gratificazione al personale per
l'opera prestata nel 1940.

SERVIZIO INGIGNERIA, STATISTICA E ATTUARIALE
DIREZIONI DI ISPEZIONE
DIREZIONI DI SEDE
SEZIONE ASSISTENZA GRANDI INVALIDI

Il Comitato esecutivo nell'adunanza del 27 corrente ha stabilito
che sia corrisposta al personale dell'Istituto una gratificazione per
l'opera prestata durante il 1940, applicando le seguenti norme:

1°) la gratificazione sarà corrisposta a tutto il personale indi-
stintamente di qualunque grado nella misura corrispondente alla mensili-
tà di retribuzione del mese di dicembre 1940 calcolata in base ai seguen-
ti elementi:

stipendio, servizio attivo, eventuali quote ad personam per
stipendio e servizio attivo, indennità di famiglia e, per il personale
che ne godeva al 31 dicembre 1940, eventuale indennità di residenza; (1)

2°) la gratificazione sarà corrisposta:

a) per intero al personale del ruolo transitorio, a contratto,
aggiunto, straordinario, e al personale tecnico esterno a compenso men-
sile fisso, che ha prestato servizio durante l'anno 1940, ed è compreso
nelle distinte delle retribuzioni; esclusi, quindi, i medici e legali
fiduciari;

b) per dodicesimi per quanti sono i mesi di servizio presta-
ti durante l'anno 1940 al personale assunto in servizio dopo il 1° gen-
naio 1940, calcolando come mese intero quello in cui si è verificata
l'assunzione;

./.

(1) - Compresi gli assegnati di carattere
fisso e continuativo

- 2 -

3°) i richiami nelle Forze Armate dello Stato e nella M.V.S.N.

~~debbero essere considerati~~ come servizio prestato in ufficio;

4°) per il personale provvisorio, che ha prestato servizio nel 1940 e che si trova tuttora alle dipendenze dell'Istituto, i dodicesimi della gratificazione saranno calcolati moltiplicando la retribuzione giornaliera del mese di dicembre 1940 per venticinque per gli uffici periferici, e per trenta per gli uffici della Capitale;

5°) la gratificazione non dovrà essere corrisposta al personale sottoposto a procedimento disciplinare o comunque non ritenuto meritevole, e sarà ridotta nei casi di malattia superiore a tre mesi, come da norme contenute nell'ultimo comma dell'art. 14 del Regolamento per il personale.

Per il personale suddetto mi riservo di decidere al riguardo, dopo che le Direzioni di Ispettorato, per gli uffici dipendenti e le direzioni di sede mi avranno fatto pervenire, tramite le direzioni di Ispettorato, le relative comunicazioni e proposte.

= Personale di ruolo e a contratto cessato dal servizio =

Dovrà essermi trasmesso, con la massima sollecitudine, l'elenco del personale di ruolo e a contratto cessato dal servizio durante l'anno 1940 o dopo il 31 dicembre dello stesso anno: dopo di che saranno comunicate istruzioni per quanto concerne il pagamento della intera gratificazione o di parte di essa.

La gratificazione, di cui alla presente circolare, dovrà essere corrisposta con la sola ritenuta della imposta di ricchezza mobile,

riferisci, e per trenta per gli uffici della Capitale;

5°) la gratificazione non dovrà essere corrisposta al personale sottoposto a procedimento disciplinare o comunque non ritenuto meritevole, e sarà ridotta nei casi di malattia superiore a tre mesi, come da norme contenute nell'ultimo comma dell'art. 14 del Regolamento per il personale.

Per il personale suddetto mi riservo di decidere al riguardo, dopo che le Direzioni di Ispettorato, per gli uffici dipendenti e le direzioni di sede mi avranno fatto pervenire, tramite le direzioni di Ispettorato, le relative comunicazioni e proposte.

= Personale di ruolo e a contratto cessato dal servizio =

Dovrà essermi trasmesso, con la massima sollecitudine, l'elenco del personale di ruolo e a contratto cessato dal servizio durante l'anno 1940 o dopo il 31 dicembre dello stesso anno: dopo di che saranno comunicate istruzioni per quanto concerne il pagamento della intera gratificazione o di parte di essa.

La gratificazione, di cui alla presente circolare, dovrà essere corrisposta con la sola ritenuta della imposta di ricchezza mobile, complementare e addizionale, non già del contributo personale al fondo di previdenza e del contributo per le assicurazioni sociali.

I pagamenti saranno imputati al conto I2 (retribuzioni del personale dell'Istituto) compilando appositi ruoli a parte nei quali dovranno indicarsi l'ammontare lordo della gratificazione di ciascun nominativo, la ritenuta per le imposte di ricchezza mobile, complementare e addizionale e la somma netta pagata.

- 3 -

Si intende che nelle distinte individuali mod. C.S. 120-B e C le gratificazioni di cui trattasi dovranno inseriversi rispettivamente nelle colonne 5 e 6 e comprendersi quindi nei relativi totali e nei riassunti mod. C.S. 131 degli emolumenti pagati nel 1940 da compilarsi a fine di anno.

Le Direzioni di Ispettorato e le direzioni di sede per il personale rispettivamente dipendente provvederanno a formare i ruoli della gratificazione, rimettendone con ogni sollecitudine copia a questa Direzione generale.

Si accusi prontamente ricevuta della presente.-

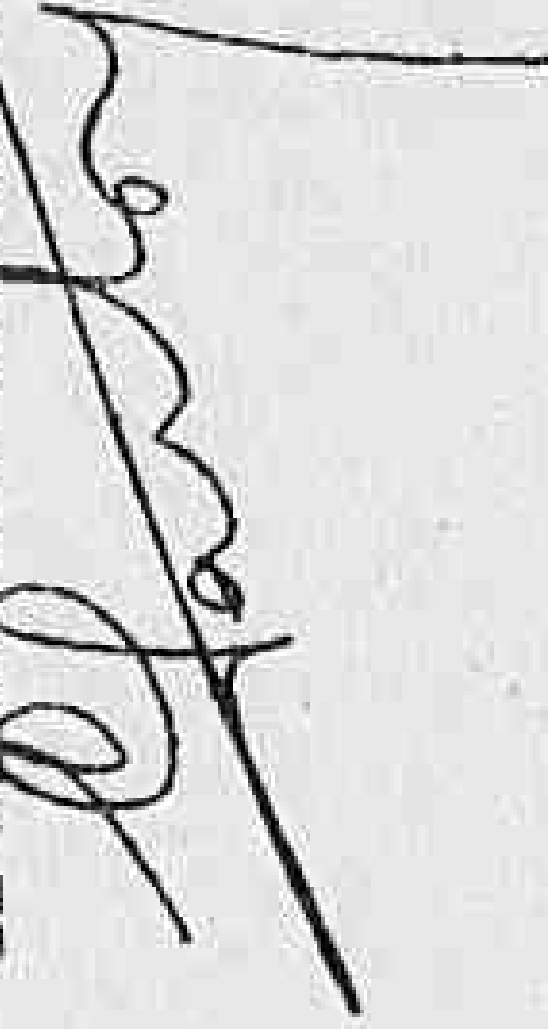
IL DIRETTORE GENERALE



Le Direzioni di Ispettorato e le direzioni di sede per il personale rispettivamente dipendente provvederanno a formare i ruoli della gratificazione, rimettendone con ogni sollecitudine copia a questa Direzione generale.

Si accusi prontamente ricevuta della presente.-

IL DIRETTORE GENERALE



4873



ISTITUTO NAZIONALE FASCISTA PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

DIREZIONE GENERALE

n. 43
1942

Roma, 2 aprile 1942-XX

AI DIRETTORI DI SEDE

OGGETTO: Compenso speciale per il Natale di Roma - Testa del lavoro.

La cosiddetta "gratificazione di bilancio" che annualmente veniva corrisposta al personale, non aveva più - già in passato, ma particolarmente attraverso le variazioni dell'ultimo quinquennio - il vero e proprio carattere di una "gratificazione" a riconoscimento di particolare merito o di un effettivo miglior lavoro.

Considerata, pertanto, la necessità di chiarire il carattere di una tale gratificazione, visto che le risultanze del bilancio esercizio 1941 sono già state sottoposte all'esame del Comitato esecutivo nella adunanza del 5 marzo u.s., il Presidente ha stabilito di corrispondere in luogo e vece della annuale gratificazione generale di bilancio, in occasione del Natale di Roma - Testa del lavoro - a tutto il personale già alle dipendenze dell'Istituto nel 1941 e che si trovi tuttora in servizio nell'Istituto, un compenso speciale nelle misure e con le modalità che seguono:

A) - per il personale di ruolo, a contratto, aggiunto e per quello

straordinario o avventizio e provvisorio.

Il compenso di servizio attivo (ed eventuali assegni ad

OGGETTO: Compenso speciale per il Natale di Roma - Festa del lavoro.

La cosiddetta "gratificazione di bilancio" che annualmente veniva corrisposta al personale, non aveva più - già in passato, ma particolarmente attraverso le variazioni dell'ultimo quinquennio - il vero e proprio carattere di una "gratificazione" a riconoscimento di particolare merito o di un effettivo maggior lavoro.

Considerata, per tanto, la necessità di chiarire il carattere di una tale gratificazione, visto che le risultanze del bilancio esercizio 1941 sono già state sottoposte all'esame del Comitato esecutivo nella adunanza del 5 marzo u.s., il Presidente ha stabilito di corrispondere in luogo e vece della annuale gratificazione generale di bilancio, in occasione del Natale di Roma - Festa del lavoro - a tutto il personale già alle dipendenze dell' Istit. nel 1941 e che si trovi tuttora in servizio nell' Istituto, un compenso speciale nella misura e con le modalità che seguono:

A) - per il personale di ruolo, a contratto, aggiunto e per quello straordinario o avventizio e provvisorio:

stipendio, supplemento di servizio attivo (ed eventuali assegni ad personam per gli stessi titoli), indennità di famiglia ed assegno temporaneo di guerra, nella misura goduta al 31 dicembre 1941-VX.

In ogni caso il compenso suddetto non dovrà essere inferiore ai minimi sottoindicati:

L. 840 (ottocento quaranta) lorde per il personale maschile coniugato.

4874

./.

-2-

L. 720 (settecentoventi) lorde per il personale maschile celibe di età superiore ai 21 anni;
L. 600 (seicento) lorde per tutto il personale femminile e per quello maschile di età inferiore ai 21 anni.

~~XX~~

B) - Per il personale tecnico -

- a) sanitari e legali esterni (esclusi i medici e legali fiduciari);
- b) direttori e assistenti addetti alle costruzioni dell'Istituto;

una somma pari al compenso o alla retribuzione percepita al 31 dicembre 1941-XX.

~~XX~~

C) - Per il personale di fatica ad intero orario -

Una somma pari al salario ragguagliato a mese percepito al 31 dicembre 1941-XX

~~XX~~

I compensi suddetti saranno corrisposti con la sola ritenuta delle imposte di legge, con esclusione quindi della ritenuta per fondo di previdenza, assicurazioni sociali ed Ente di previdenza.

~~XX~~

Il compenso di cui si tratta:

- a) non sarà corrisposto al personale cui sia stata inflitta una punizione superiore alla nota di demerito o che sia attualmente

duciari);

b) direttori e assistenti addetti alle costruzioni dell'Istituto;

una somma pari al compenso o alla retribuzione percepita al 31 dicembre 1941-XX.

XX

C) - Per il personale di fatica ad intero orario -

Una somma pari al salario raggugliato a mese percepito al 31 dicembre 1941-XX

XX

I compensi suddetti saranno corrisposti con la sola ritenuta delle imposte di legge, con esclusione quindi della ritenuta per fondo di previdenza, assicurazioni sociali ed Ente di previdenza.

XX

Il compenso di cui si tratta:

a) non sarà corrisposto al personale cui sia stata inflitta una punizione superiore alla nota di demerito o che sia attualmente sottoposto a procedimento disciplinare, o, comunque, non ritenuto meritevole

Per il personale, di cui all'ulti a ipotesi, si fa riserva di decidere dopo che le Direzioni di sede avranno fatto pervenire le relative motivate comunicazioni e proposte;

b) sarà ridotto in dodicesimi, per quanti sono i mesi di servizio prestati durante il 1941:

4873

- 3 -

- 1°) al personale che durante il 1941 abbia superato i tre mesi di malattia;
- 2°) al personale che sia stato assunto dopo il 1° gennaio 1941, calcolando come mese intero se l'assunzione è avvenuta prima del 16 del mese;
- c) sarà ridotto di un terzo nel caso in cui il personale sia stato punito con la nota di demerito, o con la multa, per il personale di servizio.

- Personale richiamato alle armi -

I richiami nelle Forze Armate dello Stato sono considerati come servizio prestato in ufficio.

Per le famiglie dei prigionieri e dispersi per le quali l'Istituto ha concesso un'anticipazione mensile a norma delle disposizioni in vigore, il compenso sarà corrisposto nella misura della metà della retribuzione mensile al 31 dicembre 1941 se trattasi di famiglia acquisita o di un terzo se trattasi di famiglia originaria a carico.

- Personale dell' A.O.I. -

In favore delle famiglie, alle quali è stata già concessa dal nostro Istituto l'anticipazione mensile sulla retribuzione dell'impiegato rimasto in A.O.I., questa Direzione Generale si riserva di stabilire, caso per caso, provvedendovi direttamente.

c) sarà ridotto di un terzo nel caso in cui il personale sia stato punito con la nota di demerito, o con la multa, per il personale di servizio.

- Personale richiamato alle armi -

I richiamati nelle Forze Armate dello Stato sono considerati come servizio prestato in ufficio.

Per le famiglie dei prigionieri e dispersi per la quali l'Istituto ha concesso un'anticipazione mensile a norma delle disposizioni in vigore, il compenso sarà corrisposto nella misura della metà della retribuzione mensile al 31 dicembre 1941 se trattisi di famiglia acquisita o di un terzo se trattisi di famiglia originaria o eretica.

- Personale dell'A.O.I. -

In favore delle famiglie, alle quali è stata già concessa dal nostro Istituto l'anticipazione mensile sulla retribuzione dell'impiegato rimasto in A.O.I., questa Direzione Generale si riserva di stabilire, caso per caso, provvedendovi direttamente.

—XX—

I compensi saranno registrati nella prima nota giornaliera: in uscita ed al titolo "gratificazioni" i pagamenti al lordo; in entrata e al titolo "Ritenute per R.N. complementare e addizionale" le corrispondenti ritenute per imposte.

—XX—

Si avverte inoltre il personale che il Presidente ha pure disposto la compilazione di particolari graduatorie di merito per le sedi e per il personale direttivo, onde consentire la parte di personale che risulterà essersi veramente distinta nell'anno 1941 per eccezionale

./

- 4 -

operosità e particolare merito, l'assegnazione di una gratificazione o "premio di rendimento" nella misura e con le modalità che saranno stabilite in seguito.

~~XX~~

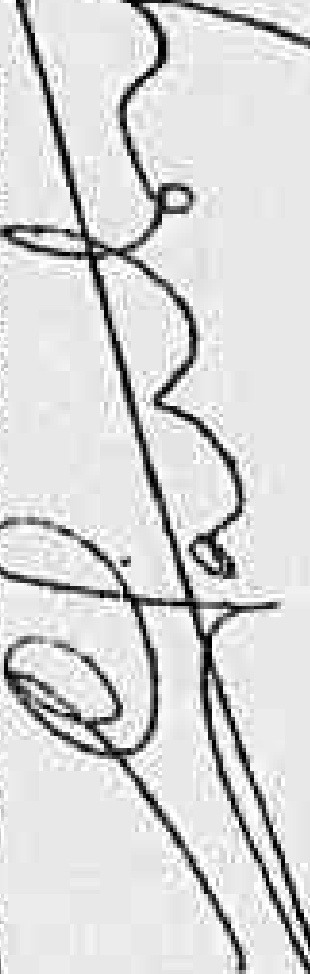
Si accusi prontamente ricevuta dell'In presente.

IL DIRETTORE GENERALE



Si accusi prontamente ricevuta della presente.

IL DIRETTORE GENERALE

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'D. L. ...', written over the printed title 'IL DIRETTORE GENERALE'.

4871


$$n. \quad \frac{37}{1943}$$

Roma, 8 aprile 1913-VI

DIREZIONE GENERALE

AI DELEGATI DI SEDE

OCCETTO: Compenso speciale per il Natale di

Roma - 17 ut del lavoro -

Il Presidente, confermando quanto è stato comunicato con la circolare pari oggetto dello scorso anno, ha stabilito che in occasione del Natale di Roma - Festa del Lavoro - sia corrisposto a tutto il personale già alle dipendenze dell'Istituto al 31.12.36 se si trovi tuttora in servizio, anche se distaccato e/o impiegato altrove, un compenso speciale nelle misure e con le modalità che seguono:

A) - per il personale di ruolo, a contratto, assunto e per quello straordinario, avventizio e revversorio:

il compenso sarà raggugliato ad una mensilità di retribuzione, compresi tutti gli assegni di carattere fisso e continuativo, nella misura goduta al 31 dicembre 1942-XI.

n. 37
1943

Roma, 8 aprile 1943-VII

AI DIRIGENTI DI SEDE

CORRETO: Compenso speciale per il Natale di

Roma - Fest del Lavoro -

Il Presidente, confermando quanto è stato comunicato con la circolare pari oggetto dello scorso anno, ha stabilito che in occasione del Natale del Lavoro - Festa del Lavoro - sia corrisposto a tutto il personale sia alle dipendenze dell' Istituto e i cui nomi si trovi tuttora in servizio, anche se distaccato o assente altrove, un compenso speciale nelle misure e con le modalità che seguono:

A) - per il personale di ruolo, a contratto, assunto e per quello straordinario, avventizio e provvisorio:
il compenso sarà raggugliato ad una mensilità di retribuzione, compresi tutti gli assegni di carattere fisso e continuativo, nella misura goduta al 31 dicembre 1942-XI.

In ogni caso il compenso suddetto non dovrà essere inferiore ai minimi sottoindicati:

- L. 1.200 (milleduecento) lorde più L. 100 lorde per ogni figlio di età inferiore ai 21 anno, per il personale maschile coniugato;

- L. 1.000 (mille) lorde per il personale maschile celibe di età superiore ai 21 anno;

./.

- L. 800 (ottocento) lorde per tutto il personale femminile e quello maschile di età inferiore ai 21 anni.

Per il personale che non ha prestato servizio per l'intero anno, i compensi suddetti saranno ridotti in dodicesimi, in conformità delle disposizioni appresso indicate.

B) - Per il personale tecnico -

- a) sanitari e legali esterni (esclusi i medici e legali fiduciari);
- b) direttori e assistenti addetti alle costruzioni dell'Istituto;

una somma pari al compenso o alla retribuzione percepita al 31 dicembre 1942-XXI.

C) - Per il personale di fatica ad intero orario -

Una somma pari al salario ragguagliato a mese percepito al 31 dicembre 1942-XXI, oltre per il personale maschile coniugato L. 50 lorde per ogni figlio di età inferiore ai 21 anni.

~~XXX~~

I compensi suddetti saranno corrisposti con la sola ritenuta delle imposte di legge, con esclusione quindi della ritenuta per fondo di previdenza, assicurazioni sociali ed Ente di Previdenza.

~~XXX~~

Il compenso di cui si tratta:

- a) - non sarà corrisposto al personale cui sia stata inflitta una punizione superiore alla nota di demerito o che sia attualmente sottoposto a dimando disciplinare, o, comunque, non ritenuto meritevole.

ciari);

b) direttori e assistenti addetti alle costruzioni dell'Istituto;

una somma pari al compenso o alla retribuzione percepita al 31 dicembre 1942-XXI.

c) - Per il personale di fatica ad intero orario -

Una somma pari al salario ragguagliato a mese percepito al 31 dicembre 1942-XXI, oltre per il personale maschile coniugato L. 50 lorde per ogni figlio di età inferiore ai 21 anni.

~~XXX~~

I compensi suddetti saranno corrisposti con la sola ritenuta delle imposte di legge, con esclusione quindi della ritenute per fondo di previdenza, assicurazioni sociali ed Ente di Previdenza.

~~XXX~~

Il compenso di cui si tratta:

a) - non sarà corrisposto al personale cui sia stata inflitta una punizione superiore alla nota di demerito o che sia attualmente sottoposto a procedimento disciplinare, o, comunque, non ritenuto meritevole.

Per il personale, di cui all'ultima ipotesi, si fa riserva di decidere dopo che le Direzioni di Sede avranno fatto pervenire le relative motivate comunicazioni e proposte;

b) - sarà ridotto in dodicesimi, per quanti sono i mesi di servizio pre-

./

stati durante il 1942:

1°) al personale che durante il 1942 abbia superato i tre mesi di malattia;

2°) al personale che sia stato assunto dopo il 1° gennaio 1942, calcolando come mese intero se l'assunzione è avvenuta prima del 16 del mese.

XXX

- Personale richiamato alle armi -

I richiami nelle Forze Armate dello Stato sono considerati come servizio prestato in ufficio.

Per le famiglie dei prigionieri e dispersi per le quali l'Istituto ha concesso un'anticipazione mensile a norma delle disposizioni in vigore, il compenso sarà corrisposto nella misura della metà della retribuzione mensile al 31 dicembre 1942 se trattisi di famiglia acquisita o di un terzo se trattisi di famiglia originaria a carico.

XXX

- Personale dell'A.O.I. -

In favore delle famiglie, alle quali è stata già concessa dal nostro Istituto l'anticipazione mensile sulla retribuzione dell'impiegato rimasto in A.O.I., questa Direzione generale si riserva di stabilire, caso per caso, provvedendovi direttamente.

XXX

I compensi saranno registrati nella prima nota giornaliera: in uscita ed al titolo "gratificazioni" i pagamenti al lordo; in entrata e al titolo "ritenute per R.M. complementare e addizionale" le corrispondenti ritenute per imposte.

XXX

Si avverte, inoltre, che il Presidente si è riservato di assegnare le gratificazioni individuali integrative al personale nei casi meritevoli.

vizio prestato in ufficio.

Per le famiglie dei prigionieri e dispersi per le quali l'Istituto ha concesso un'anticipazione mensile a norma delle disposizioni in vigore, il compenso sarà corrisposto nella misura della metà della retribuzione mensile al 31 dicembre 1942 se trattisi di famiglia acquisita o di un terzo se trattisi di famiglia originaria a carico.

XXX

- Personale dell'A.O.I. -

In favore delle famiglie, alle quali è stata già concessa dal nostro Istituto l'anticipazione mensile sulla retribuzione dell'impiegato rimasto in A.O.I., questa Direzione generale si riserva di stabilire, caso per caso, provvedendovi direttamente.

XXX

I compensi saranno registrati nella prima nota giornaliera: in uscita ed al titolo "gratificazioni" i pagamenti al lordo; in entrata e al titolo "ritenute per R.M. complementare e addizionale" le corrispondenti ritenute per imposte.

XXX

Si avverte, inoltre, che il Presidente si è riservato di assegnare gratificazioni individuali integrative al personale nei casi meritevoli di particolare considerazione e con speciale riguardo al personale delle Sedi colpite nel 1942 da bombardamenti aerei.

XXX

Si accusi prontamente ricevuta della presente.

IL DIRETTORE GENERALE





COPIA

ARRIVATA A NAPOLI IL 24-5-1943

Istituto Nazionale Fascista per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro

RISERVATA

ROMA 21 MAGGIO 1943-XXI

SERVIZIO: DEL PERSONALE

AL DIRETTORE DELLA SEDE DI

UFFICIO: _____

N A P O L I

N. 259/R1s

Risposta alla lettera del _____

N. _____

UFFICIO: _____

OGGETTO:

GRATIFICAZIONEINTEGRATIVA

ALLEGATI: _____

A seguito della recente approvazione del bilancio dell'Istituto, il Presidente ha benevolmente disposto, in relazione all'ultima parte della circolare n.37 dell'8 aprile u.s., e considerata la eccezionalità del momento che al personale di cotesta Sede sia concessa una particolare gratificazione integrativa e per una volta tanto, pari al compenso speciale già percepito per il Natale di Roma. La concessione, che va anche fatta ai richiamati alle armi, ai distaccati o comandati altrove, riguarda il personale che era in servizio nel 1942 e che lo è tuttora.

Al personale, peraltro, degli uffici locali, siti in centri non dichiarati soggetti a sfollamento, dovrà essere invece concessa una gratificazione pari alla metà del compenso come sopra precisato.

Sono però esclusi da tale disposizione generale i funzionari della I. categoria- Personale direttivo (amministrativi, legali, sanitari, tecnici) ed i reggenti di Sede a qualsiasi categoria appartengano. Per il personale predetto saranno poi fatte ulteriori comunicazioni.

4867

Posta questa esclusione, siete autorizzato a corri_

./.

Nella risposta indicare il numero della presente e non tentare che un solo oggetto.

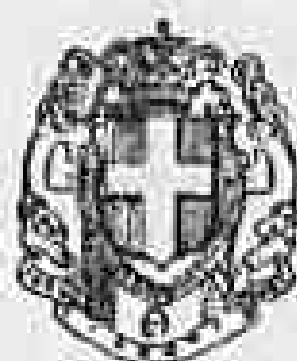
spondere senz'altro la gratificazione al personale dipendente - salvo quello che non riteniate meritevole o che sia stato già escluso dal compenso per il Natale di Roma.

Per il pagamento e le registrazioni valgono le stesse norme della ricordata circolare n.37.

D'urgenza dovrà essere intanto accusata ricevuta e trasmesso a questa Direzione generale un elenco del personale a intero servizio che - in relazione a quanto precede - risulterebbe ora escluso dal beneficio, con l'indicazione del compenso speciale Natale di Roma già percepito individualmente nell'aprile scorso.

IL DIRETTORE GENERALE

F^o Sartori



Istituto Nazionale ~~Fascista~~ per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro

CIRCOLARE n° 31

Napoli, 25 maggio 1944

UFFICIO DEL COMMISSARIO
S. Lucia, 97

SERVIZIO: del Personale

UFFICIO: .. " "

N.

Risposta alla lettera del

N.

UFFICIO:

ALL'ISPETTORATO COMP.LE AMM.VO DI BARI
ALLE SEDI DI NAPOLI, Avellino, Benevento, Salerno.

ALLA SEDE DI CATANZARO PER LA CALABRIA
ALLA SEDE DI PALERMO PER LA SICILIA
ALLA SEDE DI SASSARI PER LA SARDEGNA

OGGETTO:

Compenso speciale per le
feste del Lavoro del 1° e
15 maggio.

ALLEGATI:

Il Commissario, vista la circolare n° 37 dell'8.4.
1943 della Direzione Generale, ha stabilito che, in
occasione della prima festa del Lavoro - celebrata nel
nuovo clima di libertà e fissata il 1° maggio (per i
lavoratori aderenti alla Confederazione Generale del
Lavoro) ed il 15 maggio (per i lavoratori democristia-
ni aderenti alla Confederazione Italiana del Lavoro),
sia corrisposto a tutto il personale già alle dipen-
denze dell'Istituto nel 1943 e che si trovi tuttora in
servizio, anche se distaccato o comandato altrove, un
compenso speciale nella misura e con le modalità che
seguono:

A) - per il personale di ruolo a contratto, aggiunto
e per quello straordinario, avventizio e provviso
rio.

; il compenso sarà ragguagliato ad una mensilità
di retribuzione, compresi tutti gli assegni di carat-
tere fisso e continuativo, nella misura goduta al 31

./.

Indirizzo telegrafico: I. N. F. A. I. L.

Nella risposta indicare il numero della presente e non
trattare che un solo oggetto.

dicembre 1943.

In ogni caso il compenso suddetto non dovrà essere inferiore ai minimi sottoindicati:

£. 1.200 (milleduecento) lorde più £. 100 lorde per ogni figlio di età inferiore al 21 anno, per il personale maschile coniugato;

£. 1.000 (mille) lorde per il personale maschile celibe di età superiore al 21 anno;

£. 800 (ottocento) lorde per tutto il personale femminile e per quello maschile di età inferiore al 21 anno.

Per il personale che non ha prestato servizio per l'intero anno, i compensi suddetti saranno ridotti in dodicesimi, in conformità delle disposizioni appresso indicate:

B) - Per il personale tecnico -

- a) sanitari e legali esterni (esclusi i medici ^e legali fiduciari.
- b) direttori e assistenti addetti alle costruzioni dell'Istituto, una somma pari al compenso o alla retribuzione percepita al 31 dicembre 1943.

c) Per il personale di fatica intero orario

Una somma pari al salario ragguagliato a mese percepito al 31 dicembre 1943; oltre per il personale maschile coniugato £.50 lorde per ogni figlio di età inferiore al 21 anno.

I compensi suddetti, aumentati dei recenti miglioramenti di cui all'ordinanza regionale n° 2 dell'11/12.43, saranno corrisposti con la sola ritenuta delle imposte di legge, con esclusione quindi della ritenuta per fondo di previdenza, assicurazioni sociali ed Ente di Previdenza.

Il compenso di cui si tratta:

- a) - non sarà corrisposto al personale cui sia stata inflitta una punizione superiore alla nota di demerito o che sia attualmente sottoposto a procedimento disciplinare, o, comunque, non ritenuto meritevole.

Per il personale, di cui all'ultima ipotesi, si fa riserva di decidere dopo che le Direzioni di Sede avranno fatto pervenire la relativa motivate comunicazioni e proposte;

- b) - sarà ridotto in dodicesimi, per quanti sono i mesi di servizio prestato durante il 1943.

1°) al personale che durante il 1943 abbia superato i tre mesi di malattia;

2°) al personale che sia stato assunto dopo il 1° gennaio 1943 calcolando come mese intero ~~se~~ l'assunzione è avvenuta prima del 16 del mese;



Istituto Nazionale ~~Assicurazione~~ per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro

Foglio II

UFFICIO DEL COMMISSARIO
S. Lucia, 97

CIRCOLARE n° 31

Napoli, 25 maggio 1944

SERVIZIO: _____

UFFICIO: _____

N. _____

Risposta alla lettera del _____

N. _____

UFFICIO: _____

OGGETTO: _____

Personale richiamato alle armi

I richiami nelle Forze Armate dello Stato sono considerati come servizio prestato in ufficio.

Per le famiglie dei prigionieri e dispersi per le quali l'Istituto ha concesso un'anticipazione mensile a norma delle disposizioni in vigore, il compenso sarà corrisposto nella misura della metà della retribuzione mensile al 31 dicembre 1943 se trattasi di famiglia acquista o di un terzo di famiglia originaria a carico.

Personale dell'A.O.I.

Per le famiglie, alle quali è stata già concessa dal nostro Istituto l'anticipazione mensile sulla retribuzione dell'impiegato rimasto in A.O.I., le sedi segneranno i singoli casi a questo Ufficio, che si riserva di provvedere, comunicando il trattamento che lo scorso anno fu praticato dietro istruzioni della Direzione Generale.

I compensi saranno registrati nella prima nota giornaliera: in uscita ed al titolo "gratificazioni" i pagamenti al lordo; in entrata e al titolo "ritenute per R.M. complementare e addizionale" le corrispondenti ritenute per imposte.

Si accusi prontamente ~~1944~~ la presente.

IL COMMISSARIO
(Avv. Leopoldo Ranucci)

Nella risposta indicare il numero della presente e non trattare che un solo oggetto.

Roma 27 novembre 1942 XXI

138/1942

RISERVATA

AI DIRETTORI DI SEDE

Oggetto: 1°) Premio di operosità e di presenza.
2°) Assegni di carica per i Direttori di Sede
3°) Assegni di cassa
4°) Indennità di famiglia

1°) Premio di operosità e di presenza.

Mi è gradito comunicare che il Consiglio di Amministrazione, nell'intento di assicurare, a causa delle accresciute esigenze di lavoro, il perfetto e spedito funzionamento di servizi, ha deliberato che, in relazione alle attuali difficili contingenze economiche e in analogia a quanto è stato stabilito per gli impiegati dello Stato e di altri Enti similari siano istituiti premi di operosità e di presenza in favore del personale dell'Istituto che presta, come il momento richiede, opera volenterosa nell'interesse del servizio.

Per il personale della 2°, 3° e 4° categoria i premi in oggetto saranno pagati, con decorrenza del 1° agosto 1942, a periodi trimestrali posticipati in misura non superiore all'importo del compenso di 30 ore mensili, da calcolare in base ai compensi orari lordi sottoindicati:

- a) per il personale di seconda categoria L. 5.-
- b) per il personale di terza categoria " 4.-
- c) per il personale di quarta categoria " 3.-

I compensi predetti, in relazione a quanto è disposto dall'art. 10 del Regolamento per le competenze accessorie - approvato dal Comitato esecutivo nella seduta del 31 gennaio 1934 - XII - saranno applicati anche per il lavoro straordinario con effetto dal 1° novembre 1942.

Il premio massimo è ridotto di tre ore e di un'ora e mezza per ciascuna assenza dell'ufficio - rispettivamente di una intera o di mezza giornata - a qualsiasi causa dovuta.

2)

In ciascun periodo trimestrale la concessione dei premi potrà essere ridotta entro certi limiti in base a criteri che saranno approvati al Presidente e secondo graduatorie di rendimento del personale delle Se- si periferiche o in relazione al numero di personale addetto ai singoli uf- fici centrali, specie quando risultasse comparativamente un rendimento ap- prozzionato del personale stesso.

Indipendentemente dalla concessione del premio di presenza, il la- voro compiuto oltre l'orario normale sarà retribuito con le norme in vigo- re secondo le nuove misure, fino ad un massimo di 60 ore mensili, previa au- torizzazione della Direzione generale.

Dal 1° dicembre p.v. è abrogata la disposizione di cui alla cir- colare n.84/1942 del 10 luglio p.p. relativa al rimborso delle spese di tra- sporto auto-filo-tramviarie.

Al personale salariato può essere concesso alla fine di ciascun mese, sempre con effetto dal 1° agosto 1942, un premio di presenza e di rendimen- to calcolato, in rapporto al numero delle giornate per le quali viene cor- risposto nel mese stesso l'intero salario, sulla base massima di L.3 per ogni giornata di presenza.

Ciò premesso, poichè la concessione del premio deve essere effettuata per il personale di 2°, 3° e 4° categoria, e per i salariati, su proposta dei rispettivi superiori gerarchici, soltanto al personale che abbia dimostrato buon rendimento e operosità e non si sia rifiutato, quando richiesto, di pre- stare servizio in ore straordinarie si invitano i dirigenti di Sede a tra- smettere entro il 10 dicembre p.v.;

1°) l'elenco del dipendente personale, diviso per categorie, che sia ritenuto meritevole del premio, indicando a fianco di ciascun nominativo

3)

il numero delle giornate e delle mezze giornate di assenza dall'ufficio fatte durante il trimestre 1+agosto-31 ottobre e a qualsiasi causa dovute;

2°) l'elenco del dipendente personale, diviso per categorie, che non sia stato ritenuto meritevole, specificando i motivi per i quali è proposta l'esclusione;

3°) l'elenco del dipendente personale salariato, con l'indicazione delle effettive giornate di presenza per i mesi di agosto, settembre e ottobre u.s.

Per i funzionari della I^a categoria (direttiva) sono istituiti, in relazione al merito di ciascuno e al giudizio del Direttore generale, premi nella misura massima trimestrale di L.800 nette per i gradi 1° e 2°) L.700 per il grado 3° e L.600 per i gradi 4° e 5°, sempre con effetto dal 1° agosto p.p.

2°) Assegni di carica dei Direttori di Sede

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato che siano predisposti dei ritocchi nella corresponsione degli assegni di carica ai Direttori di Sedi, fissati in misura variabile da L.250 a L.500 mensili. Tali ritocchi, che sono in corso di elaborazione e avranno decorrenza dal 1° gennaio 1943-XXI, sono stati suggeriti da ragioni di perequazione in rapporto al fatto che, per i richiami in servizio militare e anche per ragioni di merito comparativo, non è più possibile assegnare alle Sedi il personale direttivo in armonica proporzione, fra grado del dirigente e importanza di Sede.

Pertanto a quei funzionari meritevoli che, pur essendo inferiori di grado e avendo quindi minore stipendio sono o dovranno essere assegnati alla direzione di Sedi di una certa importanza, potrà essere riconosciuto un assegno di carica con aumento ad personam fino al 50 % dell'assegno stabilito per la Sede. Correlativamente, nei casi inversi di funziona-

4)

via di grado e stipendio elevato ma sproporzionato alla importanza della Sede di assegnazione, potrà procedersi ad una riduzione dell'assegno di carica nella stessa misura, e cioè fino al 50 % dell'assegno stabilito per la Sede.

3°) Assegni di cassa

Comunico, infine, che, in relazione al rischio di cassa per gli addetti al pagamento degli acconti indennità o spese di viaggio agli operai infortunati presso gli ambulatori con servizio cassa distaccato da quello della Sede, è stato stabilito un assegno di cassa variabile da L.30 a L.75 mensili secondo l'importanza del movimento, escludendo gli uffici con movimento assai limitato.

4°) Indennità di famiglia

Il Consiglio di Amministrazione, infine, considerato che l'art.12 del Regolamento delle competenze accessorie del personale, approvato dal Comitato esecutivo nella seduta del 31 gennaio 1934, esclude il godimento dell'assegno di famiglia per il coniuge nel caso che marito e moglie siano entrambi impiegati dell'Istituto, ha deliberato di modificare, in analogia a quanto è praticato negli ordinamenti dell'indennità di famiglia per gli impiegati dello Stato e di altri enti pubblici similari, la disposizione stessa.

Dal 1° novembre 1942, pertanto, il penultimo comma dell'art.12 del Regolamento predetto, rimane così modificato: "Se siano impiegati presso l'Istituto marito e moglie, l'assegno di famiglia per il coniuge e per i figli è corrisposto al solo marito".

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Bertori



*Istituto Nazionale Fascista per l'Assicurazione
contro gli Infortuni sul Lavoro*

DIREZIONE GENERALE IN ROMA

REGOLAMENTO PER LE COMPETENZE ACCESSORIE

(approvato dal Comitato esecutivo nella seduta del 31 gennaio 1934-XII)

ROMA
STABILIMENTO TIPOGRAFICO A. FERRARIS
Viale Aventino, 44 • Telef. 580-150
1934 • XII

4860



*Istituto Nazionale Fascista per l'Assicurazione
contro gli Infortuni sul Lavoro*

DIREZIONE GENERALE IN ROMA

REGOLAMENTO PER LE COMPETENZE ACCESSORIE

(approvato dal Comitato esecutivo nella seduta del 31 gennaio 1934-XII)



ROMA
STABILIMENTO TIPOGRAFICO A. FILIPPICCI
Viale Aventino, 44 • Telef. 580-182
1934 - XII

4859

CAPO I.

Missioni.

Art. 1.

Le competenze spettanti al personale incaricato d'una missione fuori della residenza abituale sono le seguenti:

a) il rimborso delle spese di viaggio sulle ferrovie, sui piroscafi, sulle linee automobilistiche e sugli altri veicoli a trazione meccanica destinati in modo periodico e regolare ai pubblici servizi, in prima classe per il personale che appartiene ai primi quattro gradi, in seconda classe per il personale dal quinto al nono grado e in terza classe per il personale dei rimanenti gradi.

Quando il viaggio debba compiersi su percorsi serviti esclusivamente da mezzi di locomozione con due sole classi è corrisposto il rimborso delle spese di viaggio nella classe superiore anche a coloro cui compete normalmente la seconda.

b) l'addizionale del dieci per cento sulle spese di cui alla precedente lettera a), calcolata sul prezzo normale, a titolo anche di compenso per spese di vettura, di facchinaggio etc.;

c) l'indennità giornaliera (diaria) per i giorni di viaggio e di soggiorno nella misura di cui all'articolo seguente.

Per i luoghi ove non esistano mezzi di trasporto meccanico sarà corrisposto su deliberazione del Direttore generale un compenso o complessivo o chilometrico a seconda dei casi.

Il Direttore generale può consentire al personale di valersi del proprio autoveicolo per i viaggi di servizio, alle condizioni che saranno stabilite caso per caso.

Non si fa luogo a rimborso di spese, di cui alle precedenti lettere a) e b) quando vengano usati automezzi di proprietà dell'Istituto o comunque messi a disposizione dall'Istituto a proprie spese.

Art. 2.

Le diarie per le missioni normali, attinenti cioè all'esercizio delle funzioni normalmente demandate al personale o aventi, comunque, carattere di periodicità, sono le seguenti:

4

	Trasferta normale	Trasferta rid. a 2/3	Trasferta rid. a 1/2	Trasferta rid. a 1/3
Gradi 1 e 2	70 —	47 —	35 —	24 —
" 3 e 4	60 —	40 —	30 —	20 —
" 5, 6 e 7	50 —	34 —	25 —	17 —
" 8 e 9	42 —	28 —	21 —	14 —
" 10	30 —	20 —	15 —	10 —
" 11 e 12	27 —	18 —	13,50	9 —

Nel caso di missioni occasionali o straordinarie le diarie di cui sopra, ferma rimanendo l'applicazione del comma seguente, sono aumentate di regola del dieci per cento ed eccezionalmente fino al massimo del venti per cento con disposizione del Direttore generale.

La diaria è corrisposta per intero se vi sia pernottamento fuori residenza; quando l'assenza superi le ventiquattro ore sarà corrisposta inoltre una mezza diaria o due terzi di diaria a seconda che il ritorno in residenza avvenga nelle ore antimeridiane o pomeridiane, salvo che la partenza e il ritorno, a distanza di più di ventiquattro ore, avvengano nelle ore pomeridiane di due giorni consecutivi, nel quale caso sarà corrisposta una diaria e mezza.

Quando non vi sia pernottamento, la diaria viene corrisposta nella misura di due terzi o di un terzo a seconda che l'assenza sia durata più o meno di sette ore; non spetta diaria se l'assenza dalla residenza non superi le quattro ore.

Art. 3.

Il Direttore generale può disporre che vengano rilasciati in determinati casi abbonamenti ferroviari o carte di autorizzazione per concessione di biglietti a prezzi ridotti, e può consentire, in casi speciali, che gli impiegati viaggino in classi superiori a quelle stabilite dall'articolo 1.

Non è ammesso il rimborso delle spese di carrozza a letti salvo casi eccezionali nei quali l'uso della carrozza a letti sia preventivamente autorizzato dal Direttore generale.

Nei casi nei quali siano concesse dalle Ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni esercenti pubblici servizi riduzioni di viaggio le spese saranno rimborsate nella misura ridotta.

Agli autisti dell'Istituto, per i viaggi compiuti in automobile fuori della residenza abituale e per ragioni di servizio, viene corrisposta una indennità chilometrica di L. 0.05.

Art. 4.

Quando la missione nella stessa località duri oltre un mese, la misura dell'indennità da corrispondere per il tempo successivo è ridotta a due terzi: se ecceda i tre mesi sempre nella stessa località la diaria è ridotta alla metà.

Quando la missione sia interrotta, per disposizione del Direttore generale, per un periodo di tempo non inferiore a 15 giorni, la sua continuazione nella stessa località è considerata, agli effetti del trattamento economico, come l'inizio di una nuova missione.

Art. 5.

Per le missioni nelle Colonie o nei Possedimenti dell'Egeo o all'Estero, le indennità saranno fissate caso per caso con deliberazione del Direttore generale.

Art. 6.

Il Direttore generale ha facoltà di concedere all'impiegato inviato in missione un'anticipazione nel limite di due terzi dell'importo presunto delle competenze.

I Direttori degli Ispettorati hanno facoltà di concedere al personale incaricato di funzioni ispettive un fondo mensile per le spese di missione, da regolare alla fine del mese.

Le distinte di spese per le missioni normali sono esaminate e liquidate, mensilmente, dai Direttori di Ispettorato; le distinte per le missioni normali dei Direttori di Ispettorato e del personale della Direzione generale e quelle per missioni occasionali di tutto il personale dell'Istituto, sono liquidate, previo esame ed approvazione della Direzione generale, mensilmente, per le missioni normali, e di volta in volta per le missioni occasionali.

CAPO II.

Trasferimenti.

Art. 7.

Le competenze spettanti al personale trasferito di ufficio ad altra residenza sono le seguenti:

6

a) il rimborso delle spese sostenute che comprende:

1°) il rimborso delle spese di viaggio per la via più breve per l'impiegato, per le persone di famiglia non oltre il secondo grado in linea retta o collaterale con lui conviventi ed a suo carico e per le persone di servizio; la classe di viaggio è per l'impiegato e per le persone di famiglia quella stabilita dall'art. 1 in relazione al grado ricoperto dall'impiegato, e per le persone di servizio quella stabilita per gli ultimi tre gradi;

2°) il rimborso delle spese per il trasporto della mobilia, fatto di regola a cura dell'Istituto e previa approvazione, in ogni caso, da parte della Direzione generale del preventivo di spesa;

3°) il dieci per cento sulle spese di cui ai numeri precedenti 1) e 2);

b) l'indennità di trasferimento che comprende:

1°) quindici diarie con pernottamento secondo il grado ricoperto dall'impiegato;

2°) una somma di L. 250 (duecentocinquanta) e per il personale degli ultimi due gradi di L. 150 (centocinquanta) per ciascun membro della famiglia di cui al n. 1) del comma precedente, in età superiore ai sei anni;

3°) un assegno mensile per la durata di tre mesi di L. 150 (centocinquanta), L. 120 (centoventi), L. 90 (novanta) e L. 75 (settantacinque) secondochè l'impiegato appartenga rispettivamente ai gradi dal primo al quarto, dal quinto al settimo, dall'ottavo al decimo, dall'undicesimo al dodicesimo.

All'impiegato trasferito su domanda potranno essere concesse dal Direttore generale solo le competenze di cui ai numeri uno e due della precedente lettera a) se la domanda di trasferimento sia motivata da speciali esigenze di famiglia.

Art. 8.

Tutte le spese e le indennità di trasferimento, fatta eccezione dell'assegno mensile speciale, decorrente dal giorno in cui l'impiegato ha assunto servizio nella nuova residenza, sono liquidate dall'ufficio presso il quale l'impiegato era addetto prima del trasferimento.

Il Direttore generale ha facoltà di concedere all'impiegato trasferito un'anticipazione nel limite di due terzi dell'importo presunto delle competenze.

Le distinte di spese per trasferimento sono liquidate previo esame ed approvazione della Direzione generale.

CAPO III.

Lavoro straordinario.

Art. 9.

Il lavoro straordinario deve essere preventivamente autorizzato dal Direttore generale su proposta dei Direttori di servizio o di ufficio o dei Direttori di Ispettorato e può esserlo solo per l'esecuzione di lavori occasionali o speciali di una certa durata o in caso di particolari difficoltà non altrimenti eliminabili.

Il Direttore generale stabilisce volta per volta le modalità per l'esecuzione del lavoro straordinario e la durata di questo.

Art. 10.

Il lavoro straordinario può essere retribuito ad ora o a cottimo. Il compenso ad ora è stabilito nella misura seguente:

per il personale di seconda categoria	L. 4,75
" " " terza categoria	" 3,75
" " " quarta categoria (grado 10°)	" 2,75
" " " " (gradi 11° e 12°)	" 2,25

Il compenso per il lavoro straordinario notturno, considerato come tale quello eseguito dopo le ore 21, è stabilito nella misura sopraindicata aumentata del 50 %.

Le modalità per il lavoro a cottimo e la misura del relativo compenso sono stabilite dal Direttore generale caso per caso.

Sono esclusi dal compenso per lavoro straordinario gli impiegati preposti a funzioni di Capo sede o di ufficio, anche se appartenenti alle categorie sopraindicate.

Le distinte di spese per lavoro straordinario vengono liquidate previo esame ed approvazione della Direzione generale.

CAPO IV.

Supplemento di servizio attivo.

Art. 11.

Al personale del ruolo transitorio ed a quello a contratto è corrisposto ai sensi dell'art. 14 del Regolamento per il personale e nei casi e coi limiti previsti dal Regolamento medesimo un supplemento di servizio attivo nella seguente misura:

8

1°) del ventuno per cento dello stipendio lordo da ritenuta per imposta di ricchezza mobile per il personale con stipendio non superiore a lire tredicimila;

2°) del ventuno per cento sulle prime tredicimila lire di stipendio e dell'otto per cento sull'eccedenza, con un massimo per quest'ultima di lire ventimila, per il personale con stipendio superiore a lire tredicimila.

CAPO V.

Assegni di famiglia.

Art. 12.

L'assegno di famiglia di cui all'art. 14 del Regolamento per il personale è corrisposto al personale del ruolo transitorio ed a quello a contratto che abbia a proprio carico la moglie contro la quale non sia stata pronunciata sentenza di separazione legale per sua colpa o per colpa di entrambi i coniugi, e figli legittimi o legittimati di età non superiore a 18 anni ed anche di età maggiore ai 18 anni se permanentemente inabili al lavoro per difetto di mente o di corpo.

L'assegno è nella seguente misura:

a) per il personale dal primo al decimo grado, L. 75 per la moglie, L. 25 per ciascun figlio fino al terzo e L. 40 per ciascun figlio dopo il terzo;

b) per il personale dei gradi undicesimo e dodicesimo, L. 50 per la moglie, L. 20 per ciascun figlio fino al terzo e L. 30 per ciascun figlio dopo il terzo.

In caso di impiegato vedovo o quando sia intervenuta separazione legale, per il primo figlio a carico avente i requisiti suindicati l'indennità è di L. 75 o di L. 50 in relazione al grado.

Sono assimilati ai figli i figliastri a carico.

Per la determinazione del numero dei figli agli effetti della diversa misura degli assegni di cui alla lettera b), si considerano solo i figli aventi i requisiti di cui al primo comma.

Gli assegni predetti saranno soppressi o ridotti con decorrenza dal giorno in cui vengono a cessare le condizioni per cui vennero conferiti.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle impiegate vedove o legalmente separate per colpa del marito.

Se siano impiegati presso l'Istituto marito e moglie, non viene corrisposto assegno per il coniuge e l'assegno per i figli è corrisposto una sola volta con le norme di cui al terzo comma.

Gli speciali assegni ad personam eventualmente goduti al 1° gennaio 1934 dal personale per eccedenza del trattamento precedente a quello stabilito dall'articolo 74 del Regolamento per il personale approvato con decreto 22 maggio 1929 saranno assorbiti nel primo aumento di stipendio conferito dopo il 1° Gennaio 1934.

CAPO VI.

Indennità di carica e gratificazione di bilancio.

Art. 13.

Al Direttori di Ispettorato è assegnata una indennità di carica nella misura annua da L. 3.000 a L. 12.000 che sarà stabilita dal Presidente su proposta del Direttore generale.

Tale indennità assorbe la eventuale gratificazione di bilancio di cui all'art. 18.

Art. 14.

Agli impiegati preposti alle Sedi potrà essere assegnata dal Direttore generale una indennità di carica, pagabile a rate mensili, e col limite massimo annuo di L. 3.000, a seconda della importanza delle mansioni disimpegnate e della entità delle operazioni svolte ed in relazione ai risultati dell'esercizio precedente.

Art. 15.

Agli impiegati che siano incaricati del servizio di cassa potrà essere corrisposto dal Direttore generale un assegno pagabile a rate mensili da calcolarsi in relazione al movimento di cassa e in ogni caso col limite massimo di annue L. 900.

Art. 16.

Al personale della quarta categoria, incaricato delle speciali mansioni sottoindicate, potrà essere concesso dal Direttore generale un assegno annuo pagabile a rate mensili nei limiti massimi che seguono:

Autisti	L. 1.800
Infermieri	" 1.200
Portieri	" 900
Ciclisti	" 600

Art. 17.

Al personale incaricato di funzioni di particolare responsabilità, importanza e fiducia potrà essere concesso dal Presidente, su proposta del Direttore generale, un assegno individuale temporaneo, a norma dell'articolo 15 del Regolamento per il personale, in misura non superiore ai tre quarti dell'aumento stabilito dalla tabella A del Regolamento medesimo per la promozione al grado superiore.

Art. 18.

In sede di approvazione del bilancio, il Comitato esecutivo, su proposta del Direttore generale, potrà deliberare lo stanziamento di una somma per la corresponsione di gratificazioni al personale.

Oltre alla gratificazione predetta il Presidente, su proposta del Direttore generale, potrà attribuire speciali gratificazioni a gruppi di personale o a singoli impiegati che abbiano eseguito lavori speciali o se ne rendano meritevoli per particolare diligenza, attività ed operosità.

CAPO VII.

Speciali competenze a favore del personale tecnico.

Art. 19.

A favore dei legali dell'Istituto di ruolo transitorio ed a quelli a contratto, nei limiti ed alle condizioni stabilite dal Direttore generale, è costituito un fondo delle competenze di procuratore e degli onorari di avvocato recuperati dalle controparti, in virtù di sentenza o di amichevole composizione seguite a liti trattate dai legali medesimi.

Esclusi i giudizi nei confronti degli operai infortunati o dei loro aventi diritto, nei casi di transazione dopo sentenza favorevole all'Istituto e nei casi di pronunciata compensazione di spese, sarà devoluta al detto fondo la metà delle competenze e degli onorari che si sarebbero recuperati dalla parte soccombente, in conformità alla norma dell'art. 21 del T. U. sull'Avvocatura dello Stato, approvato con R. D. 30 ottobre 1933, n. 1611.

Non saranno, invece, devolute al fondo le competenze e gli onorari relativi a giudizi nei quali abbiano totalmente prestato la loro opera, di procuratore o di avvocato, legali non indicati nel primo comma. In questo caso le somme recuperate rimarranno a favore dell'Istituto.

Le somme da destinarsi al fondo debbono essere al netto delle spese occorse per gli atti giudiziari.

Art. 20.

Il fondo predetto sarà ripartito, alla fine di ogni anno, secondo le norme di cui agli articoli seguenti, assegnando:

- a) il cinquanta per cento della somma recuperata da ciascun ufficio legale ai componenti dell'ufficio stesso;
- b) l'ammontare residuo complessivo, a tutti i legali dell'Istituto.

Art. 21.

La suddivisione di cui al precedente articolo dovrà avvenire in modo che della somma da ripartire spetti una quantità pari a 2 per il Consulente legale capo, a 2 per ogni Consulente legale, a 2 per ogni Avvocato, ed a 1 per ogni Procuratore.

Art. 22.

Il componente di un ufficio legale che abbia fatto parte di esso per un periodo inferiore ad un anno avrà diritto a tanti dodicesimi della quota spettantegli per quanti mesi egli ha fatto parte dell'ufficio stesso durante l'anno; i dodicesimi residui andranno ad aumentare le quote da ripartire tra gli altri legali, con i medesimi criteri di cui all'articolo precedente.

Nel caso di cessazione dal servizio, la quota, calcolata come sopra, verrà liquidata nel primo trimestre dell'anno successivo a quello in cui ebbe luogo la cessazione dal servizio, a meno che l'avente diritto non vi abbia tacitamente od espressamente rinunciato abbandonando il posto e riscuotendo le altre eventuali indennità.

Qualora nei giudizi di cui all'art. 19 abbiano prestato la loro opera più uffici legali la proporzionale determinazione delle quote da ripartire fra gli uffici stessi, verrà stabilita, di volta in volta, a seconda della particolarità dei casi, dalla Direzione generale.

Art. 23.

Agli effetti di cui ai precedenti articoli, ciascuna Direzione di Ispettorato dovrà rimettere alla Direzione generale per l'approvazione, entro il 20 gennaio di ogni anno, il prospetto delle competenze ed onorari da destinarsi al fondo, con l'elenco delle relative cause, nonché la proposta di ripartizione della quota indicata nell'art. 20, lett. a).

6 Consulente
Capo
5 " " " " " "
15 Procuratore
14 Cont. 1.
3 " 2.
2 " 1.
2 Procur. 1.
1 Cont. 2.
1 Procur. 2.

Art. 24.

Al personale che per incarico dell'Istituto compia prestazioni richieste da altri enti o da terzi sarà devoluta una quota degli emolumenti riscossi dall'Istituto a tale titolo con le modalità che saranno stabilite dal Direttore generale.

CAPO VIII.

Disposizioni generali.

Art. 25.

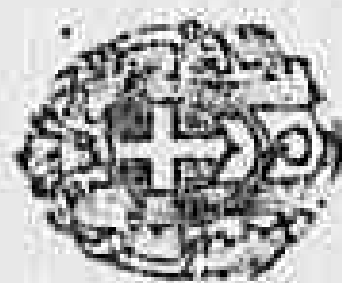
Le competenze di cui nel presente regolamento, soggette a imposta di ricchezza mobile, sono al lordo della ritenuta per l'imposta medesima.

Art. 26.

Il presente regolamento, che potrà essere modificato in qualunque momento con deliberazione del Comitato esecutivo, entrerà in vigore dal 1° Gennaio 1934 - a. XII, salvo per quanto riguarda i Capi I, II e III, le cui disposizioni saranno applicate con effetto dal 1° Marzo 1934 - a. XII.

INDICE DEL REGOLAMENTO

CAPITOLO I. — Missioni	Art. 1-6
CAPITOLO II. — Trasferimenti	" 7-8
CAPITOLO III. — Lavoro straordinario	" 9-10
CAPITOLO IV. — Supplemento di servizio attivo	" 11
CAPITOLO V. — Assegni di famiglia	" 12
CAPITOLO VI. — Indennità di carica e gratificazione di bi- lancio	" 13-18
CAPITOLO VII. — Speciali competenze a favore del personale tecnico	" 19-24
CAPITOLO VIII. — Disposizioni generali	" 25-26



ISTITUTO NAZIONALE FASCISTA PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO
DIREZIONE GENERALE

n. 115
1942

Roma, 26 settembre 1942-XX

AI DIRETTORI DI SEDE

OGGETTO: Trattamento di missione.

Il Commissario con sua deliberazione 25 corrente ha stabilito di modificare, per la durata della guerra, e in base alle norme che seguono, il trattamento economico di missione del dipendente personale dell'Istituto.

Premesso che resta sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui al 1° e 2° comma dell'art. 2 del vigente Regolamento per le competenze accessorie, l'importo delle diarie, al lordo delle trattenute di legge, da corrispondere al personale incaricato di una missione fuori della residenza abituale, viene così stabilito:

Gradi	diaria intera	Diaria ridotta a	
		2/3	1/3
1°	125.--	83,35	62,50
2°	100.--	65,65	50.--
3°	80.--	60.--	45.--
4°	85.--	56,65	42,50
5°	80.--	53,35	40.--
		46,65	35.--
			41,65
			33,35
			30.--
			28,35
			25,65
			23,35

OGGETTO: Trattamento di missione.

Il Commissario con sua deliberazione 25 corrente ha stabilito di modificare, per la durata della guerra, e in base alle norme che seguono, il trattamento economico di missione del dipendente personale dell' Istituto.

Premesso che resta sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui al 1° e 2° comma dell'art.2 del vigente Regolamento per le competenze accessorie, l'importo delle diarie, al lordo delle trattenute di legge, da corrispondere al personale incaricato di una missione fuori della residenza abituale, viene così stabilito:

<u>Gradi</u>	<u>diaria intera</u>	<u>Diaria ridotta a</u>	
		<u>2/3</u>	<u>1/2</u>
1°	125.--	83,35	62,50
2°	100.--	66,65	50.--
3°	90.--	60.--	45.--
4°	85.--	56,65	42,50
5°	80.--	53,35	40.--
5° bis, 6° e 7°	70.--	46,65	35.--
7° bis, 8° e 9°	65.--	43,35	32,50
10°	55.--	36,65	27,50
11° e 12°	50.--	33,35	25.--
			16,65

Il trattamento di diaria per missioni nelle città con popolazione superiore ai 200.000 abitanti, potrà essere aumentato fino al 20% con disposizione del Direttore generale.

4851/.

- 2 -

Per le missioni dal Regno in Albania, nelle Isole Italiane dell'Egeo, nelle Colonie e all'Estero l'aumento della diaria sarà fissata di volta in volta dal Direttore generale.

Per le missioni nell'ambito delle località predette, ove il personale prestare regolare servizio, sarà corrisposta la diaria del Regno, aumentata del 50%.

Perdurando la missione nella stessa località oltre due mesi, la misura della diaria da corrispondere per il tempo successivo è ridotta a due terzi; se ecceda i sei mesi, sempre nella stessa località, la diaria è ridotta alla metà.

Analogo trattamento sarà applicato alle missioni in corso, che si protraggano oltre due mesi, avvertendo, peraltro, che la disposizione non ha effetto retroattivo per il trattamento di missione già liquidato o da liquidare anteriormente al 1° ottobre 1942-XX.

Restano invariate le disposizioni di cui al 3° e 4° comma dell'art. 2 precitato, che disciplinano la riduzione della diaria a seconda della durata del servizio fuori residenza.

Si avverte, inoltre, che tutte le disposizioni relative a particolari benefici di diaria o di supplemento di diaria, gli aumenti speciali e le concessioni di diarie del grado superiore, sono abrogate, come pure deve intendersi sospesa, per la durata della guerra, l'applicazione della circolare 32/1941 (2120/C.G.) del 15 aprile 1941-VIX concernente il concorso spese di alloggio per servizio fuori residenza.

Le presenti norme hanno effetto dal 1° ottobre p.v.

IL DIRETTORE GENERALE

1 3 2 3
sonale prestare regolare servizio, sarà corrisposta la diaria del Regno, aumentata del 50%.

Perdurando la missione nella stessa località oltre due mesi, la misura della diaria da corrispondere per il tempo successivo è ridotta a due terzi; se ecceda i sei mesi, sempre nella stessa località, la diaria è ridotta alla metà.

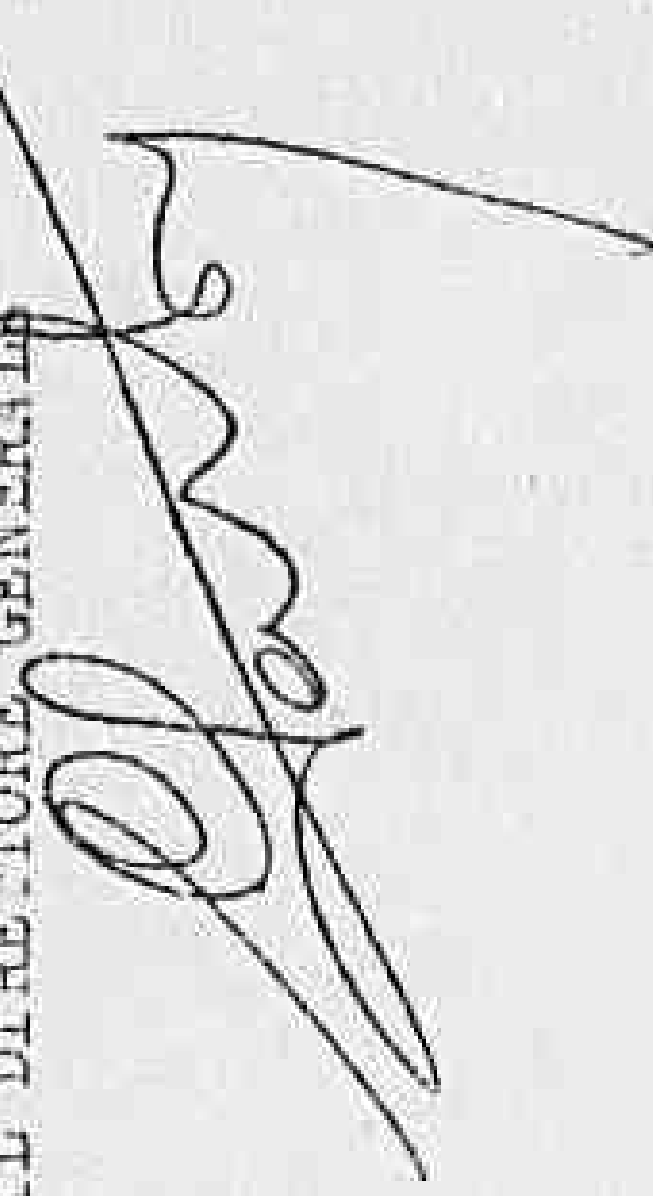
Analogo trattamento sarà applicato alle missioni in corso, che si protraggano oltre due mesi, avvertendo, peraltro, che la disposizione non ha effetto retroattivo per il trattamento di missione già liquidato o da liquidare anteriormente al 1° ottobre 1942-XX.

Restano invariate le disposizioni di cui al 3° e 4° comma dell'art. 2 precitato, che disciplinano la riduzione della diaria a seconda della durata del servizio fuori residenza.

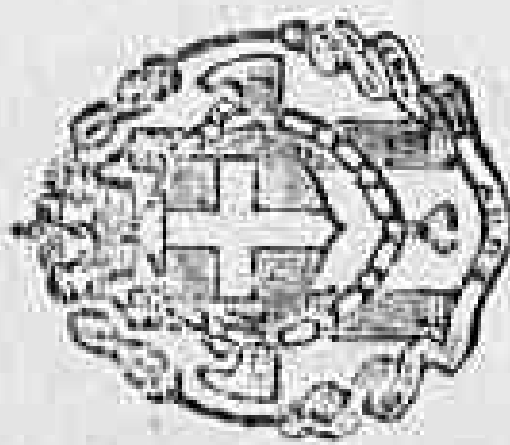
Si avverte, inoltre, che tutte le disposizioni relative a particolari benefici di diaria o di supplemento di diaria, gli aumenti speciali e le concessioni di diarie del grado superiore, sono abrogate, come pure deve intendersi sospesa, per la durata della guerra, l'applicazione della circolare 32/1941 (2120/C.G.) del 15 aprile 1941-WIX concernente il concorso spese di alloggio per servizio fuori residenza.

Le presenti norme hanno effetto dal 1° ottobre p.v.

IL DIRETTORE GENERALE



4850



ISTITUTO NAZIONALE FASCISTA PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

DIREZIONE GENERALE



UFFICIO PERSONALE

Roma, 4 giugno 1935-XIII

n° 32 ^A - 1935

OGGETTO: Premi di nuzialità e di natalità.-

AI SIGNORI DIRETTORI DI ISPETTORATO

AI SIGNORI DIRETTORI DI SEDE

(e per conoscenza ai Sigg. Ispettori Generali).

Con riferimento alla circolare n°. 32-1935, pari numero e oggetto del 18 maggio u.s., si reputa opportuno avvertire che le domande all'On.le Presidenza del Consiglio dei Ministri intese ad ottenere i premi di natalità, debbono essere corredate anche dello stato di famiglia dell'impiegato, oltre che dei documenti già indicati, e ciò in considerazione che la misura del premio è in relazione al numero dei figli.-

IL DIRETTORE GENERALE

Di persona

Roma, 4 giugno 1935-XIII

n. 32^A-1935

OGGETTO: Premi di nuzialità e di natalità.-

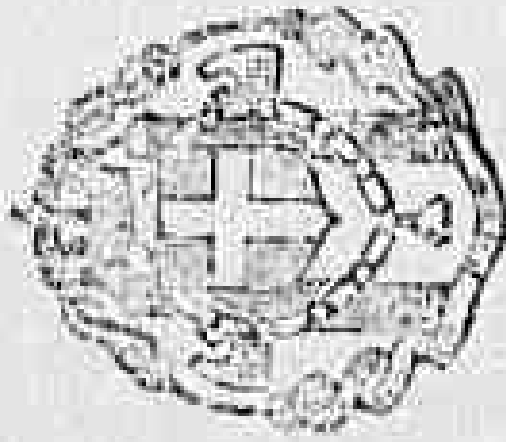
AI SIGNORI DIRETTORI DI ISPettorATOAI SIGNORI DIRETTORI DI SEDE(e per conoscenza al Sig. Ispettori generali).

Con riferimento alla circolare n. 32-1935, pari numero e oggetto del 16 maggio u.s., si reputa opportuno avvertire che le domande all'On.le Presidenza del Consiglio dei Ministri intese ad ottenere i premi di natalità, debbono essere corredate anche dello stato di famiglia dell'impiegato, oltre che dei documenti già indicati, e ciò in considerazione che la misura del premio è in relazione al numero dei figli.-

IL DIRETTORE GENERALE

G. Galavotti

4819



ISTITUTO NAZIONALE FASCISTA PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO ISPETT. E ORGANIZZAZIONE

UFFICIO PERSONALI

Roma, 18 maggio 1935-XIII

n. 32-1935

OGGETTO: Premi di nuzialità e di natalità.-

AI SIGNORI DIRETTORI DI ISPettorATO

AI SIGNORI DIRETTORI DI SEDE

(e per conoscenza ai Sigg. Ispettori Generali)

Si trasmettono con la presente alcune copie delle circolari in data 5 e 29 aprile 1935-XIII dell'On. Presidenza del Consiglio dei Ministri, relative alla concessione di premi di nuzialità e di natalità disposta da S.E. il Capo del Governo in favore del personale delle Amministrazioni statali e parastatali.

Si pregano le SS.LL. di portare a conoscenza del personale quanto forma oggetto delle predette disposizioni, trasmettendo a questa Direzione Generale, per il conseguente inoltro all'On. Presidenza del Consiglio, le domande degli interessati per il conseguimento dei premi.

A corredo delle domande dovranno essere presentati il certificato di nascita dell'impiegato e quello di matrimonio o di nascita

OGGETTO: Premi di nuzialità e di natalità.-

AI SIGNORI DIRETTORI DI ISPettorATO

AI SIGNORI DIRETTORI DI SEDE

(e per conoscenza ai Sigg. Ispettori Generali)

Si trasmettono con la presente alcune copie delle circolari in data 5 e 29 aprile 1935-XIII dell'On. Presidenza del Consiglio dei Ministri, relative alla concessione di premi di nuzialità e di natalità disposta da S.E. il Capo del Governo in favore del personale delle Amministrazioni statali e parastatali.

Si prega le SS.LL. di portare a conoscenza del personale quanto forma oggetto delle predette disposizioni, trasmettendo a questa Direzione Generale, per il conseguente inoltro all'On. Presidenza del Consiglio, le domande degli interessati per il conseguimento dei premi.

A corredo delle domande dovranno essere presentati il certificato di nascita dell'impiegato e quello al matrimonio o di nascita dei figli.

IL DIRETTORE GENERALE



4843

= C O P I A =

= PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

= Gabinetto =

Roma, 5 aprile 1935-XIII.

OGGETTO: Premi di nuzialità.-

3.E. il Capo del Governo ha disposto che al personale delle Amministrazioni statali e parastatali che contragga matrimonio siano concessi premi di nuzialità nella seguente misura:

L. 4.000 per gli impiegati di gruppo A.

L. 3.000 per gli impiegati di gruppo B.

L. 2.000 per gli impiegati di gruppo C.

L. 1.500 per i salariati e personale assimilato.

Per la concessione di tali premi è fissato il limite di età del 20° al 30° anno per il personale del gruppo C, e per i salariati ed assimilati e fino al 32° anno per quello appartenente ai gruppi A e B.

3.E. il Primo Ministro ha inoltre disposto la concessione dei premi per i figli nati dal celebrato matrimonio, nella misura rispettivamente di L. 400 per il primo figlio, di L. 600 per il secondo e di L. 1.000 per il terzo.

Le domande per il conseguimento dei premi dovranno essere trasmesse a questa Presidenza dallo Amministrazioni centrali dalle quali dipendono gli interessati con la indicazione della data di celebrazione del matrimonio o delle nascite dei figli, dell'età del funzionario e del grado e gruppo al quale appartiene.

Questa Presidenza curerà l'erogazione dei premi.

S.E. il Capo del Governo ha disposto che al personale delle Amministrazioni statali e parastatali che contragga matrimonio siano concessi premi di nuzialità nella seguente misura:

L. 4.000 per gli impiegati di gruppo A.

L. 3.000 per gli impiegati di gruppo B.

L. 2.000 per gli impiegati di gruppo C.

L. 1.500 per i salariati e personale assimilato.

Per la concessione di tali premi è fissato il limite di età del 20° al 30° anno per il personale del gruppo C. e per i salariati ed assimilati e fino al 32° anno per quello appartenente ai gruppi A e B.

S.E. il Primo Ministro ha inoltre disposto la concessione dei premi per i figli nati dal celebrato matrimonio, nella misura rispettivamente di L. 400 per il primo figlio, di L. 600 per il secondo e di L. 1.000 per il terzo.

Le domande per il conseguimento dei premi dovranno essere trasmesse a questa Presidenza dalle Amministrazioni centrali dalle quali dipendono gli interessati con la indicazione della data di celebrazione del matrimonio o della nascita dei figli, dell'età del funzionario e del grado e gruppo al quale appartiene.

Questa Presidenza curerà l'erogazione dei premi.

Ci prega di portare quanto sopra a conoscenza del personale dipendente e di favorire un corno di ricevuta.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

F.to Medici

4847

= C O P I A =

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

= Gabinetto =

Roma, 29 aprile 1935-XIII

OGGETTO: Premi di nuzialità e natalità.-

In relazione ai quesiti proposti circa la concessione dei premi di nuzialità e di natalità di cui alla circolare n. 577-5 A/3.2.2 in data 5 corrente di questa Presidenza, si ha il pregio di precisare:

1) i Sottufficiali delle Forze Armate in genere ed i capisquadra della P.V.S.M. in servizio permanente effettivo ed assimilati di altre Milizie e Corpi potranno ottenere il premio di natalità di L. 2.000; gli appuntati e i carabinieri, gli agenti di P.S., carcerari ecc., quando siano stati debitamente autorizzati a contrarre matrimonio, i vicecapisquadra e le camice nere in servizio permanente effettiva ed assimilati possono ottenere il premio di L. 1.500.

E' da avvertire che con tali risoluzioni non si intende stabilire alcuna equiparazione, che possa essere invocata a qualsiasi altro effetto fra il personale predetto e quello di gruppo C e salariato dell'Amministrazione dello Stato;

2) per i sottufficiali, gli agenti ed i militari in parola, quando nei relativi regolamenti sia fissato un limite minimo di servizio per l'autorizzazione a contrarre matrimonio, il limite di età per ottenere i premi di nuzialità è elevato fino al 32° anno;

3) le provvidenze suaccennate possono essere concesse anche al personale femminile: non è ammesso, peraltro, cumulo di premi nel caso che entrambi i coniugi abbiano titolo per concorrervi;

4) i premi sono concessi soltanto per i matrimoni contratti o per

data della circolare sopraindicata (5 aprile u.s.);

In relazione ai quesiti proposti circa la concessione dei premi di nuzialità e di natalità di cui alla circolare n. 577-5 A/3.2.2 in data 5 corrente di questa Presidenza, si ha il pregio di precisare:

1) i Sottufficiali delle Forze Armate in genere ed i capisquadra della S.V.S.M. in servizio permanente effettivo ed assimilati di altre Milizie e Corpi potranno ottenere il premio di natalità di L. 2.000; gli appuntati e i carabinieri, gli agenti di P.S., carcerari ecc., quando siano stati debitamente autorizzati a contrarre matrimonio, i vicecapisquadra e le camice nere in servizio permanente effettivo ed assimilati possono ottenere il premio di L. 1.500.

E' da avvertire che con tali risoluzioni non si intende stabilire alcuna equiparazione, che possa essere invocata a qualsiasi altro effetto fra il personale predetto e quello di gruppo C e salariato dell'Amministrazione dello Stato;

2) per i sottufficiali, gli agenti ed i militari in parola, quando nei relativi regolamenti sia fissato un limite minimo di servizio per l'autorizzazione a contrarre matrimonio, il limite di età per ottenere i premi di nuzialità è elevato fino al 32° anno;

3) le provvidenze succennate possono essere concesse anche al personale femminile; non è ammesso, peraltro, cumulo di premi nel caso che entrambi i coniugi abbiano titolo per concorrervi;

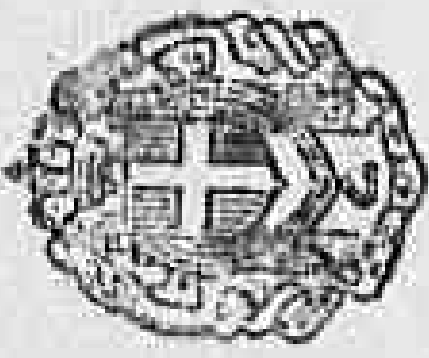
4) i premi sono concessi soltanto per i matrimoni contratti o per figli nati dopo la data della circolare sopraindicata (5 aprile u.s.);

5) i premi di natalità possono essere concessi anche per i figli nati da matrimoni contratti anteriormente al 5 aprile u.s. Per i figli oltre il terzo sono fissati in L. 1.000 per ciascun figlio.

Si prega di portare subito quanto sopra a conoscenza del personale dipendente sopraindicato.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

F. to. Medici
4848



ISTITUTO NAZIONALE FASCISTA PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

UFFICIO PERSONALE

DIREZIONE GENERALE

n°. 1
1936

Roma, 3 gennaio 1936-XIV.

OGGETTO: Premi di nuzialità e di natalità.-

AI SIGNORI ISPEZZORI GENERALI
AI SIGNORI DIRETTORI DI ISPEZZORATO
AI SIGNORI DIRETTORI DI SEDE.

Con riferimento alla circolare n°. 32-1935, pari oggetto, del 18 maggio 1935-XIII mi è gradito comunicare che, avendo l'Onorevole Presidenza del Consiglio dei Ministri fatto presente di non poter far gravare sui fondi a propria disposizione l'onere relativo ai premi demografici, richiesti dal nostro personale, il Comitato esecutivo ha benevolmente deliberato che l'Amministrazione dell'Istituto provveda, col proprio bilancio, alla erogazione dei suddetti premi di nuzialità e di natalità nelle misure stabilite in favore degli impiegati dello Stato, e cioè:

A) - PREMI DI NUZIALITÀ =

(per matrimoni contratti dopo il 5 aprile 1935)

- L. 4.000 per gli impiegati della Categoria I (Personale direttivo)
- L. 3.000 per gli impiegati della Categoria II (Personale di concetto)

AI SIGNORI ISPETTORI GENERALI
AI SIGNORI DIRETTORI DI ISPETTORATO
AI SIGNORI DIRETTORI DI SEDE.

Con riferimento alla circolare n. 32-1935, pari oggetto, del 18 maggio 1935-XIII mi è gradito comunicare che, avendo l'Onorevole Presidenza del Consiglio dei Ministri fatto presente di non poter far gravare sui fondi a propria disposizione l'onere relativo ai premi demografici, richiesti dal nostro personale, il Comitato esecutivo ha benevolmente deliberato che l'Amministrazione dell'Istituto provveda, col proprio bilancio, alla erogazione dei suddetti premi di nuzialità e di natalità nelle misure stabilite in favore degli impiegati dello Stato, e cioè:

a) - PREMI DI NUZIALITÀ -

(per matrimoni contratti dopo il 5 aprile 1935)

- L. 4.000 per gli impiegati della Categoria I (Personale direttivo)
- L. 3.000 per gli impiegati della Categoria II (Personale di concetto)
- L. 2.000 per gli impiegati della Categoria III (Personale d'ordine)
- L. 1.500 per il personale della Categoria IV (Personale subalterno e di servizio).

Per la concessione di tali premi sono fissati i seguenti limiti di età:

dal 20° al 32° anno per gli impiegati delle due prime categorie;
 dal 20° al 30° anno per il personale della terza e quarta categoria.

./.

= 2 =

B) - PENSI DI M. VALERIA =

(per figli nati dopo il 5 aprile 1935, anche se da matrimoni contratti anteriormente).

- L. 400 per il primo figlio;
- L. 600 per il secondo figlio;
- L. 1.000 per il terzo, quarto e quinto figlio;
- L. 3.000 per il sesto figlio e successivi.

Ciò premesso, mentre si riserva per quanto riguarda le domande già pervenute, se riscontrate regolari, di autorizzare i Signori Direttori di Ispektorato a corrispondere i premi in oggetto agli interessati, avverto che, per quanto concerne le ulteriori domande per il conseguimento dei premi, dovranno essere corredate dai documenti che seguono, a meno che non siano stati già inoltrati in originale a questa Direzione generale:

per i premi di nuzialità - certificato di nascita del richiedente e quello di matrimonio;

per i premi di natalità - certificato di nascita del richiedente, di matrimonio, di stato di famiglia, di nascita del primo figlio e degli altri figli, qualora ve ne siano.-

IL DIRETTORE GENERALE



L. 1.000 per il terzo, quarto e quinto figlio;

L. 3.000 per il sesto figlio e successivi.

Ciò premesso, mentre mi riservo per quanto riguarda le domande già pervenute, se riscontrate regolari, di autorizzare i Signori Direttori di Ispettorato a corrispondere i premi in oggetto agli interessati, avverto che, per quanto concerne le ulteriori domande per il conseguimento dei premi, dovranno essere corredate dai documenti che seguono, a meno che non siano stati già inoltrati in originale a questa

Direzione generale:

per i premi di nuzialità - certificato di nascita del richiedente e quello di matrimonio;

per i premi di natalità - certificato di nascita del richiedente, di matrimonio, di stato di famiglia, di nascita del primo figlio e degli altri figli, qualora ve ne siano.-

IL DIRETTORE GENERALE

Valiani

4841

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

DIREZIONE GENERALE

=====

SERVIZIO DEL PERSONALE

ROMA, 26 agosto 1943

N. 100/1943

AI DIRETTORI DI SEDE

OGGETTO: Compenso per lavoro straordinario

Comunico che, in seguito a deliberazione del Consiglio di Amministrazione, i compensi orari lordi per lavoro straordinario, da corrispondere al personale dell'Istituto, in relazione all'art. 10 del Regolamento per le competenze accessorie, sono stati fissati, a decorrere dall'1° agosto 1943, nella misura seguente:

<u>Comuni con 500.000 o più abitanti</u>		
a) personale di 2. categoria		L. 6.00
b) " " 3.	"	" 5.00
c) " " 4.	"	" 4.00

<u>Comuni con meno di 500.000 abitanti</u>		
a) personale di 2. categoria		L. 5.50
b) " " 3.	"	" 4.50
c) " " 4.	"	" 3.50

Rimangono invariati i compensi orari lordi indicati nella circolare n. 138/1942 del 27 novembre 1942 per il calcolo del premio di operosità e di presenza.

Le Sedi dovranno, peraltro, disporre opportuni controlli sulla regolare

OGGETTO: Compenso per lavoro straordinario

Comunico che, in seguito a deliberazione del Consiglio di Amministrazione, i compensi orari lordi per lavoro straordinario, da corrispondere al personale dell'Istituto, in relazione all'art. 10 del Regolamento per le competenze accessorie, sono stati fissati, a decorrere dall'1° agosto 1943, nella misura seguente:

Comuni con 500000 o più abitanti

a) personale di 2. categoria	L. 6.00
b) " " 3.	" 5.00
c) " " 4.	" 4.00

Comuni con meno di 500.000 abitanti

a) personale di 2. categoria	L. 5.50
b) " " 3.	" 4.50
c) " " 4.	" 3.50

Rimangono invariati i compensi orari lordi indicati nella circolare n. 138/1942 del 27 novembre 1942 per il calcolo del premio di operosità e di presenza.

Le Sedi dovranno, peraltro, disporre opportuni controlli sulla regolare effettiva prestazione, sia del servizio ordinario sia di quello eccedente il normale orario d'ufficio.

IL DIRETTORE GENERALE

F. Cassinelli

4643



ISTITUTO NAZIONALE FASCISTA PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO
NAZIONALE

DIREZIONE GENERALE

n. 24 (1938/P.F.)
1942

Roma, 26 febbraio 1942-XX

AI DIRETTORI DI SEDE

OGGETTO: Personale provvisorio.-

Si comunica che il personale provvisorio a decorrere dal 1° gennaio 1942-XX deve essere considerato, a tutti gli effetti, come personale straordinario, restando peraltro inalterato il carattere di assoluta provvisorieta' del rapporto d'impiego.

Tutte le norme che regolano i rapporti economici del personale straordinario dovranno, pertanto, essere estese al personale provvisorio, escluso il sistema di retribuzione, che rimane quello già stabilito per giornata lavorativa, e fatta eccezione del trattamento economico in caso di richiamo alle armi, in quanto il trattamento stesso è disciplinato dall'art. 10 del Regio Decreto 15 maggio 1941-XIX, n. 584, come è stato specificato con le circolari n. 70/1941 (2143/C.G.) del 26 agosto 1941-XIX, e n. 122/1941 (2143/C.G.) del 23 novembre 1941-XX.

Per quanto concerne le assenze del personale provvisorio per causa di malattia, purché debitamente controllate e giustificate con certificato medico, si ritiene opportuno di precisare che dovranno essere conteggiate nel sistema di retribuzione per giornata lavorativa.

OGGETTO: Personale provvisorio.-

Si comunica che il personale provvisorio a decorrere dal 1° gennaio 1942-XX deve essere considerato, a tutti gli effetti, come personale straordinario, restando peraltro inalterato il carattere di assoluta provvisorietà del rapporto d'impiego.

Tutte le norme che regolano i rapporti economici del personale straordinario dovranno, pertanto, essere estese al personale provvisorio, escluso il sistema di retribuzione, che rimane quello già stabilito per giornata lavorativa, e fatta eccezione del trattamento economico in caso di richiamo alle armi, in quanto il trattamento stesso è disciplinato dall'art. 10 del Regio Decreto 15 maggio 1941-XIX, n. 584, come è stato specificato con le circolari n. 70/1941 (2143/C.G.) del 26 agosto 1941-XIX, e n. 122/1941 (2143/C.G.) del 29 novembre 1941-XX.

Per quanto concerne le assenze del personale provvisorio per causa di malattia, purché debitamente controllate e giustificate con certificato medico, si ritiene opportuno di precisare che dovranno essere applicate, nonostante il sistema di retribuzione per giornata lavorativa, le disposizioni della legge sull'impiego privato, come per il personale straordinario, corrispondendo, cioè, il trattamento economico con esse stabilito.

Si avverte, infine, che il personale provvisorio non dovrà più essere assicurato, a decorrere dal 1° marzo p.v., per la nuzialità e la natalità, poichè alla corrispondenza dei premi ⁴⁸grafici sarà provveduto direttamente dall' Istituto.

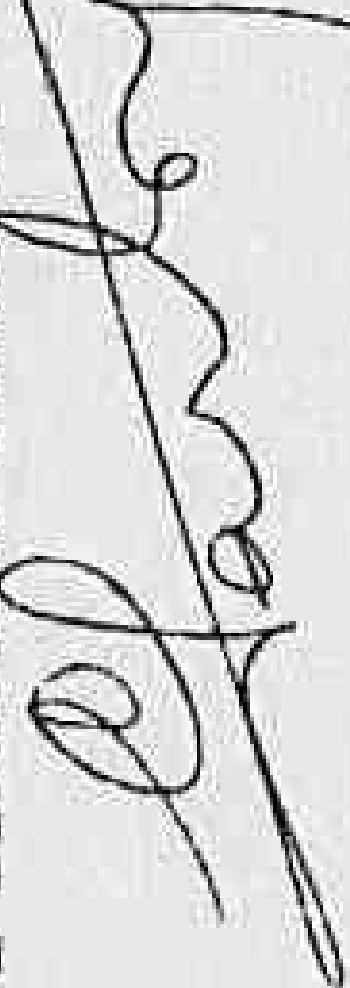
./.

- 2 -

Tutti gli appartenenti al personale provvisorio, assunti in sostituzione di richiamati alle armi, dovranno apporre la loro firma in calce alla presente circolare per presa conoscenza.

Si rimane in attesa di un cenno di ricevimento della presente.

IL DIRETTORE GENERALE



Amb. Piazza Nazionale
NAPOLI

- 4 MAR. 1942

Long nazione

Marapoto Giovanni

area competenza.

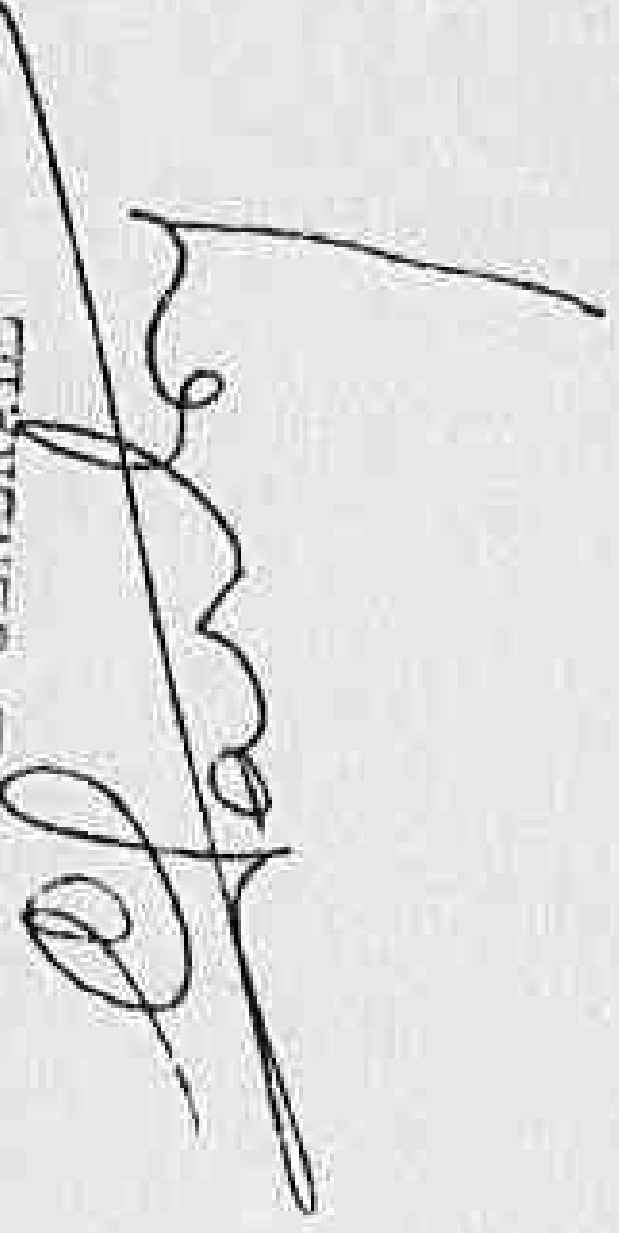
Si rimane in attesa di un cenno di riscontro della presente.

Amb. Piazza Nazionale
NAPOLI

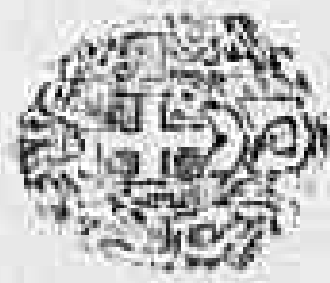
- 4 MAR. 1942

Long mission
Marapoti Giovanni

IL DIRETTORE GENERALE



4841



ISTITUTO NAZIONALE FASCISTA PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

DIREZIONE GENERALE

n. 137 (2217/C.G.)
1942

Roma, 26 novembre 1942-VII

URGENTE

AI DIRETTORI DI SEDE

OGGETTO: Personale provvisorio.

Per ragioni contingenti di servizio e per semplificare i rapporti amministrativi e le scritturazioni contabili, si è stabilito di procedere, con effetto dal 1° dicembre p.v., alla unificazione del personale provvisorio, assunto in sostituzione dei richiamati alle armi, col personale straordinario, fissando per tutti il trattamento economico degli straordinari a seconda del titolo di studio di cui sono in possesso e delle mansioni disimpegnate.

Resta, peraltro, bene inteso che, tale unificazione di carattere amministrativo e contabile, non varia il rapporto di precarietà dell'impiego del predetto personale provvisorio (come del resto di quello straordinario): personale provvisorio che dovrà essere eliminato di mano in mano che le esigenze di servizio e il ritorno in ufficio dei richiamati lo richiederanno.

La presente resta abrogata la disposizione di

URGENTE

AI DIRETTORI DI SEDE

OGGETTO: Personale provvisorio.

Per ragioni contingenti di servizio e per semplificare i rapporti amministrativi e le scritturazioni contabili, si è stabilito di procedere, con effetto dal 1° dicembre p.v., alla unificazione del personale provvisorio, assunto in sostituzione dei richiamati alle armi, col personale straordinario, fissando per tutti il trattamento economico degli straordinari a seconda del titolo di studio di cui sono in possesso e delle mansioni disimpegnate.

Resta, peraltro, bene inteso che, tale unificazione di carattere amministrativo e contabile, non varia il rapporto di precarietà dell'impiego del predetto personale provvisorio (come del resto di quello straordinario): personale provvisorio che dovrà essere eliminato di mano in mano che le esigenze di servizio e il ritorno in ufficio dei richiamati lo richiederanno.

Col provvedimento in oggetto resta abrogata la disposizione di carattere interno di cui alla circolare n. 80/1241 del 7 ottobre 1941-4. XIX che stabiliva una riduzione del 10% per il personale femminile.

Per l'applicazione delle presenti disposizioni si comunica che:

1°) al personale provvisorio laureato dovrà essere corrisposta la retribuzione di L. 847 mensili lorde oltre l'assegno temporaneo di

./.

guerra di L. 110 mensili lorde;

2°) al personale in possesso di diploma di scuola media superiore dovrà essere corrisposta la seguente retribuzione;

a) - L. 715 mensili lorde oltre l'assegno temporaneo di guerra di L. 110 mensili lorde se espleta esclusivamente mansioni di concetto;

b) - L. 627 mensili lorde oltre l'assegno temporaneo di guerra L. 102,70 mensili lorde se espleta mansioni d'ordine;

3°) al personale in possesso della licenza di scuola media inferiore dovrà essere corrisposta la retribuzione di L. 627 mensili lorde, oltre l'assegno temporaneo di guerra di L. 102,70 mensili lorde;

4°) al personale subalterno (commessi) dovrà essere corrisposta la retribuzione di L. 555,50 mensili lorde oltre l'assegno temporaneo di guerra di L. 95,55 mensili lorde;

5°) al personale di servizio (autisti, infermieri e fattorini) dovrà essere corrisposta la retribuzione di L. 517 mensili lorde oltre l'assegno temporaneo di guerra di L. 91,70 mensili lorde.

Per quanto superfluo si fa presente che nei casi in cui il personale provvisorio, avente carico di famiglia, già percepisca la relativa indennità giornaliera, le retribuzioni predette dovranno essere integrate degli assegni di famiglia nella misura attuale ragguaglianti a mese in conformità della Tabella D allegata alla circolare n. 67/1941 del 12 agosto 1941-XIX, tuttora vigente.

Qualora le nuove retribuzioni fossero, per taluni dipendenti inferiori a quelle attualmente percepite, dovrà essere conservata la differenza a titolo di assegno ad personam assorbibile da eventuali miglioramenti di stipendio.

Per la preventiva approvazione di questa Direzione generale le

227 630
100 25
429 695 - 2 -

mensili lorde se espleta mansioni
mensili lorde se espleta mansioni in e=
30) al personale in possesso della licenza di scuola media in e=
mensili lorde; L. 627 mensili lorde;
mensili lorde; 102 70 mensili lorde;

3°) al personale in posizione di riserva la retribuzione di L. 627 mensil-
riore dovrà essere corrisposta la retribuzione di L. 102,70 mensili lorde;
oltre l'assegno temporaneo di guerra di L. 102,70 mensili dovrà essere corrisposta la
oltre l'assegno temporaneo di guerra di L. 102,70 mensili dovrà essere corrisposta la

retribuzione di L. 2.000,00
05.55 mensili lorde;

52) al personale al
tribuzione di L. 517 mensili
composta la retribuzione di
mensili lorde.

vrà essere così. L'assegnò temporaneo di guerra di L. 91, 70 monete
l'assegnò temporaneo di guerra di L. 91, 70 monete
l'assegnò temporaneo di guerra di L. 91, 70 monete

[illegible]

Qualora le nuove retribuzioni fossero, per l'anno del 12 agosto 1941-42, inferiori a quelle attualmente percepite, dovrà essere conservata la differenza a titolo di assegno ad personam assorbibile da eventuali mi-
nistrando.

Per la preventiva approvazione di questa ~~proposta~~ ^{proposta} un elenco Direzioni delle sedi trasmetteranno al più presto possibile a fianco di nominativo del dipendente personale provvisorio, indicando a fianco di ciascuno le mansioni assolute, la nuova retribuzione proposta, le eventuali osservazioni che riterranno di dover prospettare e, infine, il giudizio complessivo di merito, che dovrà ~~essere~~ ^{essere} espresso con le qualifiche sintetiche di: "ottimo, distinto, buono, mediocre".

Allo scopo di stabilire
ne delle qualifiche predette, si avverte che, mentre dovra

- 3 -

sificato "buono" il personale che, pur prestando la propria opera con rendimento normale e buona volontà, non eccelle per particolari meriti e speciali attitudini, dovrà, invece, essere segnalato come "distinto" e "ottimo" soltanto quel personale che ha dimostrato speciale attaccamento al servizio, distinguendosi per spirito di iniziativa, diligenza ed operosità ed attendendo al proprio lavoro senza limiti di orario.

Con la qualifica di "mediocre" dovrà essere classificato, infine, il personale che ha dato motivo a rilievi per insofferenza alla disciplina, per mancanza di attitudini e, comunque, per scarsa volontà di lavorare. Il personale considerato cattivo dovrà essere invece senz'altro eliminato, dandone immediata comunicazione a questa Direzione generale. *per via della sopra...*

Si raccomanda che la valutazione in oggetto sia effettuata dai dirigenti di Sede con pieno senso di responsabilità e in modo assolutamente obiettivo.

IL DIRETTORE GENERALE



Con la qualifica di "mediocre" dovrà essere classificato, infine, il personale che ha dato motivo a rilievi per insofferenza alla disciplina, per mancanza di attitudini e, comunque, per scarsa volontà di lavorare. Il personale considerato cattivo dovrà essere invece senz'altro eliminato, dandone immediata comunicazione a questa Direzione generale. *per favore in app. e seg. etc.*

Si raccomanda che la valutazione in oggetto sia effettuata dai dirigenti di Sede con pieno senso di responsabilità e in modo assolutamente obiettivo.

IL DIRETTORE GENERALE

[Handwritten signature]

4838



ISTITUTO NAZIONALE FASCISTA PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

DIREZIONE GENERALE

Circ. n. 53
1943

Roma, 10 Marzo 1943/XXI

AI DIRETTORI DI SEDE

OGGETTO: Classificazione delle Sedi ed assegni di carica ai dirigenti.

Si è proceduto ad una revisione della classificazione delle Sedi in base all'entità delle operazioni, all'ammontare dei premi e delle indennità nonché all'esistenza ed importanza degli uffici locali alle dipendenze delle Sedi.

La nuova classificazione abolisce le categorie 2/b e 3/b, ripartendo quindi le sedi nelle seguenti 5 categorie:

CATEGORIA 1

- 1) Milano
- 2) Torino
- 3) Genova
- 4) Napoli
- 5) Roma

CATEGORIA 2

- 6) Brescia
- 7) Firenze
- 8) Varese

- 9) Bologna
- 10) Cagliari
- 11) Udine

- 12) Como
- 13) Bergamo
- 14) Venezia

- 15) Novara

CATEGORIA 3

AI DIRETTORI DI SEDE

OGGETTO: Classificazione delle Sedi ed assegni di carica ai dirigenti.

Si è proceduto ad una revisione della classificazione delle Sedi in base all'entità delle operazioni, all'ammontare dei premi e delle indennità nonché all'esistenza ed importanza degli uffici locali alle dipendenze delle Sedi.

La nuova classificazione abolisce le categorie 2/b e 3/b, ripartendo quindi le sedi nelle seguenti 5 categorie:

CATEGORIA 1

- 1) Milano
- 2) Torino
- 3) Genova
- 4) Napoli
- 5) Roma

CATEGORIA 2

- 6) Brescia
- 7) Firenze
- 8) Varese

- 9) Bologna
- 10) Cagliari
- 11) Udine

- 12) Como
- 13) Bergamo
- 14) Venezia

- 15) Novara

CATEGORIA 3

- 16) Vercelli
- 17) Pella
- 18) Verona
- 19) Trieste
- 20) Ivrea
- 21) Trento
- 22) Padova
- 23) Pavia
- 24) Alessandria

- 25) Bari
- 26) Livorno
- 27) La Spezia
- 28) Vicenza
- 29) Reggio Emilia
- 30) Modena
- 31) Terni
- 32) Cuneo
- 33) Salerno

- 34) Palermo
- 35) Perugia
- 36) Apuania Car.
- 37) Savona
- 38) Pisa
- 39) Piacenza
- 40) Bolzano
- 41) Treviso
- 42) Lucca

- 43) Forlì
- 44) Ferrara
- 45) Ancona
- 46) Sondrio
- 47) Arezzo
- 48) Parma
- 49) Fiume
- 50) Cremona

4837

./.

CATEGORIA 4

1) Grosseto	57) Taranto	63) Messina	69) Imperia
2) Livorno	58) L'Aquila	64) Rovigo	70) Pesaro
3) Pistoia	59) Catania	65) Foggia	71) Rieti
4) Siena	60) Ravenna	66) Troncone	72) Caltanissetta
5) Cosenza	61) Belluno	67) Reggio Cal.	sette
6) Gorizia	62) Catanzaro	68) Chieti	

CATEGORIA 5

73) Iaccerata	78) Sassari	83) Trapani	88) Benevento
74) Lecce	79) Brindisi	84) Avellino	89) Agrigento
75) Viterbo	80) Teramo	85) Nuoro	90) Siracusa
76) Ascoli P.	81) Pescara	86) Potenza	91) Ragusa
77) Isti	82) Littoria	87) Campobasso	

In relazione poi a quanto deliberato dal Consiglio d'Amministrazione (punto 2° della circolare 130/1942) si comunica che gli assegni stessi a decorrere dal 1° gennaio 1943/1944, vengono fissati nella seguente misura:

Sedi della 1° categoria:	L. 500. = mensili lorde
Sedi della 2° categoria:	" 450. = "
Sedi della 3° categoria:	" 375. = "
Sedi della 4° categoria:	" 325. = "
Sedi della 5° categoria:	" 250. = "

IL DIRETTORE GENERALE

CATEGORIA 5

73) Lacerata	78) Sassari	83) Trapani	88) Benevento
74) Lecce	79) Brindisi	84) Avellino	89) Agrigento
75) Viterbo	80) Teramo	85) Nuoro	90) Siracusa
76) Ascoli P.	81) Pescara	86) Potenza	91) Ragusa
77) Asti	82) Litteria	87) Campobasso	

In relazione poi a quanto deliberato dal Consiglio d'Amministrazione (punto 2° della circolare 138/1942) si comunica che gli assegni stessi a decorrere dal 1° gennaio 1943/44, vengono fissati nella seguente misura:

Sedi della 1° categoria:	L. 500.= mensili lorde
Sedi della 2° categoria:	" 450.= " "
Sedi della 3° categoria:	" 375.= " "
Sedi della 4° categoria:	" 325.= " "
Sedi della 5° categoria:	" 250.= " "

IL DIRETTORE GENERALE

4838

Situazione del Gruppo 1° Duolo al 1/5/44
 Sede: Spettante - Ufficio Bocce

1° Cat.	grado	4°	=	2		19.
	5°	=	2			
	6°	=	8			
	7°	=	2			
	8°	=	5			

2° Cat.	5°	=	11		21.
	6°	=	3		
	7°	=	1		
	8°	=	8		
	9°	=	9		

3° Cat.	6°	=	2		63.
	7°	=	4		
	8°	=	12		
	9°	=	10		
	10°	=	35		

Quartiere	1° Comandante	=	5		18.
2° Comandante	Comandante	=	2		
3° Comandante	Uscieri	=	5		

Totale 133 unità

8° = 5

19°

2° East.

5° = 1
6° = 3
7° = 1
8° = 8
9° = 9

21°

2° East.

6° = 2
7° = 4
8° = 12
9° = 10
10° = 25

63°

18°

Quadrant

Per. & Sublatitudes

1° Commence = 5
Commence = 2
Mocier = 5

12°

Total 133 units

Stationary Station

1 Hydrophone 4835

FAMIGLIA A CARICO	Indennità Nominale Base	COMUNI CON ABITANTI				
		più di 500.000	da 100.000 499.999	da 50.000a 99.999	da 20.000a 49.999	meno di 20.000
		Personale di servizio - 100,00 - 25,00 - 40,00 - 50,00				
		Personale direttivo e concetto - d'ordine e subalterno (per le qualifiche vedi fascicolo n. 2)				
Coniugati senza prole o vedovi con 1 figlio	214,50	214,50	193,05	160,88	128,70	107,25
Moglie e 1 figlio	280,50	280,50	252,45	210,38	168,30	140,25
" e 2 "	354,75	354,75	319,28	266,07	212,85	177,37
" e 3 "	437,25	437,25	393,57	327,94	262,35	218,62
" e 4 "	528,00	528,00	475,20	396,00	316,80	264,00
" e 5 "	627,00	627,00	564,30	470,25	376,20	313,50
" e 6 "	734,25	734,25	660,83	550,69	440,55	367,12
" e 7 "	849,75	849,75	764,78	637,32	509,85	424,87
" e 8 "	973,50	973,50	876,15	730,13	584,10	486,75
" e 9 "	1.105,50	1.105,50	994,95	829,13	663,30	552,75
		Personale di servizio (per le qualifiche vedi fascicolo n. 2)				
Coniugati senza prole o vedovi con 1 figlio	165,00	165,00	148,50	123,75	99,00	82,50
Moglie e 1 fig.	214,50	214,50	193,05	160,88	128,70	107,25
" " 2 "	272,25	272,25	245,03	204,19	163,35	136,12
" " 3 "	338,25	338,25	304,43	253,69	202,95	169,10
" " 4 "	412,50	412,50	371,25	309,38	247,50	206,25
" " 5 "	495,00	495,00	445,50	371,25	297,00	247,50
" " 6 "	585,75	585,75	527,18	439,32	351,45	292,87
" " 7 "	684,75	684,75	616,28	513,57	410,85	342,37
" " 8 "	792,00	792,00	712,80	594,00	475,20	396,00
" " 9 "	907,50	907,50	816,75	680,63	544,50	453,75

4834

D I A R I E

Prospetto n. 2

<u>Gradi</u>	<u>Categoria</u>	<u>Qualifica</u>	<u>Diaria intera</u>
1°	Direttiva	Ispettore Generale	125.00
2°		Ispettore Superiore	100.00
3°		Direttore I.a Classe	90.00
4°		" 2.a "	85.00
5°		" 3.a "	80.00
5° bis	Concetto	Segretario I.a classe	70.00
6°		" 2.a "	
7°		" 3.a "	
7° bis	d'ordine	Applicato I.a "	65.00
8°		" 2.a "	
9°		" 3.a "	
10°	subalterno	Comesso	55.00
11° e 12°	di servizio	Usciere e Fattorino	50.00

L'indennità giornaliera di allarme viene calcolata nel modo seguente:

1/60 indennità di famiglia (come da prospetto n.1) + 1/3 diaria (come da prospetto n.2)

E S E M P I O

Segretario ammogliato con tre figli

(1/60 di L.437,25) Lire 7,28 più (1/3 diaria=70:3) L.23,35 = Lire 30,63 al giorno.=

PREMIO DI OPEROSITA E PRESENZA

Categoria Direttiva	{	Direttore di 1a classe	L. 8,55 per ogni ora			
		Dirett. di 2 e 3 classe	" 7,34	"	"	"
Categoria concetto	{	Segretario	" 5 =	"	"	"
Categoria d'ordine	{	Applicato	" 4 =	"	"	"
Categoria subalterno e di servizio	{	Commesso ed usciere	" 3 =	"	"	"

Il suddetto premio viene pagato sulla base di trenta ore al mese e a fine di trimestre (90 ore)

GRADO	QUALIFICA CORRISPONDENTE	RUOLO E CONTRATTO	RUOLO AGGIUNTO	STRAORDI- NARIO	PROV- VISO
3°	Direttori 1.a Classe	N° 1			
4°	" 2.a Classe - Cons. legali e medici	N° 4			
5°	Direttori 3.a Classe - Sost. legale e medico	N° 6			
5° bis 6° e 7°	Segretari - Ispettori e Medici	N° 26	N° 3	N° 1	N°
7° bis 8° e 9°	Applicati	N° 16	N° 10	N° 3	N°
10°	Commessi	N° 7			N°
11° e 12°	Uscieri e Infermieri	N° 15	N° 7	N° 5	N°
		<u>75</u>	<u>20</u>	<u>9</u>	<u>---</u>

1st. Naz. Infermieri sul lavoro

QUALIFICA CORRISPONDENTE	=	RUOLO E CONTRATTO	=	RUOLO AGGIUNTO	=	STACORDI MARIO	=	PROVVI SOTTO	=
Prelettori 1.a Classe		Nº 1							
" 2.a Classe - Cons.									
Legali e medici		Nº 4							
Prelettori 3.a Classe - Sost.	{	Nº 6							
Legale e medico									
Segretari - Ispettori e	{	Nº 26		Nº 3		Nº 1		Nº 14	
Medici									
Applicati		Nº 16		Nº 10		Nº 3		Nº 27	
Commissari		Nº 7						Nº 6	
Assistenti e Infermieri		Nº 15		Nº 7		Nº 5		Nº 16	
		<u>75</u>		<u>20</u>		<u>9</u>		<u>63</u>	

W.L. @ Informazioni sul lavoro



Istituto Nazionale Fascista per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro

Napoli 27 maggio 1944

SEDE DI NAPOLI

SERVIZIO: _____

UFFICIO: DIREZIONE _____

N. I/C _____

Risposta alla lettera del _____

N. _____

UFFICIO: _____

OGGETTO:

ritenute sulle retrib. del personale dipendente

ALLEGATI:

PROSPETTO DELLE TRATTENUTE EFFETTUATE SULLE
RETRIBUZIONI LORDE DEL PERSONALE DIPENDENTE.

Ritenuta per Fondo di Previdenza

Personale di ruolo ed a contratto - Ritenuta del 2.50% per gli appartenenti ai gradi dal 1° al 10° (Categorie: Direttiva, di concetto, d'ordine, e subalterno).

Ritenuta del 2% per gli appartenenti ai gradi 11° e 12° (categoria di servizio).

Personale aggiunto - Ritenuta del 5% per gli appartenenti ai gradi dal 1° al 9° (categorie; di concetto e d'ordine).

Ritenuta del 4% per gli appartenenti ai gradi 10°, 11° e 12° (categorie: subalterna e di servizio).

Ritenuta per le Assicurazioni Sociali

Quota varia a norma della vigenti disposizioni di legge e secondo la tabella dei contributi dell'I.N.P.S.

Ritenuta per l'Ente di Previdenza e Ass.za.

Ritenuta dell'1%, per tutte le categorie di impiegati, su tutte le voci della retribuzione mensile, escluso l'aumento di cui all'ordinanza regionale N.2 del 11 dicembre 1943.

Ritenuta per Imposta di Ricchezza Mobile e Compl.

Ritenuta del 9,18% sulle retribuzioni mensili (per tutte le categorie) al netto delle precitate trattenute.

IL DIRETTORE DELLA SEDE

Nella risposta accennare il numero della presente e non trattare che un solo oggetto

4831

No. 785021

ANNOTAZIONI

Stipendio	Lire	2658,32
Suppl/ serv.attivo	"	379,50
Assegno di guerra	"	110 =
<i>moglie e figlio</i>		
Indennità di famiglia	"	280,50
Assegno di carica	"	350 =

Lire 3778,32

Liye 3778,32

Per l'applicazione degli
aumenti:

Premio operosità $(7,34 \times 30)$ 220 =

In complesso L. 3998,32

Aumento 70% su L.1000 L.700 =

" 60% " " 1000 " 600 =

" 30% " " 1000" 300 =

" 20% " " 998,32 199,65

" 10% " " = =

1799.65

Live 1799,65

Tordo.....Lire 5577,97

Fondo di Previdenza 2,50% L. 66,45

Ass. sociali = =

Ente di Provvidenza	1%	37,80
---------------------	----	-------

R.H. e Add/le	9,18%	502,47
---------------	-------	--------

Lire 606,72

Live 606,72

Netto..... Lire 4971,25

[illegible]

INDENNITA' al BOMBARDAMENTO

1/3 diaria (80:3) Lire 26,65+ 1/60 ind.famiglia

(L. 280,50 : 4 Lire 4,67 = Lire 31,32 x 30 giorni = Lire 939,60

Aumento 70% = " 557,70

Tordo Lire 1597,30

R.N. e Add/9,18% Lire 146,60

Netto Lire 1450,70

4830

Per l'applicazione degli
aumenti!

In complesso L. 2464,57

10

4829 Netto Lire 1354,80

ANNOVAZIONE

Stipendio Lire 1230,62
 Suppl./serv. attivo " 258,42
 Assegno di guerra " 110 =
 Indennità di famiglia " =
 Assegno di carica " =
 Lire 1599,04 Lire 1599,04

Per l'applicazione degli
aumenti:

Premio operosità (4x30) 120 =
 In complesso L. 1719,04
 Aumento 70% su L. 1000 L. 700-
 " 60% " " 719,04 431,40
 " 30% " " =
 " 20% " " =
 " 10% " " =
 Lire 1131,40

Lire 1131,40

Lorde..... Lire 2730,44

Fondo di Previdenza 2,70% L. 30,76
 Ass. sociali " =
 Rate di Previdenza 1% " 16 =
 R.M. e Add/le 9,18% 246,33
 Lire 293,09

Lire 293,09

Netto..... Lire 2437,35

Corrispondenza di indennità di famiglia (2 persone a carico)

INDENNITÀ DI IMBARCAZIONE (2 persone a carico)

1/3 diaria (65:3) Lire 21,66 + 1/60 ind. famiglia

(L. 280,50:60) Lire 4,67 = Lire 86,33 x 30 giorni = Lire 789,90

Aumento 70% " 552,95

Lorde Lire 1342,85

R.M. e Add/le 9,18% Lire 123,25

Netto Lire 1219,60

ANNOTAZIONI

Stipendio Lire 627 =
 Suppl/ serv. attivo " =
 Assegno di guerra " 102,70
 Indennità di famiglia " 214,50
 Assegno di guerra " =
 Lire 944,20 Lire 944,20

Per l'applicazione degli aumenti:

Fondo pensioni (4x30) 120 =
 In complesso L. 1064,20
 aumento 7% su L. 1000 L. 700 =
 " " " 64,20 38,50
 " 30% " " =
 " 20% " " =
 " 10% " " =

738,50

Lire 738,50

Totale..... Lire 1682,70

Fondo di previdenza 2,50% =
 Imp. sociale " 38,05
 Rite. di previdenza 1% 9,45
 R.F. e 13/10 9,10 150,10
 Lire 197,60

Lire 197,60

Totale..... Lire 1485,10

INDENNITÀ DI RIMBORSAMENTO

1/3 di base (66:3) Lire 22,66 + 1/60 ind. familiare

(L. 21450:60) Lire 357 + Lire 22,66 x 30 giorni = Lire 756,90

Assegno 70% = " 529,85

Totale Lire 1286,75

R.F. e 13/10 Lire 118,15

Totale Lire 1168,60

4827



Istituto Nazionale Fascista per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro

C O P I A

RISERVATA

Roma, 21 maggio 1943

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO DEL PERSONALEUFFICIO: //N. 259/ Ris.

Risposta alla lettera del

N. _____

UFFICIO: _____

OGGETTO

Gratificazione integrativa

ALLEGATI

AL DIRETTORE DELLA SEDE DI

N A P O L I

=====

A seguito della recente approvazione del bilancio dell'Istituto, il Presidente ha benevolmente disposto, in relazione all'ultima parte della circolare n. 3, dell'8 aprile u.s., e considerata la eccezionalità del momento che al personale di codesta Sede sia concessa una particolare gratificazione integrativa e per una volta tanto, pari al compenso speciale già percepito per il Natale di Roma. la concessione, che va anche fatta ai richiamati alle armi, ai distaccati o comandati altrove, riguarda il personale che era in servizio nel 1942 e che lo è tuttora.

Al personale, peraltro, degli uffici locali, siti in centri non dichiarati soggetti a sfollamento, dovrà essere invece concessa una gratificazione pari alla metà del compenso come sopra precisato.

Sono però esclusi da tale disposizione generale i funzionari della 1^a categoria - Personale direttivo -(amministrativi, legali, sanitari, tecnici) ed i reggenti di Sede a qualsiasi categoria appartengano. Per il personale ^{predetto} saranno poi fatte ulteriori comunicazioni.

4826

Nella risposta indicare il numero della presente e non trattare che un solo oggetto

Posta questa esclusione, siete autorizzato a corrispondere senz'altro la gratificazione al personale dipendente - salvo quello che non riteniate meritevole o che sia stato già escluso dal compenso per il Natale di Roma.

Per il pagamento e le registrazioni valgono le stesse norme della ricordata circolare n. 31.

D'urgenza dovrà essere intanto accusata ricevuta e trasmesso a questa Direzione Generale un elenco del personale a intero servizio che - in relazione a quanto precede - risulterebbe ora escluso dal beneficio, con l'indicazione del compenso speciale Natale di Roma già percepito individualmente nell'aprile scorso.

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Sartori



ISTITUTO NAZIONALE FASCISTA PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO D. P. PERSONALE

n. 37
1943

Roma, 8 aprile 1943-VII



AI DIRETTORI DI SEDE

SUBGETTO: Compenso speciale per il Natale di
Roma - Fest. del Lavoro -

Il Presidente, confermando quanto è stato comunicato con la circolare pari oggetto dello scorso anno, ha stabilito che in occasione del Natale di Roma - Festa del Lavoro - sia corrisposto a tutto il personale già alle dipendenze dell'Istituto al 31-12-42 che si trovi tuttora in servizio, anche se distaccato o esonerato altrove, un compenso speciale nelle misure e con le modalità che seguono:

- A) - per il personale di ruolo, contratto, giunto e per quello straordinario, avventizio - reviario.
- il compenso sarà raggugliato ad una mensilità di retribuzione, compresi tutti gli assegni di carattere fisso e continuativo,

Roma, 8 aprile 1943-VII

n. 37
1943AI DIRETTORI DI SEDE.

OCCETTO: Compenso speciale per il Natale di
Roma - Fest del Lavoro -

Il Presidente, confermando quanto è stato comunicato con la circolare pari oggetto dello scorso anno, ha stabilito che in occasione del Natale di Roma - Festa del Lavoro - sia corrisposto a tutto il personale sia alle dipendenze dell'Istituto che a quello che si trovi tuttora in servizio, anche se distaccato con altro titolo, un compenso speciale nelle misure e con le modalità che seguono:

A) - per il personale di ruolo, a contratto, di turno e per quello straordinario, aventizio e revvisorio.
il compenso sarà raggugliato ad una mensilità di retribuzione, compresi tutti gli assegni di carattere fisso e continuativo, nella misura goduta al 31 dicembre 1942-VI. 1943

In ogni caso il compenso suddetto non dovrà essere inferiore ai minimi sottoindicati:
- L. 1.200 (milleduecento) lorde più L. 100 lorde per ogni figlio di età inferiore ai 21 anni, per il personale maschile coniugato;
- L. 1.000 (mille) lorde per il personale maschile celibe

di età superiore ai 21 anni;

4023

- 2 -

- L. 800 (ottocento) lorde per tutto il personale femminile e per quello maschile di età inferiore ai 21 anni.

Per il personale che non ha prestato servizio per l'intero anno, i compensi suddetti saranno ridotti in dodicesimi, in conformità delle disposizioni appresso indicate.

B) - Per il personale tecnico -

- a) sanitari e legali esterni (esclusi i medici e legali fiduciari);
- b) direttori e assistenti addetti alle costruzioni dell'Istituto;

una somma pari al compenso o alla retribuzione percepita al 31 dicembre 1942-XXI. 1943 -

C) - Per il personale di fatica ad intero orario -

Una somma pari al salario ragguagliato a mese percepito al 31 dicembre 1942-XXI, oltre per il personale maschile coniugato L. 50 lorde per ogni figlio di età inferiore ai 21 anni.

~~XXX~~ *preveduto che i compensi saranno corrisposti con la sola ritenuta delle*

I compensi suddetti saranno corrisposti con la sola ritenuta delle imposte di legge, con esclusione quindi della ritenuta per fondo di previdenza, assicurazioni sociali ed Ente di Previdenza.

~~XXX~~

Il compenso di cui si tratta:

- a) - non sarà corrisposto al personale cui sia stata inflitta una punizione superiore alla nota di demerito o che sia attualmente sottoposto a procedimento disciplinare, o, comunque, non ritenuto meritevole.

cicari);
 b) direttori e assistenti addetti alle costruzioni dell' Isti-
 tuto;
 una somma pari al compenso o alla retribuzione percepita al 31 di-
 cembre 1942-XXI. 1463-

c) - Per il personale di fatica ad intero orario -

Una somma pari al salario ragguagliato a mese percepito al 31 di-
 cembre 1942-XXI, oltre per il personale maschile coniugato L. 50
 lorde per ogni figlio di età inferiore ai 21 anno.

~~XXX~~
summa che sarà pagata in 96 rate mensili a partire dal 1.1.43

I compensi suddetti saranno corrisposti con la sola ritenuta delle
 imposte di legge, con esclusione quindi della ritenuta per fondo di pre-
 videnza, assicurazioni sociali ed Ente di Previdenza.

~~XXX~~

Il compenso di cui si tratta:

a) - non sarà corrisposto al personale cui sia stata inflitta una puni-
 zione superiore alla nota di demerito o che sia attualmente sotto-
 posto a procedimento disciplinare, o, comunque, non ritenuto meri-
 tuvole.

Per il personale, di cui all'ultima ipotesi, si fa riserva di
 decidere dopo che le Direzioni di Sede avranno fatto pervenire le
 relative motivate comunicazioni e proposte;

b) - sarà ridotto in dodicesimi, per quanti sono i mesi di servizio pro-
 /. /

- 3 -

stati durante il 1942: 1943}

1°) al personale che durante il 1942 abbia superato i tre mesi di malattia;

2°) al personale che sia stato assunto dopo il 1° gennaio 1942, calcolando come mese intero se l'assunzione è avvenuta prima del 15 del mese.

XXX

- Personale richiamato alle armi -

I richiami nelle Forze Armate dello Stato sono considerati come mese vizio prestato in ufficio.

Per le famiglie dei prigionieri e dispersi per le quali l'Istituto ha concesso un'anticipazione mensile a norma delle disposizioni in vigore, il compenso sarà corrisposto nella misura della metà della retribuzione mensile al 31 dicembre 1942 se trattisi di famiglia acquisita o di un terzo se trattisi di famiglia originaria a carico.

XXX

- Personale dell' A.O.I. -

In favore delle famiglie, alle quali è stata già concessa dallo Istituito l'anticipazione mensile sulla retribuzione dell'impiegato rimasto in A.O.I., questa Direzione generale si riserva di stabilire, caso per caso, provvedendovi direttamente.

I compensi saranno registrati nella prima nota giornaliera: in uscita ed al titolo "gratificazioni" i pagamenti al lordo; in entrata e al titolo "ritenute per R.M. complementare e addizionale" le corrispondenti ritenute per imposte.

XXX

Si avverte, inoltre, che il Presidente si è riservato di assegnare gratificazioni individuali integrative al personale nei casi meritevoli di particolare considerazione e con speciale riguardo al personale del-

vizio prestato in ufficio.

Per le famiglie dei prigionieri e dispersi per le quali l'Istituto ha concesso un'anticipazione mensile a norma delle disposizioni in vigore, il compenso sarà corrisposto nella misura della metà della retribuzione mensile al 31 dicembre 1942 se trattisi di famiglia acquisita o al terzo se trattisi di famiglia originaria a carico.

XXX

- Personale dell'A.O.I. -

In favore delle famiglie, alle quali è stata già concessa dallo Istituo Istituito l'anticipazione mensile sulla retribuzione dell'impiegato rimasto in A.O.I., questa Direzione generale si riserva di stabilire, caso per caso, provvedendovi direttamente.

La Direzione generale si riserva di stabilire, caso per caso, provvedendovi direttamente.

I compensi saranno registrati nella prima nota giornaliera: in uscita ed al titolo "gratificazioni" i pagamenti al lordo; in entrata e al titolo "ritenute per R.M. complementare e addizionale" le corrispondenti ritenute per imposte.

XXX

Si avverte, inoltre, che il Presidente si è riservato di assegnare gratificazioni individuali integrative al personale nei casi meritevoli di particolare considerazione e con speciale riguardo al personale delle Sedi colpite nel 1942 da bombardamenti aerei.

XXX

Si accusi prontamente ricevuta della presente.

IL DIRETTORE GENERALE



4823

i 3 7 2